

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Obbligo comunicazione
degli infortuni



Bandi e finanziamenti

Bando voucher
per la digitalizzazione



Ambiente Politiche energetiche

Shopper in plastica
leggeri e ultraleggeri



Commercio estero

Fatturazione
elettronica



Tributario

Bilancio di previsione
dello Stato anno 2018



Formazione e studi

Investimenti
pubblicitari



Legale

Diritto d'autore
e intermediazione

CON GLI
INDICI
2017



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza
N° 291 - Dicembre 2017 - Anno LVII Una copia € 0,568

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

▶ Obbligo di comunicazione infortuni	Pag. 1
▶ Fondo di integrazione salariale	Pag. 8
▶ DID on line.	Pag. 11
▶ Omesso versamento di ritenute	Pag. 12
▶ Contratti di solidarietà	Pag. 13
▶ Sorveglianza sanitaria e sanzioni	Pag. 16
▶ Misure di conciliazione vita-lavoro	Pag. 17

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

▶ Piano welfare	Pag. 17
-----------------------	---------

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

▶ Reintegrazione e successivo trasferimento	Pag. 20
---	---------

Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Licenziamento disciplinare	Pag. 20
------------------------------------	---------

In primo piano

RAPPORTI DI LAVORO

Obbligo di comunicazione degli infortuni con prognosi di almeno un giorno

L'Inail, con circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, rende noto di aver predisposto il nuovo modulo per la comunicazione degli infortuni con prognosi di almeno un giorno, oltre quello dell'evento, obbligatoria dal 12 ottobre.

Restano ferme le disposizioni sulla denuncia di infortunio che comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. ▶

La segnalazione all'Istituto, a fini statistici e informativi, deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, utilizzando esclusivamente il nuovo servizio online "Comunicazione di infortunio".

Se la prognosi riportata sul primo certificato medico è superiore a tre giorni, resta fermo, per il datore di lavoro, l'obbligo di presentare la denuncia di infortunio. In questo caso l'obbligo della comunicazione dell'infortunio all'Istituto è assolto per mezzo della denuncia stessa.

Nel caso in cui, a causa di eccezionali e comprovati problemi tecnici, non fosse possibile l'inserimento online, le comunicazioni di infortunio dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale Inail, all'indirizzo Pec della Direzione dell'Istituto competente per territorio, individuata rispetto al domicilio dell'infortunato, allegando anche l'immagine della schermata di errore restituita dal sistema.

Il mancato rispetto dei termini previsti per l'adempimento determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo variabile, da 548 a 1.972,8 euro.

- **CIRCOLARE Inail n. 42 del 12 ottobre 2017. Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell'art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.**

Quadro normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251.
- Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della Sanità 10 ottobre 1985: "Regolamentazione della gestione per conto dello Stato dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'Inail".
- Circolare Inail 1° aprile 1987, n. 20: "Dm 10 ottobre 1985. Regolamentazione della gestione per conto dello stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'Inail".
- Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22: "Articolo 53 del Testo unico: sanzione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1963. Chiarimenti interpretativi e applicativi".
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" articoli 10 e 25.
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 maggio 2001: "Modalità operativa per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli".
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni.
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2005: "Modifica dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".
- Circolare Inail 11 ottobre 2005, n. 44: "Denuncia di infortunio per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo unico approvata con decreto interministeriale del 15 luglio 2005".
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Articoli 8 commi 1 – 18 commi 1 lettera r e 1 bis.
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Articolo 38, comma 5.
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2010: "Approvazione della delibera n. 42 del presidente-commissario straordinario dell'Inail del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- Circolare Inail 10 gennaio 2012, n. 1: "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail. Prima attuazione. Dichiarazione annuale delle retribuzioni; comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio; domanda di ammissione alla riduzione".

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- ne artigiani, comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte; elenco trimestrale dei soci lavoratori facchini”.
- Circolare Inail 14 settembre 2012, n. 43: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dpcm 22 luglio 2011”.
 - Circolare Inail 31 ottobre 2012, n. 59: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Dpcm 22 luglio 2011. Nuovi servizi per i quali è stata prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche: istanza di esonero della denuncia di nuovo lavoro temporaneo – Denuncia di iscrizione polizza speciali facchini”.
 - Circolare Inail 9 novembre 2012, n. 61: “Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – articolo 1, comma 60, applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva”.
 - Circolare Inail 21 dicembre 2012, n. 68: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Dpcm 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 2 gennaio 2013”.
 - Circolare Inail 11 aprile 2013, n. 19: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dpcm 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 30 aprile 2013”.
 - Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dpcm 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”.
 - Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e) ed f), e commi 2, 3 e 4.
 - Circolare Inail 23 dicembre 2015, n. 92: “Abolizione registro infortuni. Rilascio “cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio”.
 - Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 Dpr 1124/1965”.
 - Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183: “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sinp, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Articolo 3, comma, 3 lettera c.
 - Circolare Inail 2 settembre 2016, n. 31: “Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati”.
 - Circolare Inail 30 novembre 2016, n. 45: “Abolizione Registro infortuni. Accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).
 - Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative. Allegato recante “Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244”. Articolo 3 comma 3-bis.

Premessa

L’art. 3, comma 3-bis ⁽¹⁾, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ⁽²⁾ convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha modificato l’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ⁽³⁾.

A seguito della nuova formulazione, tutti i datori di lavoro ⁽⁴⁾, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, a decorrere dal 12 ottobre 2017 avranno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, (...) nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ⁽⁵⁾ di cui all’articolo 8 ⁽⁶⁾, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico ⁽⁷⁾, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (...) ⁽⁸⁾.

Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

e successive modificazioni, apportate, da ultimo con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, secondo le indicazioni fornite con le circolari Inail rilasciate al riguardo ⁽⁹⁾.

L'obbligo della comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui al richiamato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La comunicazione d'infortunio e il nuovo servizio telematico

Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, a decorrere dal citato 12 ottobre 2017, l'Inail rende disponibile ai datori di lavoro assicurati all'Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio" quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell'Inail nella sezione "Supporto - Guide e manuali operativi".

Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell'assicurazione ⁽¹⁰⁾, riguarda le seguenti gestioni:

- gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata laspa;
- gestione per conto dello Stato;
- settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);
- gestione agricoltura;
- datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l'inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell'Inail ⁽¹¹⁾ - alla casella di posta elettronica certificata della competente sede locale dell'Inail, individuata rispetto al domicilio dell'infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostantiva all'adempimento in argomento.

Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro con soggetti assicurati all'Inail (gestioni laspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di "Comunicazione di infortunio" si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l'obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la "Denuncia/comunicazione d'infortunio", ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per semplificare tale adempimento, sarà possibile accedere nel menù dell'applicativo "Comunicazione di infortunio" e, accedendo alla funzione "Comunicazioni inviate", ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione "Converti in denuncia" in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all'invio della "Denuncia/comunicazione d'infortunio".

Campo di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nello specifico l'obbligo di legge riguardante la comunicazione di infortunio si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 4, a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto diversamente previsto dagli ulteriori commi dell'articolo succitato.

Ai sensi delle disposizioni suindicate risultano esclusi dall'obbligo d'inoltro della "Comunicazione di infortunio" di cui alla presente circolare:

- il Ministero della Difesa per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato);
- il Ministero dell'Interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la Guardia di Finanza;
- il Ministero della Giustizia per la Polizia penitenziaria.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Per i predetti Ministeri l'inoltro all'Inail dei dati relativi agli infortuni anche di un solo giorno occorsi al personale appartenente ai rispettivi ruoli organici sarà effettuato annualmente e in forma aggregata (12).

Sanzioni

Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all'art. 18 comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all'articolo 55, comma 5, lettera h) del medesimo decreto legislativo.

Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, il suindicato articolo 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (13).

Il comma 6 del richiamato art. 55, per evitare possibili duplicazioni di sanzioni, prevede, infine, che l'applicazione della sanzione di cui al citato comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all'art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all'accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli organi di vigilanza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

A tal fine, e come appresso meglio specificato, verrà a breve implementato l'applicativo "Cruschetto infortuni", nel quale confluiranno tutte le nuove comunicazioni di infortunio di un solo giorno, con l'evidenza per ciascun caso della data di ricezione del certificato medico e della data di inoltro all'Inail della comunicazione d'infortunio stessa.

Istruzioni per la profilazione

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat (laspa), i datori di lavoro di amministrazioni in gestione per conto dello Stato, i datori di lavoro del settore navigazione, titolari di Pan, e loro delegati, potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l'invio della denuncia/comunicazione di infortunio.

In particolare il nuovo servizio "Comunicazione di infortunio" sarà collocato sul portale Inail all'interno della macrosezione "Denuncia di infortunio e malattia professionale".

Gli intermediari del datore di lavoro di tutte le gestioni interessate al nuovo adempimento che già accedono con le credenziali in loro possesso al servizio della "Denuncia di infortunio e malattia professionale" troveranno, all'interno di tale macrosezione, il nuovo servizio "Comunicazione di infortunio".

Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private dovranno, invece, utilizzare il ruolo strong di "Utente con credenziali dispositive", attualmente in uso per l'accesso ad altri servizi a disposizione sul portale istituzionale.

Le credenziali dispositive si ottengono attraverso una delle modalità sotto riportate:

- accesso con credenziali Spid
- accesso tramite federazione Inps
- accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
- credenziali Inail (rilasciate mediante l'inoltro dell'apposito modulo attraverso i servizi online presenti sul portale istituzionale www.inail.it oppure con accesso fisico presso le sedi territoriali Inail) (14).

L'utente con credenziali dispositive, effettuato l'accesso al sito Inail, troverà tra i servizi telematici a disposizione il suddetto applicativo "Comunicazione di infortunio".

Tutti gli utenti coinvolti - per le indicazioni sull'accesso e le modalità di acquisizione dei profili digitali - potranno, comunque, far riferimento alle indicazioni contenute nella sezione del portale "Accedi ai servizi on line", sotto la voce "Registrazione".

Istruzioni per gli intermediari

Gli intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro accedendo al servizio "Comunicazione di infortunio" hanno la possibilità di operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato Inail.

Nella pagina "Elenco ditte in delega" (già prevista per la gestione laspa e settore navigazione) sono presenti due nuove opzioni che consentono agli Intermediari di effettuare l'adempimento per conto di un datore di lavoro agricolo, effettuando la "Ricerca azienda agricola", o per un datore di lavoro di soggetto non assicurato Inail.

Gli intermediari hanno, altresì, la possibilità di accedere al servizio "Gestione DL agricolo", con il quale possono procedere all'inserimento di un nuovo datore di lavoro agricolo nel caso in cui questi non sia censito negli archivi dell'Istituto.

A inserimento avvenuto, il sistema consente all'utente la prosecuzione della compilazione della "Comunicazione di infortunio", alla quale sarà obbligatorio allegare, in formato pdf, il mandato del datore di lavoro. L'invio definitivo della comunicazione può, infatti, essere effettuato soltanto se è presente tale allegato.

Istruzioni per i datori di lavoro agricoli. Applicativo "Gestione DL agricolo"

Accedendo con il ruolo di "Utente con credenziali dispositive", i datori di lavoro agricoli troveranno tra i servizi a loro disposizione, oltre alla "Comunicazione di infortunio", l'applicativo "Gestione DL Agricolo" con il quale potranno procedere all'inserimento di un nuovo datore di "lavoro agricolo", nel caso in cui l'utente non sia censito negli archivi dell'Istituto.

A inserimento avvenuto, il sistema consente all'utente la prosecuzione della compilazione della "Comunicazione d'infortunio" secondo le modalità previste dall'applicativo.

Istruzioni per i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private

In caso di invio da parte di un "delegato del datore di lavoro", alla "Comunicazione di infortunio" sarà obbligatorio allegare la delega del datore di lavoro, in formato pdf, nella quale dovrà anche essere specificato che l'utente "redattore" della denuncia è un dipendente/subordinato dell'azienda, ossia è appartenente all'organizzazione aziendale (in caso contrario si tratterebbe di un mandatario e non di un delegato). L'invio definitivo della "Comunicazione d'infortunio" potrà infatti essere effettuato solo se risulti presente tale allegato.

Istruzioni per i lavoratori

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo potrà assolvere all'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.

Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea ⁽¹⁵⁾.

Ricerca certificato medico

Si rammenta, inoltre, che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale ⁽¹⁶⁾.

La certificazione medica, infatti, è acquisita telematicamente dall'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, e loro delegati e intermediari, attraverso il servizio online "Ricerca certificati medici" oppure tramite l'omonima funzione presente nella "Comunicazione di infortunio" online.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

I datori di lavoro e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all'Inail tramite i seguenti dati obbligatori:

- codice fiscale del lavoratore;
- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.

L'applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall'utente.

Resta fermo per il datore di lavoro l'obbligo di trasmettere la "Comunicazione di infortunio" entro i termini previsti dalla norma.

Se il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all'Inail via Pec, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell'applicativo di consultazione dei certificati.

In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la "Comunicazione di infortunio" indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (per esempio, perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via Pec all'Inail), nella "Comunicazione di infortunio" deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.

Cruscotto infortuni

Le informazioni relative alla "Comunicazione di infortunio" saranno inoltre funzionali all'aggiornamento di prossimo rilascio dell'applicativo informatico "Cruscotto infortuni", quale strumento utile a orientare l'azione ispettiva a seguito dell'abolizione dell'obbligo del datore di lavoro alla tenuta del registro infortuni ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Assistenza agli utenti

Per informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali o sull'utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center Inail al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico.

È inoltre disponibile, sotto la sezione "Contatti" (supporto) del portale, il servizio "Inail Risponde" che permette di inviare una e-mail strutturata con eventuali allegati.

Note

- (1) Art. 3-bis: "All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «termine di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «termine di dodici mesi»".
- (2) Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale - del 30 dicembre 2016, n. 304, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 (in questo stesso Supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Proroga e definizione di termini.» (17A01678) (Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2017, n. 49, Supplemento ordinario n. 14).
- (3) "L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del «termine di dodici mesi» dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4". Il decreto attuativo 25 maggio 2016, n. 183, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 settembre 2016, n. 226, ed è in vigore dal 12 ottobre 2016.
- (4) Art. 2, comma 1 lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
- (5) Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.
- (6) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
- (7) Art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
- (8) Art. 18 comma 1 lettera r), e comma 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

- (9) Da ultimo, si veda la circolare Inail 21 settembre 2016, n. 10, nonché quelle citate nel quadro normativo della predetta circolare.
- (10) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- (11) Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione d'infortunio.
- (12) Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.
- (13) Articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
- (14) Il modulo di richiesta è disponibile sul portale Inail al percorso di navigazione "Atti e documenti" > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online.
- (15) Confronta circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10, relativa anche alle nuove modalità di assolvimento dell'obbligo previsto a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- (16) Confronta circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10.

Fondo di integrazione salariale e determinazione del tetto aziendale per l'erogazione delle prestazioni

L'Inps, con messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017, sottolineando che gli interventi a carico del Fondo di integrazione salariale sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite, non potendo gli stessi erogare prestazioni in carenza di disponibilità, precisa che in caso di aziende interessate da operazioni societarie, la contribuzione dovuta dall'azienda cedente per i lavoratori transitati nell'azienda istante è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l'azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell'azienda cedente.

- MESSAGGIO Inps n. 3617 del 20.9.2017. **Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e seguenti del Dlgs 148/2015 – Determinazione del cosiddetto tetto aziendale ai fini dell'erogazione delle prestazioni.**

1. Premessa

I Fondi di solidarietà bilaterali hanno la preminente finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria. Possono, inoltre, erogare ulteriori prestazioni a sostegno del reddito integrativo delle tutele pubbliche assicurate in caso di cessazione del rapporto di lavoro (es. assegno emergenziale) o in caso di sospensione dell'attività lavorativa ovvero contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione personale.

Tutti gli interventi a carico dei fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite, non potendo gli stessi erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo, del trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano-Alto Adige, degli assicurativi, di Solimare e del fondo di integrazione salariale prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del fondo stesso, secondo i criteri di proporzionalità di seguito esposti:

Tipo fondo	Prestazione	Tetto aziendale
Credito	Assegno ordinario	Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell'istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
	Formazione	Ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell'istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
Cooperativo	Assegno ordinario	Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell'istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
	Formazione	Metà dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell'istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni di formazione già deliberate
Trentino	Assegno ordinario	A regime: quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle prestazioni già deliberate
	Formazione	A regime: quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle prestazioni già deliberate
Bolzano-Alto Adige	Assegno ordinario	Quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle prestazioni già deliberate
Assicurativi	Assegno ordinario	1,4 volte l'ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del fondo
	Formazione	Ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del fondo
Fondo Trasporto Pubblico	Assegno ordinario	Il doppio dei contributi ordinari annui dovuti nell'anno precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal fondo nel biennio precedente
Solimare	Assegno ordinario	Quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al fondo alla data di presentazione dell'istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso
Fondo di integrazione salariale	Assegno ordinario Assegno di solidarietà	A regime: quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al fondo alla data di presentazione dell'istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso

Si precisa che, per espressa disposizione dei decreti, il tetto aziendale è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, a nulla rilevando l'importo della contribuzione effettivamente versata dal medesimo. Per questo motivo, ai fini dell'erogazione della prestazione non è richiesta la regolarità contributiva dell'azienda.

2. Tetto aziendale ed operazioni societarie

In caso di aziende istanti interessate da operazioni societarie, la contribuzione dovuta dall'azienda cedente per i lavoratori transitati nell'azienda istante è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l'azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell'azienda cedente.

A tal fine occorre distinguere tra:

1. operazioni societarie nelle quali l'azienda cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti ad una sola azienda già esistente o nuova (es. fusioni totali, incorporazioni totali, etc.);
2. operazioni societarie nelle quali l'azienda cessa di esistere e trasferisce la totalità dei suoi dipendenti a più aziende esistenti o nuove;
3. operazioni societarie nelle quali l'azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti ad una o più aziende già esistenti o nuove (es. scissioni parziali, cessione di ramo d'azienda, etc.).

Nel primo caso nel computo del tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta dall'azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all'esito delle operazioni societarie.

Negli altri casi, nel computo del tetto aziendale, si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall'azienda istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:

il tetto aziendale dell'azienda istante A, che ha incorporato totalmente le aziende B e C e un ramo d'azienda della società D, verrà determinato sulla contribuzione totalmente dovuta dalle aziende A, B e C, tenuto conto, ove previsto, delle prestazioni già fruite dalle società A, B e C e degli oneri di gestione e amministrazione del fondo.

Gli importi concessi non possono eccedere il tetto aziendale così determinato. Si precisa che negli importi concessi sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del 5,84 per cento di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ove previsto) ed alla contribuzione correlata.

Per i fondi che lo prevedono, le prestazioni già autorizzate si computano in relazione all'importo effettivamente fruito, salva l'ipotesi in cui il periodo autorizzato sia ancora in corso di pagamento. In tale ultimo caso si computa l'importo autorizzato e gli eventuali risparmi di spesa relativi agli importi effettivamente fruiti sono rimessi nella disponibilità del tetto aziendale una volta terminati i pagamenti.

3. Tetto aziendale del fondo di integrazione salariale

Il fondo di integrazione salariale (Fis) garantisce l'assegno di solidarietà e, nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, l'ulteriore prestazione dell'assegno ordinario.

Tali prestazioni sono determinate, a norma dell'art. 29, comma 4, del Dlgs 148/2015, in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell'istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore.

Con nota protocollo n. 4055 del 14 giugno 2017, l'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ritenuto che il citato articolo 29, comma 4, del Dlgs 148/2015 vada interpretato nel senso che "le prestazioni già deliberate a qualunque titolo" a favore del singolo datore di lavoro, che devono essere scomutate dal cosiddetto tetto aziendale, sono quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile.

Allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo il tetto aziendale, come sopra individuato, è modificato nel seguente modo: nessun limite per le prestazioni con eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021.

Ai fini della determinazione del tetto aziendale nel periodo della deroga transitoria relativa agli anni 2016-2021, è necessario fare riferimento alla data di decorrenza delle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa specificata dal datore di

lavoro nell'istanza di accesso. Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di richiesta di prestazione a cavallo di due anni, dal 1° dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, il tetto aziendale sarà determinato sulla base del limite vigente per il 2017, ossia dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta.

Sempre per le istanze a cavallo di anno, nell'eventualità in cui, a seguito delle verifiche istruttorie, la decorrenza della prestazione è posticipata all'anno successivo, ai fini della determinazione del tetto aziendale verrà applicato il criterio di proporzionalità relativo a quell'anno. Pertanto, a titolo esemplificativo, ad una domanda presentata con inizio prestazione in data 27 dicembre 2017, per la quale a seguito di adempimenti istruttori (es. presentazione tardiva della domanda) la decorrenza della prestazione è posticipata al 2 gennaio 2018, si applicherà il tetto previsto per l'anno 2018.

4. Tetto aziendale e pagamenti diretti assegno ordinario

In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare il mod. SR41 alla struttura

Inps competente in base all'unità produttiva. Nello specifico:

- 1) in caso di istanze presentate per una sola Unità produttiva, una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede su cui insiste l'Unità produttiva ed il relativo numero di autorizzazione al pagamento, il datore di lavoro trasmetterà alla stessa sede i moduli SR41;
- 2) nel caso di istanze presentate per più Unità produttive per il medesimo periodo (plurilocalizzate), una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede competente in base all'accentramento contributivo e le autorizzazioni al pagamento dalle singole sedi competenti in base all'unità produttiva, il datore di lavoro trasmetterà ad ognuna di quest'ultime i relativi modelli SR41.

Ciò premesso, per ogni singola unità produttiva la prestazione è pagata nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di concessione. In particolare si chiarisce che il pagamento ai lavoratori potrà essere effettuato nel limite delle ore e degli importi concessi e il raggiungimento anche solo di uno dei due limiti non consente il riconoscimento ulteriore della prestazione. Qualora all'interno di un flusso SR 41 siano presenti ore e/o importi eccedenti quelli concessi, il datore di lavoro sarà invitato a inviarlo nuovamente nel rispetto dei limiti contenuti nel provvedimento medesimo.

Rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DIDonline)

L'Anpal, con circolare n. 1 del 28 settembre 2017, in riferimento al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DIDonline), precisa che le modalità attraverso cui il cittadino può registrarsi come disoccupato sono:

- la registrazione sul portale nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
- la registrazione sul portale nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del centro per l'impiego, che supporti l'utente nel rilascio della DID;
- l'inserimento sui sistemi informativi del lavoro regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di coordinamento nazionale (Ncn).

Al riguardo, l'Anpal rende noto che, a decorrere dal 1° dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in "stato di disoccupazione" solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all'interno della Sap l'identificativo univoco della DID in parola, che verrà inserito nella Sap a cura del nodo di coordinamento nazionale.

- CIRCOLARE Anpal n. 1/2017. **Rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità sul portale nazionale delle politiche del lavoro, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – Indicazioni operative.**

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Con riferimento al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (Didonline), di cui all'articolo 19 del Dlgs 150/2015, si comunica quanto segue.

A seguito della pubblicazione, nel novembre 2016, della procedura di registrazione on line sul portale dell'Anpal, le modalità attraverso cui il cittadino può registrarsi come disoccupato sono le seguenti:

- a. registrazione sul portale nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
- b. registrazione sul portale nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del centro per l'impiego, che supporti l'utente nel rilascio della DID;
- c. inserimento sui sistemi informativi del lavoro regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di coordinamento nazionale (Ncn).

Nel dare attuazione all'articolo 19 del Dlgs 150/2015, secondo cui "Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego", a decorrere dal 1° dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in "stato di disoccupazione" solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all'interno della Sap l'identificativo univoco della Did in parola, che verrà inserito nella Sap a cura del nodo di coordinamento nazionale. Il nodo di coordinamento nazionale provvederà inoltre ad inserire, all'interno della sezione 2 della Sap, i seguenti ulteriori campi: Indice di Profiling, Data Did, Data Evento.

In relazione alle modalità di rilascio a) e b), il sistema centrale provvederà ad inserire direttamente l'identificativo univoco nell'ambito della sezione 6 della Sap, consentendo il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 150/2015.

Nel caso di cui alla lettera c), come concordato con le competenti amministrazioni regionali, l'elemento di verifica e convalida del conferimento sarà inserito come riscontro alla comunicazione effettuata dal sistema regionale al nodo di coordinamento nazionale mediante la cooperazione applicativa.

Allo scopo di consentire alle amministrazioni regionali l'adeguamento dei propri sistemi, dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2017, Anpal rende disponibile, alle regioni e Pa, la modalità di conferimento delle DID in staging, per finalità di test operativo, tecnologico e organizzativo, in vista dell'entrata a regime della procedura.

Nel periodo dal 1 ottobre 2017 al 30 novembre 2017, al fine di consolidare la predetta cooperazione applicativa, il cittadino potrà, quindi, continuare a rilasciare la DID secondo le modalità attualmente operative, con il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 150/2015.

Con riferimento alla domanda di Naspi, che ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Dlgs 150/2015 "equivale a dichiarazione di immediata disponibilità", si fa presente che la stessa perviene al portale nazionale, in virtù della cooperazione applicativa con Inps, già funzionante. I medesimi dati sono resi disponibili alle regioni e province autonome per il tramite del sistema di cooperazione applicativa.

Si rappresenta, infine, che è in corso una interlocuzione, a livello tecnico, per la cooperazione applicativa delle agende elettroniche, finalizzata alla fissazione dell'appuntamento con il centro per l'impiego, tramite Sil regionali. Fermo restando, pertanto, la validità delle DIDonline rilasciate secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte, giova precisare che, nelle more della messa a regime della cooperazione delle agende, all'utente saranno fornite, sul portale nazionale, le informazioni utili a contattare il centro per l'impiego di riferimento, al fine di confermare lo stato di disoccupazione e di sottoscrivere il patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Dlgs 150/2015.

Ritenute omesse in base al criterio della competenza contributiva

L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con nota n. 8376 del 25 settembre 2017, precisa che in caso di omesso versamento all'Inps delle ritenute previdenziali, l'accertamento ispettivo deve seguire il criterio della competenza contributiva,

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell'anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell'ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell'anno successivo).

- NOTA dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 8376 del 25 settembre 2017. **Art. 2, comma 1 bis, del DI n. 463/1983 (conv. da L n. 638/1983) – Nota di chiarimento a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 del 29.8-4.9 del 2017.**

Con nota del 3.5.2016 prot. n. 9099, questa Direzione centrale, a seguito di un incontro tecnico con i rappresentanti dell'Inps e d'intesa con l'Ufficio legislativo, ha fornito chiarimenti circa l'individuazione del parametro annuo da cui, per effetto della modifica introdotta dal Dlgs n. 8/2016, consegue la rilevanza penale dell'illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del DI n. 463/1983.

Com'è noto, infatti, l'illecito assume rilevanza penale solo laddove i versamenti omessi siano superiori all'importo annuo di euro 10.000. In proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 39882/2017, ha chiarito che "la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo".

Ne consegue che il personale ispettivo dovrà verificare l'eventuale omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio della competenza contributiva cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell'anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell'ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell'anno successivo).

Devono pertanto ritenersi superate, le indicazioni fornite sul punto con la citata nota.

Sgravi contributivi per contratti di solidarietà

Il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017, con il quale ha rideterminato, con efficacia a decorrere dal 2017, i requisiti, le modalità e i termini perentori di presentazione delle istanze per l'accesso alla decontribuzione introdotta dall'art. 6, comma 4, del decreto legge 510/96, a favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.

La riduzione contributiva è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Tra le novità più importanti introdotte dal nuovo decreto, si segnala che spetta alle imprese indicare nell'istanza la stima della riduzione contributiva richiesta.

- DECRETO interministeriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27 settembre 2017.

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti dei criteri e delle modalità a cui i competenti uffici devono attenersi;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale prevede in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel fondo per l'occupazione;

Visto, altresì, l'articolo 6, comma 4-bis, del citato decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, il quale prevede che con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili e che il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari a 30 milioni di euro annui;

Visto il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 4, che fissa la durata massima complessiva del trattamento ordinario e di quello straordinario di integrazione salariale con riferimento al quinquennio mobile;

Visti i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015, che fissano i criteri di concessione della riduzione contributiva, rispettivamente per gli anni 2014-2015 e per l'anno 2016;

Considerato che l'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 prevede che il beneficio della riduzione contributiva sia riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare;

Considerato che la finalità dei contratti di solidarietà consiste nell'evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti per motivi economici;

Considerato che l'efficacia del presente decreto è limitata alle disponibilità a partire dall'esercizio finanziario 2017, mentre per il biennio 2014-2015 e per l'anno 2016 sono applicabili, rispettivamente, i citati decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015, che tuttora individuano, limitatamente a detti periodi di riferimento, i criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare

Articolo 1

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo.

Articolo 2

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Articolo 3

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1 è riconosciuta, su istanza dell'impresa, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile.

2. L'impresa indica nell'istanza l'importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura denominata "Cigs on line". Unitamente all'istanza l'impresa produce l'elenco nominativo dei lavoratori, contenente per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%.

3. L'istanza, firmata digitalmente e prodotta in bollo, è inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell'apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it.

4. Con riferimento all'anno 2017, l'istanza è presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell'arco dell'anno 2016.

5. A partire dall'anno 2018, l'istanza è presentata dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

6. Le istanze sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'inoltro effettuato secondo le modalità di cui al comma 3. Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti stabiliti dai commi da 2 a 5 comporta l'nammissibilità dell'istanza.

7. Il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva o di diniego per motivi diversi dall'incapienza delle risorse annualmente stanziati è adottato dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, per l'importo massimo in essa indicato e comunque entro il limite di spesa annuo.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso all'impresa istante e all'Inps o all'Inpgi per la quantificazione dell'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell'anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all'anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della percentuale di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà. L'Inps e l'Inpgi, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la quantificazione dell'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue.

Articolo 4

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 510 del 1996, l'Inps e l'Inpgi, d'intesa tra loro, controllano i flussi di spesa relativi all'avvenuto riconoscimento delle riduzioni contributive di cui al presente decreto e ne danno sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con specificazione delle somme residue ancora da impegnare per ogni esercizio finanziario di riferimento.

2. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 83312 del 2014 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse perdono definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.

3. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 17981 del 2015 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016. Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, possono essere ripresentate ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

4. Le istanze presentate a decorrere dall'anno 2017, ai sensi del presente decreto, sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all'anno di presentazione e comunque entro il relativo limite di spesa annuo. In caso di esaurimento delle risorse annue stanziati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblica sul sito www.lavoro.gov.it una comunicazione di raggiungimento del limite di spesa annuo insieme all'elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue. In tal caso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblica l'elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere sulle risorse residue.

5. Le istanze che non hanno ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, correnti o residue, perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario dell'anno successivo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 5.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori

L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, fornisce indicazioni relativamente alle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria.

L'Ispettorato precisa che la sanzione da applicare, in caso di omessa sorveglianza sanitaria, è riconducibile alla violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18 del Dlgs n. 81/2008, in particolare:

- art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
- art. 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;
- art. 18 comma 1 lettera b): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

L'Ispettorato ricorda, inoltre, che, qualora l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Cpp.

- **LETTERA CIRCOLARE n. 3 dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 12 ottobre 2017. Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.**

Come è noto, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall'art. 41 del Dlgs n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.

Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un'unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del Dlgs 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.

Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del Dlgs n. 81/2008:

- a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
- b) art. 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;
- c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l'accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire "nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza" in forza dell'art. 13 del Dlgs n. 81/2008. Pertanto, qualora l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Cpp.

Decontribuzione misure di conciliazione vita-lavoro e deposito telematico degli accordi

Approvato dalla Corte dei conti e pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro, il decreto interministeriale 12 settembre 2017 (Lavoronews n. 57/2017) relativo alla decontribuzione a favore delle aziende che sottoscrivono accordi aziendali su misure di conciliazione vita – lavoro.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro, ha reso noto che è possibile procedere al deposito telematico dei contratti aziendali sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018, che promuovono misure di conciliazione per i dipendenti migliorative rispetto alle previsioni di legge o del Ccnl applicato.

Come previsto dal citato decreto, tale adempimento è necessario per poter accedere all'agevolazione contributiva prevista in via sperimentale per il biennio 2017-2018. Completata la procedura telematica di deposito, il contratto sarà automaticamente trasmesso dal sistema all'Istituto competente.

Inoltre, i datori di lavoro, per ottenere il beneficio, dovranno inoltrare per via telematica apposita domanda all'Inps.

Questi i termini per la presentazione delle domande:

- 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziato per l'anno 2017;
- 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziato per l'anno 2018.

Nei prossimi giorni, l'Inps renderà disponibile, sul proprio sito, l'applicativo per l'invio dell'istanza telematica.

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Non costituisce reddito il Piano welfare legato a obiettivi individuali e aziendali

L'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia con un interpello interviene per fornire indicazioni con riferimento all'introduzione di un Piano di welfare aziendale a carattere premiale.

Il modello di welfare aziendale esaminato mette a disposizione di tutti i dipendenti, attraverso una piattaforma informatica, un basket di servizi attraverso l'assegnazione di un budget di spesa (denominato "credito welfare"), totalmente a carico del datore di lavoro e non rimborsabile, subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi di performance aziendale ed individuale.

Secondo l'Amministrazione finanziaria la struttura di tale piano di welfare premiale ed incentivante non contrasta con le norme agevolative introdotte dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge di bilancio 2017.

- **RISPOSTA** a interpello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia. **Interpello n. 904-791/2017. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza presentata l'8/6/2017.**

Quesito

La società istante, accreditata alla Regione Lombardia per la formazione professionale ed i servizi al lavoro, rappresenta di aver deciso di varare un Piano welfare a carattere premiale ed incentivante, rivolto a tutti i dipendenti, mediante il ricorso e la messa a loro disposizione di una specifica piattaforma web personalizzabile che consentirebbe alla generalità di essi la fruizione integrata e flessibile del basket di servizi previsti dal medesimo Piano welfare attraverso l'assegnazione di un budget di spesa "figurativo" (cosiddetto "credito welfare"), totalmente a carico del datore di lavoro e non rimborsabile, pari a 1.500,00 euro annui per ogni dipendente da utilizzare secondo le proprie necessità ed esigenze.

In particolare, per il primo anno di vigenza del Piano welfare, si intende assegnare a ciascun dipendente tale importo al raggiungimento del 100 per cento di un determinato obiettivo individuale precisando che la somma verrebbe proporzionalmente ridotta nell'ipotesi di raggiungimento di un risultato inferiore.

Con riferimento, invece, al secondo anno di vigenza del Piano welfare, si intende assegnare a ciascun dipendente il credito di 1.500,00 euro al raggiungimento del 100 per cento di un determinato obiettivo aziendale (livello di fatturato annuo atteso) con la precisazione che, in mancanza e comunque entro uno scarto massimo al ribasso del 10 per cento, tale importo verrebbe rapportato ad una determinata percentuale (nello specifico il 3 per cento) della Ral individuale.

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 e dalla legge di bilancio per il 2017 ed attesi i chiarimenti forniti, sull'argomento, dall'Agenzia delle Entrate con la circolare del 15 giugno 2016, n. 28, la società istante chiede di sapere quale sia il corretto regime fiscale applicabile alla fattispecie in esame.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La società istante ritiene che, in merito alla descritta situazione, sussistano i presupposti per escludere da imposizione sul reddito di lavoro dipendente il valore dei servizi offerti alla generalità dei propri dipendenti rientranti nelle fattispecie esentative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir con riferimento sia al primo che al secondo anno di vigenza del Piano welfare.

Evidenza al riguardo che, così come previsto dalla normativa di riferimento, i benefit in esame, che non sono rivolti *ad personam* e non costituiscono quindi dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati dipendenti, non sarebbero in ogni caso neanche convertibili in denaro nel caso di totale o parziale mancato loro utilizzo.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir costituiscono reddito di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono".

In sostanza, con la predetta disposizione viene sancito il cosiddetto principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante ragion per cui sia gli emolumenti in denaro e sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (cosiddetti *fringe benefit*) costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono entrambi alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Tuttavia, il medesimo articolo 51 prevede, ai commi successivi (così come modificati in seguito alle novità normative introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 e dalla legge di bilancio per il 2017 ed attesi i chiarimenti forniti, sull'argomento, dall'Agenzia delle Entrate con la circolare del 15 giugno 2016, n. 28, a cui si rinvia integralmente per gli opportuni approfondimenti), delle specifiche deroghe al suddetto principio stabilendo tassativamente le ipotesi in cui determinate "somme" o "valori", percepiti dai dipendenti in ragione del loro rapporto di lavoro, sono esclusi, in tutto o in parte, dal loro reddito imponibile.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 10 marzo 2004, n. 34 (che ha superato i principi espressi dalla circolare ministeriale del 22 dicembre 2000, n. 238, paragrafo 2.2), e ribadito successivamente con la risoluzione del 29 marzo 2010, n. 26, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le opere ed i servizi siano messi a disposizione dei dipendenti e dei loro familiari tramite strutture esterne all'azienda purché i dipendenti medesimi risultino estranei al rapporto che intercorre tra l'azienda e l'effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non risultino beneficiari dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione alla fornitura del servizio.

Di conseguenza, le modalità di utilizzo di un budget figurativo per la fruizione dei servizi del Piano welfare, attraverso una piattaforma informatica, non contrastano con le finalità della norma sempreché il budget assegnato, in caso di non utilizzo, non venga convertito in denaro e rimborsato al lavoratore in quanto, poiché l'esenzione da imposizione è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro, sono escluse dai benefici fiscali in commento le erogazioni di somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro che possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente o dai suoi familiari.

Peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito, con vari documenti di prassi (cfr. circolari n. 326 del 23 dicembre 1997, paragrafo 2.2.6, e n. 188 del 16 luglio 1998, paragrafo 4), che il legislatore, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione "alla generalità dei dipendenti" o a "categorie di dipendenti", ha inteso riferirsi alla generica disponibilità verso un gruppo omogeneo di dipendenti (anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle opere o servizi o delle somme messi a disposizione dal datore di lavoro) poiché, invece, qualora l'offerta dell'azienda sia rivolta *ad personam* oppure consenta di trarre dei vantaggi soltanto ad alcuni e ben individuati lavoratori, non viene riconosciuta l'applicazione delle disposizioni agevolative in esame tassativamente previste.

Considerato pertanto che, nel caso di specie, la struttura del Piano welfare di cui trattasi (che subordina l'accesso ai vari servizi al raggiungimento di determinati obiettivi di performance aziendale ed individuale con espressa indicazione del "credito welfare" attribuibile in funzione del livello di ottenimento di tali obiettivi), così come descritta, non parrebbe contrastare con la finalità delle norme agevolative in commento, questa Direzione regionale ritiene che, nel caso in esame, sussistano, in capo alla società istante, i presupposti per escludere da imposizione sul reddito di lavoro dipendente il valore dei servizi offerti alla generalità dei propri dipendenti rientranti, astrattamente, nelle fattispecie esentative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir in relazione al primo ed al secondo anno di vigenza del Piano welfare.

I documenti citati sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 291- dicembre 2017
anno LVIII

**Organo d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Barbieri**

**REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano**

**PROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

**EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano**

PER LA PUBBLICITA'
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Reintegrazione e successivo trasferimento

- ▶ Cass. sez. lav. 13 gennaio 2017, n. 800 (da Dir.&Prat.Lav. n. 22/17, pag. 1388). **L'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegrazione implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, la cui riammissione in servizio deve avvenire nel luogo e mansioni originarie. È, però, possibile che il datore ne disponga il trasferimento ad altra unità produttiva, purché ciò sia giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.**

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento disciplinare

- ▶ Cass. . sez. lav. 9 dicembre 2016, n. 25272 (da Dir.&Prat.Lav. n. 19/17, pag. 1201). **Poiché la sospensione cautelare costituisce una misura provvisoria volta a consentire l'accertamento dei fatti, che può facoltativamente essere disposta da parte del datore di lavoro, la sua mancata applicazione non pregiudica la validità del successivo licenziamento disciplinare conseguente alla grave insubordinazione messa in atto dal dipendente.**

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/8/2017)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1868,86+260,76*	540,37	25,46
I	1683,47	537,52	24,84
II	1456,19	532,54	22,83
III	1244,64	527,90	21,95
IV	1076,46	524,22	20,66
V	972,54	521,94	20,30
VI	873,15	519,76	19,73
VII	747,53+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/8/2017)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	1016,14	530,04	15,49
II	851,51	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016

Livello	Paga base (1/8/2017)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.199,06		2.199,06
B	2.036,37		2.036,37
1	1.897,70		1.897,70
2	1.734,99		1.734,99
3	1.636,64		1.636,64
4	1.544,59		1.544,59
5	1.449,03		1.449,03
6 s	1.393,54		1.393,54
6	1.367,55		1.367,55
7	1.287,82		1.287,82

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016

Livello	Paga base (1/8/2017)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.186,12		2.186,12
B	2.024,60		2.024,60
1	1.885,93		1.885,93
2	1.725,00		1.725,00
3	1.627,81		1.627,81
4	1.536,94		1.536,94
5	1.441,95		1.441,95
6 s	1.387,05		1.387,05
6	1.361,32		1.361,32
7	1.281,94		1.281,94

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 1: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAFF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo fino a 5 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 2: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo da 6 fino a 15 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,45	0,45	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,62	36,18	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,15	0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 3: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo da 16 fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,65	0,65	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,82	36,38	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,217	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)**

**Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		39,07	36,63	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 5: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 6: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,45	0,45	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,57	34,13	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,15	0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 7: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,65	0,65	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,77	34,33	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,217	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 8: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		37,02	34,58	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 9: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAFF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,94	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 10: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		39,39	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 11: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAUF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAUF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		39,59	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 12: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		36,89	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 13: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		37,34	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 14: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		37,54	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 15: Terziario - Attività varie fino a 5 dipendenti
(CSC 7.07.08)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 16: Terziario - Attività varie da 6 fino a 15 dipendenti
(CSC 7.07.08)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,62	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 17: Terziario - Attività varie con più di 15 dipendenti
(CSC 7.07.08)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,82	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 1: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 1° al 12° mese di contratto

Voci contributive		Dal 1° al 12° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		7,34	7,34	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		-	-	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		-	-	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		-	-	0,05	0,05	0,05
Inail		-	-	0,30	0,30	0,30
TOTALE		8,95	9,40	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 2: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 13° al 24° mese di contratto

Voci contributive		Dal 13° al 24° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		8,84	8,84	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		-	-	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		-	-	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		-	-	0,05	0,05	0,05
Inail		-	-	0,30	0,30	0,30
TOTALE		10,45	10,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 3: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Oltre il 24° mese di contratto

Voci contributive		Oltre il 24° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Inail		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTALE		17,45	17,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 4: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori 12 mesi

Voci contributive		Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori 12 mesi				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Inail		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTALE		17,45	17,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Note

Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale NASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo CUAF è di norma pari al 2,48%. Per le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.), a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti (art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974), si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,43%.

Tuttavia, l'art.120 comma 1, legge n. 388/2000 ha stabilito un esonero dall'aliquota contributiva pari all'0,80%. Tale riduzione contributiva viene fruita con l'abbattimento diretto dell'aliquota complessiva dovuta dai datori di lavoro (nettizzazione).

Dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi è aumentato nella misura di un punto percentuale (art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005)

A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2017 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (art. 3-ter della legge n. 438/1992). Per i lavoratori non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo.

A decorrere dal 1.1.2017 non è più dovuto il contributo di mobilità, pari allo 0,30% (legge 28.6.2012 n. 92, all'art. 2 comma 71, lettera d).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2016 ^{1,2}

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016
	€ 106,20 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,53	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2017 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 36 dell'11 ottobre 2016² Circolare Inps n. 19 del 31 gennaio 2017

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2017)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,25 148,05 49,35	8.581,61 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,99%	1%	14,64%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 8.078,22 t. 2.019,55 m. 673,18	592,25 148,06 49,35	8.670,47 2.167,61 722,53
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,88% Agg. 2,03%	1%	14,91%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 8.238,14 t. 2.059,53 m. 686,51	592,25 148,06 49,35	8.830,39 2.207,59 735,86
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 12,11% Agg. 2,07%	1%	15,18%	59.224,54 annui	1.1.2017	a. 8.398,04 t. 2.099,51 m. 699,83	592,25 148,06 49,35	8.990,29 2.247,57 749,18

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,90% Agg. 1,99%	1%	6,89%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 3.488,32 t. 872,08 m. 290,69	592,25 148,06 49,35	4.080,57 1.020,14 340,04
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,97% Agg. 2,03%	1%	7%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 3.553,47 t. 888,36 m. 296,12	592,25 148,05 49,35	4.145,72 1.036,41 345,47
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 4,05% Agg. 2,07%	1%	7,12%	59.224,54 annui	1.1.2017	a. 3.624,54 t. 906,13 m. 302,04	592,25 148,06 49,35	4.216,79 1.0154,19 351,39
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,51%	1,87%	9,88%	45.940,00 annui	1.1.2016	a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65	859,08 214,77 71,59	4.538,88 1.134,72 378,24
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da agosto 2017	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da agosto 2017
Quadri	3,61	Apprendisti 2a metà	
1	3,33	2	2,66
2	2,98	3	2,40
3	2,66	4	2,24
4	2,40	5	2,09
5	2,24	6	2,09
6	2,09	Operatori di vendita	
7	1,91	1a categoria	2,32
Apprendisti 1a metà		2a categoria	2,07
2	2,40		
3	2,24		
4	2,09		
5	1,91		
6	1,91		

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%
Dal 1°/1/2017	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,775%+7,775%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restitut. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Dicembre	100,30	0,295	1,795
ANNO 2017	Gennaio	100,60	0,224	0,349
	Febbraio	101,00	0,523	0,773
	Marzo	101,00	0,523	0,898
	Aprile	101,30	0,747	1,247
	Maggio	101,10	0,598	1,223
	Giugno	101,00	0,523	1,273
	Luglio	101,00	0,523	1,398
	Agosto	101,40	0,822	1,822
	Settembre	101,10	0,598	1,723

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



**Alle paghe e ai contributi
ci pensa Promo.Ter:**
loro sono specializzati, professionali,
aggiornati e sempre disponibili.
Così posso dedicarmi
di più ai miei clienti.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI

Promo.Ter è il tuo servizio di amministrazione del personale. Si occupa dell'amministrazione del personale, della gestione delle buste paga e del versamento dei contributi, garantendo professionalità, specializzazione e assistenza. Con Promo.Ter avrai una squadra di specialisti sempre aggiornati, a tua disposizione, per aiutarti e risolvere tutti i problemi senza farti perdere tempo.

I servizi di Promo.Ter: ► la completa gestione e amministrazione dei collaboratori, subordinati, soci e amministratori; ► la predisposizione e l'elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali; ► l'assistenza nei rapporti con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, DPL, Centri per l'Impiego; ► l'assistenza e la consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro, delle assunzioni e/o licenziamenti da parte della Direzione Sindacale di Unione Confcommercio Milano.

PROMO.TER SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:

telefoni: 02.7750.252 - 02.7750.767

Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

Orari Sede: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 15,00 orario continuato
venerdì dalle 8,30 alle 14,00 orario continuato

Per informazioni e preventivi gratuiti: libri.paga@unione.milano.it

Indice

AMBIENTE

- ▶ Shopper in plastica in materiale leggero e ultraleggero. Riepilogo delle caratteristiche. Come riconoscere quelli commercializzabili. Loghi e marchi. Recepimento con legge 123/2017 della direttiva 2015/720/Ue **Pag. 63**
- ▶ Classificazione dei rifiuti secondo la normativa Ue con la legge 123/2017. Modifica alla premessa all'allegato D, parte IV, Dlgs 152/2006. **Pag. 66**

POLITICHE ENERGETICHE

- ▶ Dal 1° agosto 2017 nuove regole per l'etichettatura Ue degli elettrodomestici. Reg. (Ue) 1369/2017. **Pag. 68**

In primo piano

Shopper in plastica in materiale leggero e ultraleggero Riepilogo delle caratteristiche Come riconoscere quelli commercializzabili - Loghi e marchi Recepimento con legge 123/2017 della direttiva 2015/720/UE

Con la legge 3 agosto 2017, n. 123 (di conversione del Dl 91/2017, cosiddetto decreto Mezzogiorno), sono state introdotte nell'ordinamento italiano disposizioni in tema di restrizione dell'utilizzo delle borse in plastica in materiale ultraleggero - inferiore ai 15 micron - (in tal modo recependo anche quella parte della direttiva del 2015 che il legislatore europeo aveva lasciato alla facoltà dei singoli Stati membri); è stata inoltre confermata la disciplina già vigente sulle borse in plastica in materiale leggero (introdotta con Dm 18 marzo 2013), in conformità alle ultime indicazioni europee sul tema, contenute nella direttiva 2015/720/Ue, che con la legge 123/2017 viene dunque interamente recepita. ▶

Ambiente - Politiche energetiche

La direttiva Ue del 2015 indica agli Stati membri misure specifiche per il contenimento dell'uso di tali borse, sulla scorta di una serie di "Considerando", che si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- gli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica si traducono in elevati livelli di rifiuti dispersi, da cui derivano inquinamento ambientale ed aggravio del problema relativamente ai corpi idrici; situazione destinata ad aggravarsi in assenza di interventi in materia;
- le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron ("borse di plastica in materiale leggero"), che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica utilizzate nell'UE, sono riutilizzate meno frequentemente rispetto a borse di spessore superiore; di conseguenza, diventano più rapidamente rifiuto;
- le borse di plastica hanno usi plurimi e il loro utilizzo continuerà in futuro; per impedire che le borse di plastica necessarie finiscano nell'ambiente come rifiuti, occorre prevedere misure adeguate ai fini di una riduzione del loro utilizzo, nonché informare i consumatori in merito agli impatti negativi sull'ambiente e alle corrette modalità di trattamento dei rifiuti;
- le misure che devono essere adottate dagli Stati membri per diminuire in modo significativo l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero possono prevedere l'uso di strumenti economici come la fissazione del prezzo, imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; e di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/Ce, purché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.

Le misure per la riduzione dell'utilizzo delle borse in plastica adottate dal legislatore italiano

Il legislatore italiano ha adottato due specifiche misure, tra quelle indicate dal legislatore europeo:

1. il divieto di commercializzazione di borse in plastica che non possiedano determinate caratteristiche, portando lo spessore minimo delle borse in materiale leggero ad un valore superiore ai 60 micron (anziché 50); nonché fissando specifiche caratteristiche anche per le borse in plastica in materiale ultraleggero;
2. l'obbligo di fissazione del prezzo di vendita, per singola unità (che deve risultare dallo scontrino o dalla fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati/imballati per il loro tramite), di tutte le borse in plastica commercializzabili, sia di quelle in materiale leggero, sia di quelle in materiale ultraleggero.

Inoltre, con la citata legge 123/2017 è stato previsto l'aumento graduale del contenuto di materia prima rinnovabile, quale terza misura adottata direttamente dal legislatore italiano volta in particolare alla progressiva riduzione delle borse in plastica in materiale ultraleggero.

RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE DEGLI SHOPPER COMMERCIALIZZABILI

Disciplina dei sacchetti monouso e delle borse in plastica in materiale leggero (normativa di cui al Dm 18 marzo 2013, confermata dalla legge 123/2017)

1. *Sacchetti monouso ("usa e getta") biodegradabili e compostabili conformi alla norma Uni En 13432:2002* (tutti gli altri sacchetti monouso sono banditi; ad esempio, non sono più commercializzabili i sacchetti monouso che riportano la dicitura "biodegradabile al 100%" o "Ecm biodegradabile" o sacchetto "D2W", etc.).
2. *Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione del sacco:*
 - con spessore singola parete superiore ai 200 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari;
 - con spessore singola parete superiore ai 100 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversi dai generi alimentari.
3. *Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione del sacco*
 - con spessore singola parete superiore ai 100 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari;
 - con spessore singola parete superiore ai 60 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversi dai generi alimentari.

Per le borse di plastica in materiale leggero prive delle caratteristiche innanzi illustrate vige il divieto di commercializzazione e in caso di violazione sono applicabili sanzioni.

Ambiente - Politiche energetiche

Disciplina delle borse in plastica in materiale ultraleggero (introdotta con legge 123/2017)

Le borse di plastica in materiale ultraleggero, cioè con uno spessore della singola parete inferiore ai 15 micron, richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi:

- devono essere biodegradabili e compostabili secondo la norma armonizzata Uni En 13432:2002 (stessa norma stabilita dal Dm 18 marzo 2013 per i sacchetti utilizzabili per la raccolta dei rifiuti organici);
- la loro progressiva riduzione è realizzata in base alle seguenti modalità:
 - dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%;
 - dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50%;
 - dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60%;

Tali caratteristiche dovranno essere attestate da certificazioni rilasciate da Organismi accreditati.

Non possono essere commercializzate borse di plastica in materiale ultraleggero prive delle caratteristiche illustrate; in caso di violazione del divieto sono applicabili le stesse sanzioni sancite per la violazione del divieto di commercializzazione relativo alle borse di plastica in materiale leggero.

Sanzioni

Per la commercializzazione degli shopper in plastica vietati è sostanzialmente confermato il quadro sanzionatorio già in vigore (art. 2, comma 4, DI 2/2012): è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2.500 ai 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (fino a 100.000 euro) nel caso in cui la violazione del divieto riguardi "ingenti quantità" di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di legge previsti per la certificazione.

Autorità competenti, che provvedono d'ufficio o su denuncia, per l'accertamento delle violazioni sono gli organi di polizia amministrativa (polizia municipale) e ogni altra autorità di polizia: Carabinieri, Guardia di finanza, polizia provinciale, polizia sanitaria.

Come verificare la conformità dei sacchetti alla normativa vigente

Sarà necessario che il commerciante/l'azienda distributrice, al momento dell'acquisto delle partite di sacchetti in plastica, verifichi:

- che loghi e marchi indicati sul sacchetto corrispondano a quelli degli enti certificatori accreditati;
- che siano inoltre presenti diciture idonee ad attestare il possesso dei predetti requisiti;
- a tale scopo, sarà opportuno farsi rilasciare dal proprio fornitore una dichiarazione di conformità degli stessi alla normativa vigente.

Esempi di loghi e marchi ammessi

La Confederazione ha inoltre provveduto a divulgare i marchi degli organismi accreditati che attestano la certificazione della biodegradabilità e della compostabilità, quali sono ad esempio:

- Din-Certco (D, UK, P, CH) EN 13432, Astm D6200 "Compostable" (compostabilità con test di laboratorio - certifica l'idoneità al compostaggio industriale).
- Vincotte (Belgio) EN 13432 "OK Compost" (compostabilità con test di laboratorio - certifica l'idoneità al compostaggio industriale).
- Cic-CertiQuality (Italia) Uni En 13432, Uni En 14045 "Compostabile Cic" (certifica l'idoneità alla compostabilità con test su scala reale al compostaggio industriale).

I loghi di tali marchi sono dotati di un codice seguito da un numero (Sxxx o 7wxx) riferito a ogni azienda produttrice che deve assicurare anche la tracciabilità.



Scritte e diciture idonee

Occorrerà inoltre controllare che sul sacchetto vi sia l'indicazione del riferimento alla norma Uni En 13432:2002, con l'adeguata dicitura, sia per i sacchetti biodegradabili e compostabili già in commercio, sia per i sacchetti ultraleggeri (spessore inferiore ai 15 micron). Esempio di dicitura nel primo caso: "Borsa per il trasporto, biodegradabile e compostabile, Uni En 13432:2002, prodotta da ...". Esempio nel secondo caso: "Borsa per alimenti sfusi, biodegradabile e compostabile, Uni En 13432:2002, con contenuto minimo di materia prima rinnovabile del %, prodotta da ...".

I veri sacchetti in plastica "bio", gli unici commercializzabili, hanno la scritta "compostabile", che non coincide con biodegradabile; la compostabilità si riferisce alla capacità di un materiale organico di biodegradarsi nei tempi e nelle condizioni controllate di compostaggio, trasformandosi velocemente (6 mesi) in compost (terriccio usato come fertilizzante).

I sacchetti in plastica additivati con Ecm o con altri additivi (per esempio, d2W o EPI), su cui sono riportate affermazioni di biodegradabilità, subiscono un processo di mera frammentazione e non sono in grado di biodegradarsi nei tempi e nelle condizioni controllate di compostaggio e la dicitura che fa riferimento al rispetto della normativa "Uni En 13432:2002". Quelli illegali hanno solo la scritta "biodegradabile" (non anche "compostabile") e generalmente fanno riferimento alla normativa Uni En 14855".

Classificazione dei rifiuti secondo la normativa Ue con la legge 123/2017 Modifica alla premessa all'allegato D, parte IV, Dlgs 152/2006

Con legge 123/2017 - di conversione del DL 91/2017, cosiddetto decreto Mezzogiorno - in vigore dal 12 agosto 2017, i numeri da 1 a 7 della premessa all'allegato D (Elenco dei rifiuti) alla parte IV del Dlgs 152/2006 sono stati (abrogati e) sostituiti dalla seguente disposizione: "La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice Cer ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché del regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017".

Ambiente - Politiche energetiche

Tale modifica normativa, che costituisce la nuova premessa al suddetto allegato D, sancisce dunque che la classificazione dei rifiuti si effettua sulla base dei contenuti della decisione 2014/955/UE e del regolamento (UE) 1357/2014 (in vigore entrambi dal 1° giugno 2015).

È utile richiamare le norme sul metodo di classificazione dei rifiuti, introdotte a suo tempo dal nostro legislatore con DL 91/2014, convertito in legge 116/2014; tali norme dettavano le modalità con cui verificare, in caso di codici Cer a specchio (con asterisco), quando il rifiuto sia pericoloso e quando invece sia non pericoloso, e stabilivano in particolare che:

- quando i componenti di un rifiuto sono rilevati (dalle analisi) solo in modo aspecifico e quindi non sono noti i composti che lo costituiscono, per attribuire le caratteristiche di pericolo occorre fare riferimento ai composti peggiori (cd composti virtuali);
- quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso, tout court.

Tali disposizioni, normando in maniera difforme rispetto ai provvedimenti europei applicabili dal 1° giugno 2015, statuivano che per la classificazione del rifiuto dovessero essere prese in considerazione tutte le caratteristiche di pericolo, benché per alcune di esse mancassero previsioni normative e scientifiche univoche a livello europeo; inoltre, il fatto di dover considerare come “sempre pericolosi” dei rifiuti contenenti sostanze non note finisce per costituire un’applicazione estrema del principio di precauzione; principio che deve comunque essere temperato dai principi di proporzionalità e ragionevolezza, in base a quanto sancito sia dal diritto europeo sia da quello nazionale.

La modifica introdotta dalla legge 123/2017 è dunque la seguente:

- sgombrare il campo da ogni dubbio circa l’eventualità che, in assenza di un’abrogazione espressa, continui ad essere applicabile la normativa (o una parte di essa) introdotta dalla legge 116/2014 (contenente statuizioni più restrittive per le imprese);
- indicare quali unici criteri ai fini della classificazione del rifiuto, quelli contenuti nelle disposizioni di cui alla decisione 2014/955/UE e al regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché, da ultimo, del regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017.

Tra i principali criteri contenuti nella decisione 955 e nel reg. (UE) 1357 per la classificazione del rifiuto, si ricordano i seguenti:

- quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, essa non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia;
- al fine di classificare un rifiuto, andranno ricercate unicamente quelle sostanze che ragionevolmente possono essere contenute nel rifiuto stesso;
- relativamente ad alcune caratteristiche di pericolo, la valutazione del rifiuto è fatta in base ai metodi di prova solo “ove opportuno e proporzionato” ovvero si procede all’analisi del rifiuto col metodo di prova, laddove non sia possibile stabilirne la pericolosità con la sola relazione.

A complicare ulteriormente la situazione è tuttavia intervenuta la Corte di cassazione che, operando un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea con Ordinanza n. 37460 del 27 luglio 2017, ha posto la questione sull’interpretazione da dare alle norme della decisione 2014/955/UE e del reg.(UE) 1357/2014.

La Suprema Corte ritiene infatti che non vi sia incompatibilità tra disciplina nazionale (disposizioni della legge 116/2014) e disciplina comunitaria (decisione e regolamento del 2015), dato che quest’ultima, “pur indicando quando una voce speculare riguardi un rifiuto pericoloso, non stabilisce alcuna regola particolare per l’accertamento, indicata invece dal legislatore nazionale con la legge 116/2014.”. Si rimane pertanto in attesa della pronuncia della Cge.

Dal 1° agosto 2017 nuove regole per l'etichettatura Ue degli elettrodomestici Reg. (Ue) 1369/2017

Il 1° agosto ultimo scorso è entrato in vigore il regolamento (Ue) 4 luglio 2017, n. 1369 che abroga la precedente normativa europea in materia (la direttiva 2010/30/Ue) e detta le nuove regole sull'etichettatura del consumo energetico degli elettrodomestici, applicabili ai "prodotti connessi all'energia".

Il regolamento 1369/2017 è l'ultimo provvedimento, in ordine di tempo, frutto delle politiche Ue volte ad incoraggiare la sostenibilità ambientale tramite il perseguimento di obiettivi di efficientamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; sia favorendone la progettazione ecocompatibile (direttiva 2009/125/Ce), sia intervenendo sull'etichettatura (direttiva 2010/30/Ue, ora superata dal regolamento 1369/2017), in modo da offrire ai consumatori tutte le informazioni necessarie per una loro scelta consapevole e sostenibile.

L'adozione del regolamento, atto normativo direttamente applicabile all'interno dei singoli Stati membri senza necessità di recepimento, rende le nuove regole uniformemente operative già dal 1° agosto 2017 in tutta la Ue oltre ad assicurare un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione.

Tuttavia, per quanto riguarda in particolare i nuovi obblighi informativi (secondo cui le informazioni al consumatore devono essere date conformemente all'allegato I al regolamento Ue), essi scatteranno a partire dal 1° gennaio 2019.

Pertanto per gli elettrodomestici immessi sul mercato dal 1° agosto 2017 al 1° gennaio 2019, il fornitore dovrà inserire le informazioni nella banca dati appositamente creata dalla Commissione Ue. Per i modelli immessi sul mercato prima del 1° agosto 2017, non valgono i nuovi obblighi (non si fa riferimento al succitato allegato I), ma restano invece applicabili gli obblighi informativi dettati dalla direttiva 2010/30/Ue e dal Dlgs 104/2012.

I nuovi obblighi informativi non si applicano agli apparecchi di riscaldamento, nel caso in cui la fornitura delle etichette per tali insiemi di apparecchi sia di esclusiva responsabilità dei distributori.

Obblighi informativi in vigore dal 1° gennaio 2019

Principali obblighi del fornitore - Articolo 3 del regolamento

Il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto, conformemente al Regolamento 1369/2017 e ai pertinenti atti delegati.

Il fornitore fornisce, su richiesta del distributore, le etichette stampate, comprese le etichette "riscaldate" conformemente all'art. 11, par. 13 del regolamento in parola, e le schede informative del prodotto.

Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.

Principali obblighi dei distributori - Articolo 5 del regolamento

Il distributore espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al par. 2 del regolamento per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato. Su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.

Altri obblighi dei fornitori e dei distributori - Articolo 6 del regolamento

Fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale relativo a quel prodotto e collaborano con le Autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle Autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità.

In relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non devono fornire né esporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo che non siano conformi agli obblighi previsti dal regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso.

Obblighi relativi all'etichettatura

Il regolamento 1369/2017 apporta notevoli modifiche anche alle etichette degli elettrodomestici.

Vengono eliminati i “+” e viene reintrodotta il sistema della classificazione con le lettere dalla “A” alla “G” (già dimostratisi efficienti, in termini di costi, per i clienti), è prevista una disciplina particolare per gli elettrodomestici già immessi sul mercato, in ordine ai quali la Commissione provvederà progressivamente, secondo le scadenze indicate nel regolamento stesso, a “riscalfare” le vecchie etichette con le nuove etichette che utilizzano le lettere; si passerà pertanto dal sistema di etichettatura attuale, che prevede la possibilità di avere prodotti con etichetta A+++ ad un sistema di etichette con scala massima A e scala minima G, nell’ambito del quale vengono confermate le variazioni cromatiche dal verde (più efficiente) al rosso (meno efficiente).

Parallelamente, i regolamenti delegati che, ai sensi della direttiva 2010/30/UE, hanno disciplinato le regole tecniche per l’etichettatura del consumo energetico degli elettrodomestici, verranno sostituiti da nuovi atti delegati per tipologia di prodotti. I vecchi regolamenti delegati resteranno comunque in vigore fino a quando non sarà avvenuta la loro completa sostituzione.



Promo.Ter Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO n°628



Unione
CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Hai necessità di ...?



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- documento valutazione rischi aziendali
- rspp esterno
- medico competente
e sorveglianza sanitaria
- corsi di formazione
- piano di emergenza
- piano di evacuazione
- certificazione prevenzione
incendi
- verifica periodica
- messa a terra
impianto elettrico
- d.u.v.r.i./p.o.s.
- servizio defibrillatore



HACCP e IGIENE DEGLI ALIMENTI:

- piano di autocontrollo
- formazione addetti in aula e online
- tamponi autotest
per corretta sanificazione
- verifica taratura
termometri

CLUB DELLA SICUREZZA



PRIVACY:

- assistenza per informative e consensi
- formazione addetti
- iter videosorveglianza

CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO

e se pensi di non avere necessità
... per **SICUREZZA** ...
contattaci comunque!

Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 7750.590/591 - Fax 02 7750.895 - club.sicurezza@unione.milano.it
club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Disegno di legge - Disposizioni fiscali.....	Pag. 71
▶ Definizione agevolata ruoli 2017 – Modelli.....	Pag. 80
▶ Diritti di accesso a banca dati “on-line” – Aliquota Iva ridotta – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 del 28 settembre 2017.....	Pag. 82
▶ Locazioni brevi – Analisi dei chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 12 ottobre 2017.....	Pag. 83
▶ Trattamento di fine mandato (Tfm) – Rinuncia da parte degli amministratori – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124 del 13 ottobre 2017.....	Pag. 86
▶ Disposizioni urgenti in materia finanziaria – Definizione agevolata dei ruoli – Estensione split payment – Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari – Sterilizzazione incremento aliquote Iva – Decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017.....	Pag. 88
▶ Ristrutturazione abitazione principale – Contratto di mutuo ipotecario – Interessi passivi – Detraibilità in capo al coniuge superstite - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 129 del 18 ottobre 2017.....	Pag. 90
▶ Iva – Prodotti a base di farina di legumi – Aliquota ridotta al 4% - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 130/E del 18 ottobre 2017.....	Pag. 91
▶ Infedele dichiarazione – Errori sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito – Circostanza attenuante – Ravvedimento operoso – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 131 del 23 ottobre 2017.....	Pag. 91
▶ Super e iper ammortamento – Beni acquisiti in leasing – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 del 24 ottobre 2017.....	Pag. 92
▶ Iva – Estrazione beni da deposito Iva – Attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate – Codici tributo – Istituzione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 133 del 24 ottobre 2017.....	Pag. 93
▶ Impresa familiare – Imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 134 del 26 ottobre 2017.....	Pag. 94
▶ Aiuto alla crescita economica (Ace) – Disciplina antielusiva – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia n. 26/E del 26 ottobre 2017.....	Pag. 95
▶ Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) - Nuovi modelli.....	Pag. 97

In primo piano

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Disegno di legge Disposizioni fiscali

È stato approvato il disegno di legge relativo alla “legge di bilancio 2018”; il provvedimento è stato comunicato al Senato della Repubblica ed assegnato alla Commissione bilancio per l’inizio dell’iter parlamentare.

Il suddetto disegno di legge contiene numerose novità fiscali, tra le quali si segnalano le seguenti:

- la sterilizzazione dell’incremento delle aliquote Iva,
- la proroga al 31 dicembre 2018 per la detrazione sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma della scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici; ▶



- la proroga per il cosiddetto “bonus mobili”,
- la maggiorazione della deduzione degli ammortamenti per gli investimenti in beni strumentali nuovi,
- per la trasmissione telematica delle operazioni Iva, dal 1° gennaio 2019, è previsto l’obbligo generalizzato della fattura elettronica tra soggetti passivi Iva residenti e soggetti stabiliti in Italia. ▼

Il 16 ottobre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

Il 29 ottobre il provvedimento è stato comunicato al Senato della Repubblica e assegnato alla Commissione bilancio per l’inizio dell’iter parlamentare.

La Confcommercio con comunicazione del 3 novembre 2017 ha diffuso un’ampia sintesi delle disposizioni fiscali contenute nella “legge di bilancio 2018”; si allega la predetta comunicazione, riservandoci di ritornare sui contenuti della legge stessa con prossime circolari di approfondimento.

► **COMUNICAZIONE Confcommercio del 3 novembre 2017. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Disegno di legge n. AS 2960) – Disposizioni fiscali.**

(omissis)

Articolo 2. Sterilizzazione incremento aliquote Iva e delle accise

Con l’articolo in esame, viene ulteriormente modificata la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 718, della legge n. 190 del 2014, sull’aumento delle aliquote Iva, previsto a decorrere dall’anno 2018, già oggetto di una recente modifica con l’entrata in vigore del DI 16 ottobre 2017.

In specie, viene stabilito che l’aliquota Iva del 10% sarà incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (anziché di 1,14 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali dal 1° gennaio 2019), di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (anziché di 1 punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020).

L’aliquota Iva del 22%, invece, sarà incrementata di 2,2 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2019 (anziché di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019), di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (anziché una riduzione di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020) e di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (anziché l’introduzione dell’aliquota del 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021).

Viene sterilizzato anche l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, stabilendo che le maggiori entrate nette non inferiori di 350 di euro dovranno riguardare l’anno 2020.

Articolo 3 [comma 1, lett. a) e lett. b) numeri 1) e 2)] - Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili

L’articolo in esame prevede, in tema di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (di cui all’art. 14 del DI n. 63 del 2013):

- la proroga al 31 dicembre 2018 per la detrazione sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma della scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici;
- riduzione della misura della detrazione al 50% per le spese sostenute, a decorrere dal 1° gennaio 2018, relative all’acquisto e posa in opera di finestre, schermature solari, e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;



Tributario

- riduzione della misura della detrazione al 50% per le spese sostenute, a decorrere dal 1° gennaio 2018, relative all'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- estensione della cedibilità del credito, in luogo della detrazione, anche nel caso di spese sostenute per gli interventi su singole unità immobiliari;
- estensione, a determinate condizioni, della detrazione agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *house providing* e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati e l'introduzione di massimali di costo specifico per singola tipologia di intervento, nonché la previsione di procedure per l'esecuzione di controlli a campione da Enea, mediante emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di appositi decreti ministeriali;
- l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sulle operazioni di finanziamento degli interventi di efficienza energetica.

In tema di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 16 del DI n. 63 del 2013), l'articolo in esame prevede:

- la proroga al 31 dicembre 2018 delle misure in materia di ristrutturazioni edilizie;
- l'estensione, a determinate condizioni, della detrazione agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *house providing* e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- l'estensione del meccanismo di monitoraggio per la valutazione del risparmio energetico (di competenza Enea), previsto per gli interventi di efficienza energetica, agli interventi di ristrutturazione edilizia.

Articolo 3 [comma 1, lett. b), numero 3)] - "Bonus mobili"

Viene prorogata la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. In specie, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, purché iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene confermata la detrazione dall'imposta lorda, delle spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Articolo 3 (commi 2, 3, 4 e 5) - Detrazione per sistemazione a verde

L'articolo in esame prevede, per l'anno 2018, la detrazione, dall'imposta lorda, ai fini dell'Irpef, di un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile), fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese che vengono in rilievo vi sono anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

**Articolo 3 (comma 6) - Cedolare secca ridotta per gli alloggi a canone calmierato**

Con l'articolo in esame, la riduzione dell'aliquota della cedolare secca (al 10%) per gli alloggi a canone calmierato, viene prorogata fino al 2019.

Articolo 4 - Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico

Con l'articolo in esame viene prevista un'agevolazione in caso di acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale.

Viene modificato l'art. 51 del Tuir, prevedendo l'esclusione dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente delle somme erogate o rimborsate, alla generalità o a categorie di dipendenti, o direttamente sostenute dal datore di lavoro, volontariamente o in base ad accordi, contratti, regolamenti aziendali, per l'abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente e/o dei suoi familiari.

Inoltre, viene modificato l'art. 15 del Tuir, al fine di consentire la detrazione del 19% delle spese sostenute (anche nell'interesse dei familiari) per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Articolo 5 - Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti

La disposizione in esame prevede, in primo luogo, la proroga, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, dell'agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, già in precedenza prorogata dall'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In particolare, il comma 1 riconosce per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'aumento del 30% del costo di acquisizione (anziché 40%), con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir.

Sono, inoltre, esclusi dall'agevolazione gli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si prorogano, inoltre, le agevolazioni già previste dall'art. 1, comma 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

In particolare, il comma 2, proroga la maggiorazione, nella misura del 150%, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 232/2016). La maggiorazione (cosiddetto iper ammortamento) è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 3 proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper-ammortamento, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal succitato comma 2. Quindi, per quanto riguarda l'estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le due condizioni sopra indicate.

Il comma 4, richiedendo la produzione della documentazione prevista dall'art. 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, dispone che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al



Tributario

sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Il comma 5 prevede che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In tal modo sono esclusi dalla possibilità di aumentare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016); inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Le disposizioni previste dai commi 6 e 7 intendono evitare che il beneficio dell'iper-ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l'impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica "industria 4.0".

In tali casi, si prevede che la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l'investimento originario dall'art. 1, comma 11, della medesima legge (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità). Il comma 7 contempla anche l'ipotesi, che non può escludersi in ragione della possibile futura riduzione dei costi di produzione dei beni strumentali, in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Articolo 6 - Proroga del blocco aumenti aliquote 2018

La disposizione prevede la proroga di un anno del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.

I Comuni, che hanno legittimamente confermato la maggiorazione negli anni 2016 e 2017, possono continuare a mantenere tale maggiorazione anche per il 2018.

Articolo 8 - Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0

L'articolo in esame prevede, per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, solo, però, se svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale Impresa 4.0.

È esclusa dall'agevolazione in esame l'attività di formazione ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta, che dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, i costi dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.



Con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

Articolo 12 - Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'Ires

Con l'articolo in esame, le società di intermediazione mobiliare sono escluse dall'applicazione dell'addizionale Ires (3,5 punti percentuali), di cui al comma 65 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Inoltre, viene modificato il comma 67 del succitato articolo ed il comma 8 dell'art. 6 del Dlgs n. 446 del 1997, al fine di, rispettivamente, estendere anche alle società di intermediazione mobiliare la previsione di deducibilità nei limiti del 96 per cento degli interessi passivi ai fini Ires e di far concorrere i medesimi alla formazione del valore della produzione, sempre nella misura del 96 per cento, ai fini Irap.

Le modifiche troveranno applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Articolo 13 - Imposta di registro

Con l'articolo in esame viene modificato l'art. 20 del Dpr n. 131 del 1986, al fine di stabilire che gli uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta di registro, debbono avere riguardo unicamente all'atto che viene sottoposto a registrazione, escludendo la possibilità di ricorrere a dati non direttamente desumibili dall'atto stesso.

Inoltre, mediante modifica dell'art. 53-bis del Dpr n. 131, viene reso evidente che la norma antielusione (art. 10-bis dello Statuto dei contribuenti) si applica anche all'imposta di registro.

Articolo 14 - Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione Pmi

Con l'articolo in esame, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce, che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene riconosciuto un credito d'imposta, fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per l'ammissione alla quotazione.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per gli anni 2012 e 2021, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Irap.

Le modalità di attuazione saranno delineate con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 18 - Incremento soglie reddituali "Bonus 80 euro"

Con l'articolo in esame vengono aumentate le soglie reddituali di cui al comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir.

In specie, ai sensi del citato comma, come modificato dall'articolo in esame, spetta un credito ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, pari al seguente importo:

960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro (anziché 24.000 euro);

960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro (anziché a 26.000 euro). Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.



Articoli 48 – 63 – 65 – 67 – 71 - 73 *omissis*

Articolo 77 - Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale

Il comma 1, modificando il Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni Iva prevede, dal 1° gennaio 2019, l'obbligo generalizzato della fattura elettronica tra soggetti passivi Iva residenti e soggetti stabiliti in Italia.

In particolare, il comma 1, lettera a), apporta modifiche all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo n. 127/2015 e supera il previgente regime opzionale di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

Il nuovo comma 3 del suddetto art. 1, prevede, come anticipato, l'emissione esclusiva di fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Sono esonerati i soggetti passivi che rientrano nel c.d. regime di vantaggio (art. 27, c. 1 e 2 del Dl n. 98/2011) e il cosiddetto regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della L n. 190/2014).

Ai sensi del comma 3-bis, per le cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo che è stata emessa una bolletta doganale, non sarà utilizzata la fattura elettronica. Per quest'ultime operazioni i contribuenti dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i relativi dati mensili, entro il 5 del mese successivo alla data del documento o alla ricezione dello stesso.

Il nuovo comma 6, prevede che in caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Spetterà ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate disciplinare i tempi e le modalità attuative della presente disposizione.

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono inoltre stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati.

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis all'art. 2 del Dlgs n. 127 del 2015, limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori viene introdotto l'obbligo, dal 1° luglio 2018, di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti emessi e ricevuti di ammontare superiore a 500 euro è prevista una riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (art. 57 del Dpr n. 633 del 1972 e 43 del Dpr n. 600 del 1973).

La riduzione non si applica ai soggetti che esercitano anche attività di commercio al minuto e assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del Dlgs n. 127 del 2015.

Per professionisti e imprese in contabilità semplificata, la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi, nell'ambito del programma di assistenza on line dell'Agenzia delle Entrate, consente di ottenere:

- le informazioni per la predisposizione della liquidazione periodica Iva;
- una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi;
- le bozze F24 delle imposte da pagare o compensare.

I suddetti soggetti sono inoltre, esonerati dalla tenuta dei registri Iva delle fatture e dei corrispettivi. Spetterà a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate disciplinare le modalità attuative della presente disposizione.

Viene inoltre, prorogata di un anno (e quindi fino al 31 dicembre 2018), la validità dell'opzione esercitata dalle imprese della Gdo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri – distinti per ciascun punto vendita – delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

In merito alla decorrenza, l'art. 77 prevede che le disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. L'obbligo della fattura elettronica si applica anticipatamente, alle fatture emesse dal 1° luglio 2018 per:

- cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburante per motori;
- prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una Pa.

**Articolo 78 - Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali**

Per taluni prodotti ad alto rischio di frode Iva (prodotti carburanti o combustibili destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato ai sensi del Testo unico accise, la norma prevede, al primo comma, che l'estrazione dal deposito e l'immissione in consumo devono essere subordinate al versamento dell'imposta sul valore aggiunto, con modello F24, da parte di colui che estrae il bene, senza possibilità di compensazione.

È previsto che la base imponibile, comprensiva dell'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito, ed è aumentata dell'importo, se non già compreso, relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

La disposizione dettata dal comma 2 prevede che, al fine di poter immettere in consumo il bene, la ricevuta di versamento debba essere consegnata dall'estrattore al gestore del deposito e, nel caso in cui manchi tale ricevuta, la norma sancisce la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell'Iva.

Il comma 3 prevede la non applicazione dell'Iva sulle cessioni dei prodotti in argomento, che intervengono durante la loro giacenza nei depositi fiscali.

La disposizione dettata dal comma 4 mira ad evitare che gli operatori che intendano non versare l'Iva al momento dell'estrazione, preconstituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi Iva, la quale prevede che all'atto dell'estrazione, l'imposta si applichi con l'inversione contabile.

È previsto, infine, che le disposizioni dell'articolo in esame entrano in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2018.

Articolo 79 omissis**Articolo 80 - Smaltimento contenzioso tributario di legittimità**

Le disposizioni dell'articolo in esame detta la disciplina per agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di Cassazione.

In particolare, l'articolo detta le modalità per la nomina dei magistrati ausiliari destinati a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i predetti procedimenti.

Articolo 81 - Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (*Mutual Agreement Procedures – Map*)

La disposizione è finalizzata a garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle Entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, mediante la predisposizione di un piano operativo quinquennale, con riferimento alla trattazione delle procedure amichevoli internazionali.

A tal fine, la norma autorizza l'Agenzia, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari.

Articolo 82 - Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

L'articolo in esame riduce da 10.000,00 euro a 5.000,00 euro la soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare, attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante, a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle.

Il comma 2 aumenta da 30 a 60 gg. il termine entro il quale, in caso di esito positivo della verifica in parola, i soggetti pubblici dovranno sospendere il pagamento per consentire il pignoramento da parte dell'agente della riscossione.

Il comma 3 stabilisce, infine, che le nuove previsioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018.

**Articolo 83 - Sospensione deleghe di pagamento**

Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, la norma in commento, aggiungendo il comma 49-ter, nell'art. 37 del DI n. 223 del 2016, limita a trenta giorni il tempo di sospensione al fine di circoscrivere il periodo di non esecutività della delega di pagamento che presentano profili di rischio.

Nel caso in cui dall'esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali procedere al controllo del corretto utilizzo del credito.

Articolo 85 - Interessi passivi

In materia di deducibilità degli interessi passivi, ai fini del calcolo del risultato operativo lordo, di cui all'art. 96 del Tuir, la norma elimina l'ultimo periodo del secondo comma e, di conseguenza, non si dovrà più tenere conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate.

Articolo 86 - Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica

La norma esenta dall'imposta di bollo le copie degli assegni presentati all'incasso in forma elettronica e non andati a buon fine.

Articolo 87 - Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

La disposizione di cui al comma 1, dell'articolo in esame, prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate, posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, di cui all'articolo 5 del Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

La nuova disposizione, pertanto, prevede il termine del 30 giugno 2018 entro il quale occorre redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa, nel caso in cui si opti per il pagamento rateale, e la data del 1° gennaio 2018 come termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

La disciplina dettata dal comma 2 prevede la misura dell'imposta sostitutiva all'8 per cento sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.

Articolo 88 - Modifica del regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa

La disposizione uniforma e semplifica il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione. Il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate è sempre stato (dalla riforma del 1998, Dlgs 21 novembre 1997, n. 461) più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi rivenienti da partecipazioni non qualificate ma, le ultime modifiche normative, avevano di fatto reso superiore la tassazione su questi ultimi.

Pertanto, la disposizione estende l'imposizione sostitutiva anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un'unica ed indistinta massa all'interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze. Viene, quindi, eliminato l'obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate.



Tributario

Il contribuente può optare per i cd. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito anche per le partecipazioni qualificate, ivi incluse quelle in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata per le quali sia stata dimostrata, tramite apposito interpello, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir.

Il comma 7 statuisce una norma transitoria, volta a non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017. In particolare, viene disposto che, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al Dm 26 maggio 2017. Tali utili, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

Con riferimento all'entrata in vigore delle modifiche, il comma 8 dispone che le stesse si applichino con riferimento:

- ai redditi di capitale (dividendi) percepiti a partire dal 1° gennaio 2018;
- ai redditi diversi (plusvalenze) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 91 - Differimento dell'Iri

La norma in esame posticipa al 2018 la disciplina relativa all'imposta sul reddito delle imprese (Iri), che prevede la tassazione con l'aliquota proporzionale al 24%, del reddito di impresa delle imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate in regime di contabilità ordinaria.

Definizione agevolata ruoli 2017 - Modelli**Sintesi**

Si ricorda che:

- la "rottamazione" dei ruoli potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,
- possono accedere nuovamente alla "rottamazione" anche i contribuenti ai quali è stata respinta la domanda, perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, relative ad una dilazione in corso al 24 ottobre 2016.

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione i modelli relativi alle suddette definizioni agevolate dei ruoli.

Estensione della definizione agevolata dei ruoli

La definizione agevolata dei ruoli (la c.d. rottamazione) potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, mentre la precedente definizione comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016 (vedi ns. circ. n. 174/2017).

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che, sul proprio portale web www.agenziaentrate.riscossione.gov.it, è disponibile:

- il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest'anno.

Chi aderisce dovrà pagare l'importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.



Tributario

Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione, compilando l'apposito modello DA-2017, il quale può essere presentato agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure, per chi ha una casella di posta elettronica certificata (Pec), inviato insieme alla copia del documento di identità all'indirizzo Pec della Direzione regionale di riferimento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Entro il 30 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve inviare la comunicazione con l'importo da versare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello.

L'importo dovuto potrà essere corrisposto in unica soluzione (luglio 2018) oppure a rate, fino ad un massimo di 5, con scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata con scadenza a febbraio 2019.

Entro il 31 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

Definizione agevolata dei ruoli/differimento scadenza rate

Possono accedere nuovamente alla "rottamazione" dei ruoli i debitori che in precedenza si sono visti respingere la domanda, perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, relative ad una dilazione in corso al 24 ottobre 2016 (vedi ns. circ. n. 174/2017).

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che, sul proprio portale web www.agenziaentrateriscossione.gov.it, è disponibile:

- il modello destinato ai suddetti debitori che intendono presentare una nuova domanda di adesione.

In tal caso, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata, compilando l'apposito modello DA-R, che si allega per opportuna conoscenza.

Chi possiede una casella di posta elettronica certificata (Pec) può inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all'indirizzo Pec della Direzione regionale di riferimento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure, in alternativa, consegnandolo direttamente agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Gli interessati devono versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione.

Ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione, pertanto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare:

- entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l'importo relativo al debito pregresso non versato, il quale dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018;
- il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo dovuto per la "rottamazione" e le scadenze per il relativo pagamento, che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.

Proroga a novembre 2017

Chi ha aderito alla precedente definizione agevolata dei ruoli, ma non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017, può mettersi in regola, senza perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando l'importo dovuto entro il 30 novembre 2017, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall'agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.

Modalità di pagamento

I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- il portale web www.agenziaentrateriscossione.gov.it;



Tributario

- la App EquiClick;
- gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche mediante la compensazione con i crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione;
- gli sportelli bancari e gli uffici postali;
- l'home banking;
- i punti Sisal e Lottomatica;
- i tabaccai convenzionati con Banca 5;
- gli sportelli bancomat (Atm) che hanno aderito ai servizi CBILL e gli sportelli postamat (Atm) di Poste italiane.

Diritti di accesso a banca dati "on-line" - Aliquota Iva ridotta Risoluzione n. 120 dell'Agenzia delle Entrate del 28 settembre 2017

Sintesi

Si applica l'aliquota Iva del 4% agli abbonamenti alle banche dati on line, che consentono di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice Isbn o Issn.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 120 del 28 settembre 2017, recante: "Interpello ordinario (Art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Aliquota Iva del 4 per cento - Diritti di accesso a banca dati "on line" - n. 18, tabella A, parte II, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633".

Con la risoluzione in esame viene chiarita l'applicabilità dell'aliquota ridotta Iva del 4% agli abbonamenti alle banche dati on line, che consentono di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice Isbn o Issn.

Rispondendo ad un interpello, l'amministrazione finanziaria giunge a tale conclusione partendo dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 667, L n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha equiparato, ai fini Iva, le pubblicazioni veicolate tramite mezzi di comunicazione elettronica ai prodotti editoriali cartacei (giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici) che già scontano l'aliquota Iva del 4%.

Secondo la citata disposizione, infatti, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, tutte le pubblicazioni veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica, purché identificate da codice Isbn o Issn (codice adottato a livello internazionale che consente un'identificazione univoca del prodotto editoriale).

I servizi aggiuntivi offerti dalle banche dati agli utenti, quali ricerche e commenti, non costituiscono un valore aggiunto dal punto di vista del consumatore.

Tali funzionalità sono offerte infatti gratuitamente agli utenti, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto di abbonamento, tant'è che possono essere fruite anche tramite altri comuni motori di ricerca.



Locazioni brevi - Analisi dei chiarimenti Circolare n. 24 dell'Agencia delle Entrate del 12 ottobre 2017

Sintesi

In caso di apposita opzione, si applica la cedolare secca, con aliquota pari al 21%, ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017.

Con la presente circolare si analizzano i principali chiarimenti forniti sul tema dall'Agencia delle Entrate con la circolare n. 24/2017, tra i quali si segnalano i seguenti:

- *la forma libera dello schema contrattuale per indicare gli elementi del contratto di locazione breve,*
- *il contratto di locazione può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, oltre che la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, i quali, seppure non contemplati dalla norma, risultano strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile.*

Facendo seguito alla nostra circolare n. 170/2017, in merito ai chiarimenti forniti dall'Agencia delle Entrate sulla disciplina fiscale delle locazioni breve, di seguito si illustrano in modo dettagliato le principali questioni esaminate dall'Agencia delle Entrate.

Contratto di locazione breve - Definizione

Per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, ai quali sono equiparati i contratti di sublocazione e i contratti di concessione in godimento dell'immobile stipulati dal comodatario, aventi medesima durata.

La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Schema contrattuale

I contratti di locazione breve sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell'oggetto e della durata; non è richiesta l'adozione di un particolare schema contrattuale per indicare gli elementi del contratto, vale a dire i contraenti, l'oggetto (l'immobile e eventuali prestazioni accessorie), la durata e il corrispettivo.

Oggetto

Gli immobili posti in locazione devono essere situati in Italia e, considerato che detti immobili devono essere a destinazione residenziale (finalità abitative), la locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.), nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell'abitazione.

Il contratto di locazione può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, i quali sono ritenuti strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, oltre che altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile come, ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, i quali, seppure non contemplati dalla norma, risultano strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile.

La disciplina in esame non è invece applicabile nell'ipotesi in cui, insieme alla messa a disposizione dell'abitazione, vengano forniti servizi aggiuntivi non compatibili con il semplice contratto di locazione quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

Durata del contratto

La locazione breve non deve avere una durata superiore a 30 giorni.



Tributario

Tale termine deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale e, quindi, anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando, tuttavia, che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni, devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Contratti stipulati tramite intermediari - Individuazione degli intermediari

Per l'individuazione degli intermediari coinvolti nella stipula dei contratti di locazione breve, la disciplina in esame attribuisce un ruolo particolare ai soggetti che intermediano la conclusione del contratto o che intervengono nella fase del pagamento, sia nel caso in cui essi siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia sia nel caso in cui non siano residenti e siano privi di una stabile organizzazione nello Stato.

Sono destinatari degli obblighi introdotti dalla disciplina non solo coloro che esercitano la professione di mediatore, soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Cciaa, ma più genericamente tutti coloro attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, coloro che, in via abituale anche se non esclusiva, attraverso l'offerta di strumenti tecnici e informatici, intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e conduttore.

È irrilevante la forma giuridica del soggetto che svolge l'attività di intermediazione, potendo questa essere svolta sia in forma individuale che in forma associata, così come non rileva la condizione di residente o meno del soggetto che svolge detta attività, né la modalità con cui l'attività è svolta, potendo questa riferirsi a contratti di locazione breve stipulati on-line e a contratti stipulati off-line.

Adempimenti a carico degli intermediari

Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, gli intermediari sono tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti:

- se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare i dati ad essi relativi, individuati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 (vedi ns. circ. n. 126/2017) e conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate;
- se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare una ritenuta nella misura del 21 per cento e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi medesimi.

Gli intermediari che intervengono nella conclusione del contratto sono tenuti a richiedere i dati previsti dal citato provvedimento, ma non sono tenuti a verificarne l'autenticità e, quindi, la responsabilità circa la loro veridicità ricade sul locatore.

La comunicazione dei dati e la effettuazione della ritenuta devono essere posti in essere dall'intermediario, al quale il locatore ha affidato l'incarico, anche nel caso in cui questi si avvalga a sua volta di altri intermediari.

Così, ad esempio, nel caso in cui l'agenzia immobiliare, che abbia ricevuto dal proprietario dell'immobile l'incarico di locarlo, inserisce l'offerta di locazione su una piattaforma on line, qualora il contratto sia concluso per il tramite della piattaforma, essa è tenuta a comunicare i relativi dati e ad effettuare la ritenuta se interviene nel pagamento del contratto.

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione dei dati (nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile), sussiste l'obbligo per gli intermediari che forniscono un supporto professionale o tecnico informatico, nella fase del perfezionamento dell'accordo, a trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite.

Quindi, l'intermediario è tenuto alla comunicazione dei dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l'intermediario stesso o aderendo alla offerta di locazione tramite la piattaforma on-line. Se il locatore si avvale dell'intermediario solo per proporre l'immobile in locazione, ma il conduttore comunica direttamente al locatore l'accettazione della proposta, l'intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto, in quanto ha solo contribuito a mettere in contatto le parti, rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell'accordo.

I dati devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di recesso dal contratto di locazione breve, gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto e, nel caso in cui il recesso è esercitato successivamente all'adempimento dell'obbligo di trasmissione, l'intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall'Agenzia.



Tributario

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve, di cui l'intermediario dispone, è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Applicazione della ritenuta

Gli intermediari, che intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve, effettuano, all'atto del pagamento al beneficiario (locatore), un prelievo del 21 per cento, a titolo di ritenuta da versare all'erario, sul relativo ammontare lordo.

Ai fini dei contratti in esame, caratterizzati per definizione normativa anche dalla eventuale fornitura di prestazioni accessorie, devono ritenersi incluse nel corrispettivo lordo anche le somme eventualmente addebitate a titolo forfettario per tali prestazioni.

In caso di pagamento mediante assegno bancario intestato al locatore, l'intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie su cui operare la ritenuta, non è tenuto a tale adempimento anche se l'assegno è consegnato al locatore per il suo tramite.

In caso, invece, di pagamento del canone mediante carte di pagamento (carte di credito, di debito, prepagate) gli intermediari autorizzati (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste italiane spa), nonché le società che offrono servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro in Internet (ad es. PayPal), non svolgendo attività di intermediazione, non sono tenuti ad operare la ritenuta che deve eventualmente essere effettuata dall'intermediario che incassa il canone o interviene nel pagamento.

Tale ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è operata.

Gli intermediari sono tenuti, inoltre, a certificare e dichiarare le ritenute operate mediante la certificazione unica.

Nel caso di recesso dal contratto, se la ritenuta è stata già operata dall'intermediario, può essere recuperata dal locatore in sede di dichiarazione dei redditi o chiesta a rimborso, mentre può essere restituita al locatore e recuperata dall'intermediario in compensazione se la disdetta del contratto è antecedente alla certificazione della ritenuta stessa.

La mancata applicazione della ritenuta, da parte dell'intermediario, è punita con la sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, fermo restando il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

A tale riguardo, tenuto conto delle difficoltà di natura gestionale che gli operatori possono aver incontrato nella effettuazione degli adempimenti relativi alle ritenute, come già anticipato nella nostra circolare n. 170/2017, l'Amministrazione finanziaria rende noto che potrà escludere l'applicazione delle sanzioni in relazione alla omessa effettuazione delle ritenute fino all'11 settembre 2017.

Gli intermediari saranno, invece, sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre 2017 e da versare entro il 16 ottobre 2017.

Resta, comunque, fermo per gli intermediari che hanno applicato la ritenuta, pur in assenza del provvedimento sopraccitato, l'obbligo di effettuare il versamento all'Erario entro il 16 del mese successivo.

Conservazione dei dati

Gli intermediari, che intervengono nella stipula del contratto e/o nell'incasso dei canoni o corrispettivi, sono tenuti alla conservazione degli elementi posti a base delle informazioni da comunicare e dei dati dei pagamenti in cui sono intervenuti o dei corrispettivi incassati, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Gli adempimenti in esame sono effettuati da tutti gli intermediari compresi quelli fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato.

Tali soggetti:

- se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi di comunicazione per il tramite della stabile organizzazione;
- se risultano privi di stabile organizzazione in Italia, si avvalgono di un rappresentante fiscale, in qualità di responsabile d'imposta, il quale provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso.



Regime fiscale dei contratti di locazione breve

Il reddito derivante dai contratti in esame può essere assoggettato, per opzione del locatore, all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle eventuali imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, laddove registrato.

Il predetto regime opzionale, già applicabile ai redditi fondiari derivanti dalle locazioni anche di breve durata, risulta ora esteso ai redditi diversi derivanti dai contratti di sublocazioni e ai contratti stipulati dal comodatario per la concessione a terzi del godimento dell'immobile abitativo.

Per la sublocazione, l'applicazione della cedolare secca non modifica la qualificazione reddituale dei proventi derivanti da tale contratto.

Relativamente, invece, alla concessione in godimento dell'immobile da parte del comodatario, per effetto delle nuove disposizioni che prevedono l'applicazione della ritenuta in capo al comodatario, il comodante resta titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell'immobile oggetto di comodato, mentre il comodatario/locatore diventa titolare del reddito derivante dal contratto di concessione in godimento qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione.

Poiché con il contratto di sublocazione o di comodato non si trasferisce al sublocatore ovvero al comodatario la titolarità del reddito fondiario, che resta in capo al soggetto titolare del diritto reale sul bene (diritto di proprietà o altro diritto reale), ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, non mutano gli obblighi dichiarativi in capo alle parti.

Qualora il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei proprietari e, conseguentemente, la ritenuta sia stata operata e certificata solo nei confronti di quest'ultimo, solo il comproprietario che ha stipulato il contratto di locazione potrà scomputare la ritenuta subita dal proprio reddito complessivo o chiedere il rimborso della maggior ritenuta subita sulla quota di reddito a lui non imputabile, qualora non abbia capienza per scomputarla dall'imposta dovuta dal reddito complessivo.

Gli altri comproprietari, invece, dovranno assoggettare a tassazione il reddito ad essi imputabile pro-quota in sede di dichiarazione applicando la cedolare secca o il regime ordinario di tassazione.

Trattamento di fine mandato (Tfm) - Rinuncia da parte degli amministratori Risoluzione n. 124 dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2017

Sintesi

Il trattamento di fine mandato (Tfm) è un'indennità che la società può corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato, il cui ammontare è determinato attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante delibera assembleare dei soci.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare alla rinuncia, da parte di amministratori sia soci che non soci, alle quote di Tfm accantonate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 124 del 13 ottobre 2017, recante: "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Rinuncia al trattamento di fine mandato (Tfm) da parte degli amministratori - Ambito di applicazione dell'articolo 88, comma 4-bis, del Tuir".

Il trattamento di fine mandato (Tfm) è un'indennità che la società può corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato, il cui ammontare è determinato attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante delibera assembleare dei soci.



Tributario

Per la deducibilità ai fini Ires degli accantonamenti per l'erogazione del Tfm, si applica la disciplina che consente la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto, cioè le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dovute in relazione agli uffici di amministratore (art. 105, co. 4, Tuir).

Gli accantonamenti al fondo per il Tfm sono fiscalmente deducibili in base al principio di competenza, prescindendo dal momento in cui l'indennità sia effettivamente pagata.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare alla rinuncia, da parte di amministratori sia soci che non soci, alle quote di Tfm accantonate.

Rinuncia al Tfm da parte degli amministratori soci

Nel caso della rinuncia al Tfm da parte degli amministratori soci, è qualificata fiscalmente come "apporto" la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito.

A tal fine, è previsto l'obbligo per il socio di fornire alla partecipata una comunicazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto estero di natura equivalente, relativa al valore fiscale del credito e, in assenza di tale comunicazione, il medesimo valore fiscale è assunto pari a zero, con la conseguenza che il debitore assoggetta a tassazione tutta la sopravvenienza attiva.

Nel caso di specie, quindi, se sussiste la volontà degli amministratori soci di apportare, attraverso la rinuncia alle quote di Tfm accantonate dalla società srl, nuove risorse al patrimonio della partecipata e si è in presenza di crediti per il Tfm dovuto a persone fisiche non esercenti un'attività di impresa, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva, (art. 88, co. 4-bis, Tuir).

Non è necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia (articolo 88, comma 4-bis, secondo periodo), non potendosi verificare quelle distorsioni, dovute appunto alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale, che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili soltanto in presenza di un'attività di impresa.

Rinuncia al Tfm da parte degli amministratori non soci

Nel caso, invece, di rinuncia al Tfm da parte degli amministratori non soci, si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio o in precedenti esercizi (art. 88, co. 1, Tuir).

Pertanto, a seguito della rinuncia degli amministratori non soci, se la società istante ha dedotto le quote di Tfm accantonate, dovrà assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva, mentre, in caso contrario, la rinuncia non avrà effetto fiscale.

Rilevanza reddituale in capo agli amministratori (soci e non soci) della rinuncia al Tfm

Il trattamento di fine mandato derivante dall'ufficio di amministratore è riconducibile ai redditi assimilati di lavoro dipendente, sempreché gli uffici non rientrino nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, nel qual caso, detti compensi sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale.

In entrambi i casi, la tassazione del Tfm, sia come reddito assimilato al lavoro dipendente sia come reddito professionale, segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione.

Richiamando alcune recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione sul tema, viene sottolineata la tassabilità in capo al socio rinunciario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato in favore della società, e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest'ultima di operare la ritenuta.

In questo modo è possibile evitare il "salto di imposta" che si verrebbe a determinare a fronte dell'intassabilità della rinuncia al credito in capo alla società ed in capo al socio in presenza di un reddito tassabile in base al principio di cassa.

Pertanto, nel caso di rinuncia da parte degli amministratori soci alle quote di Tfm accantonate dalla società srl, con la



Tributario

conseguente loro patrimonializzazione, i crediti rinunciati, che si intendono giuridicamente incassati, dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società.

Con riferimento, invece, alla rinuncia operata dagli amministratori non soci, sarà la società ad assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al Tfm, nei limiti in cui abbia dedotto gli accantonamenti effettuati in passato.

Per gli amministratori non soci, in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della partecipazione, il principio del cosiddetto incasso giuridico non si applica ed essi non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.

Disposizioni urgenti in materia finanziaria - Definizione agevolata dei ruoli Estensione split payment - Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari Sterilizzazione incremento aliquote Iva - Decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017

Sintesi

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2018.

Tra le novità più importanti in materia fiscale si segnalano:

- l'estensione della "rottamazione delle cartelle" ai ruoli affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
- la possibilità di accedere alla "rottamazione delle cartelle" per i ruoli affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 per i soggetti esclusi a causa del mancato versamento delle rate in scadenza tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2016;
- l'estensione dello split payment dal 1° gennaio 2018 ad altre categorie di soggetti.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017 il decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", collegato alla manovra di bilancio 2018, di cui contiene parte delle coperture.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni in materia fiscale.

Definizione agevolata dei ruoli/differimento scadenza rate (articolo 1)

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive; la definizione è subordinata al pagamento integrale:

- a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capi-tale e interessi;
- b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento (per un esame completo vedi ns. circ. n. 183/2016).

Con il provvedimento in esame viene consentito al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei ruoli, scaduti a luglio e settembre 2017.



Tributario

Possono accedere alla definizione agevolata dei ruoli i debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze, perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018, in un'unica soluzione, le rate non corrisposte dei piani di dilazione oppure in un numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2018.

In caso di mancato versamento l'istanza è improcedibile.

Estensione della definizione agevolata dei ruoli

La definizione potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente definizione comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016).

Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

La definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 potrà essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Estensione split payment a tutte le società controllate dalla Pa (articolo 3)

I fornitori delle Pa devono indicare l'Iva in fattura, senza però incassarla, in quanto è la Pa che provvede a versarla direttamente all'Erario (il cosiddetto split payment).

Il meccanismo dello split payment viene esteso a tutte le società controllate dalla Pa.

In particolare, vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.

Spetterà ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame, definire le modalità di attuazione delle suddette disposizioni che si applicheranno alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia audiovisivo (articolo 4)

È prevista l'attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative (vedi ns. circ. n. 121/2017).

La norma in esame, derogando alla disposizione originaria che demanda ad un apposito Dpcm, stabilisce l'ammontare delle risorse a disposizione per il 2018.

Inoltre, è previsto, in via transitoria, che una quota dello stanziamento del 2018 sia destinata al riconoscimento del credito d'imposta su investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche on-line effettuata a decorrere dal 24 giugno al 31 dicembre 2017.

**Sterilizzazione incremento aliquote Iva per l'anno 2018 (articolo 5)**

Viene modificata la disposizione sull'aumento delle aliquote Iva previsto a decorrere dall'anno 2018 (art. 1, comma 718, L. n. 190/2014 - legge finanziaria 2015).

In particolare, l'aliquota Iva del 10% sarà incrementata di 1,14 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2018 (anziché di 1,5 punti percentuali) e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (anziché di 0,5 punti percentuali).

**Ristrutturazione abitazione principale - Contratto di mutuo ipotecario
Interessi passivi - Detraibilità in capo al coniuge superstite
Risoluzione n. 129 dell'Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2017****Sintesi**

Il coniuge superstite cointestatario, insieme all'altro coniuge defunto, del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, avendo anche provveduto ad accollarsi l'intero mutuo, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 129 del 18 ottobre 2017, recante: "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Interessi passivi derivanti da contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell'abitazione principale - Detraibilità in capo al coniuge superstite".

È prevista infatti la detraibilità, nella misura del 19% e per un ammontare complessivo non superiore ad euro 2.582,28, di interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione dell'abitazione principale (art. 15, co. 1-ter, Tuir).

Le condizioni e le modalità applicative della detrazione in esame sono individuate dal decreto ministeriale n. 311 del 30 luglio 1999, il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che: "(...) per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di cui all'art. 31, comma primo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora trasfuso nell'art. 3 del Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.)" ovvero gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La suddetta detrazione, tuttavia, è vincolata ad alcune condizioni, quali:

- l'unità immobiliare, che si costruisce, deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- i lavori di costruzione devono essere ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga;
- il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti all'inizio dei lavori di costruzione ovvero nei diciotto mesi successivi.

La destinazione del mutuo ipotecario al finanziamento della costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale deve risultare dal contratto stesso o, in mancanza, dalla dichiarazione resa dall'istituto bancario o, in via residuale, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la propria circolare n. 122/1999, ribadisce che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo.



Tributario

Sebbene tale orientamento sia stato fornito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, con la risoluzione in esame l'amministrazione finanziaria ritiene che, per motivi di coerenza e sistematicità, lo stesso principio possa applicarsi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l'abitazione principale.

Pertanto, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa, il coniuge superstite cointestatario, insieme all'altro coniuge defunto, del mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, avendo anche provveduto ad accollarsi l'intero mutuo, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti.

Iva – Prodotti a base di farina di legumi - Aliquota ridotta al 4% Risoluzione n. 130/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2017

Sintesi

L'aliquota Iva ridotta al 4% si applica alle cessioni dei prodotti alimentari a base di farina di legumi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 130 del 18 ottobre 2017, recante: "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 società XY spa – Applicazione dell'aliquota Iva ridotta, prevista dal n. 15 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633".

Con la risoluzione in esame l'Agenzia ha fornito importanti chiarimenti circa l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta, nella misura del 4%, alle cessioni dei prodotti alimentari a base di farina di legumi (art. 15, Tabella A, parte II, Dpr n. 633/1972).

Secondo l'Amministrazione finanziaria un prodotto a base di farina di legumi, fabbricato seguendo le stesse tecniche utilizzate per la preparazione della pasta a base di semola o farina di grano e di quella senza glutine, possiede quelle stesse caratteristiche che gli consentono l'ingresso nella "più generica voce "Paste alimentari" e pertanto, alle cessioni del prodotto in esame è applicabile l'aliquota Iva nella misura del 4%".

Infedele dichiarazione - Errori sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito - Circostanza attenuante - Ravvedimento operoso Risoluzione n. 131 dell'Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2017

Sintesi

Un contribuente può applicare autonomamente, nell'ambito del ravvedimento operoso, la circostanza attenuante, che prevede la riduzione di un terzo della sanzione base, solo qualora si sia in presenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito rilevato in un'annualità dall'amministrazione finanziaria e reiterato in più periodi d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 131 del 23 ottobre 2017, recante: "Consulenza giuridica. Infedele dichiarazione – Errori sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito – Sanzione – Circostanza attenuante – Applicabilità del ravvedimento operoso – Articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".



Tributario

Nell'ambito della disciplina dell'infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, sono previste due "circostanze attenuanti", che si applicano solo qualora il contribuente non abbia posto in essere condotte fraudolente.

In particolare, è disposta la riduzione di un terzo della sanzione base (dal 90 al 180%) se, alternativamente:

- la maggiore imposta o il minore credito accertati siano complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000;
- l'infedeltà sia conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente (art. 1, co. 4, Dlgs n. 471/2017).

Durante un'attività istruttoria nei confronti di una società, l'amministrazione finanziaria ha rilevato la non corretta deduzione, per più anni d'imposta, degli accantonamenti relativi alle spese di gestione di tratte autostradali (art. 107, comma 2, Tuir in materia di altri accantonamenti).

La violazione, riferita a "errore legato all'imputazione temporale di elementi negativi di reddito", ha determinato, per la prima annualità in cui è stata rilevata, l'emissione di un avviso di accertamento, con il quale è stata comminata la sanzione per infedele dichiarazione, ridotta di un terzo (articolo 1, comma 4, Dlgs n. 471/1997).

Poiché il medesimo errore è stato commesso anche in periodi d'imposta successivi a quello oggetto di accertamento, con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto possibile per la società in esame il ravvedimento, usufruendo della stessa sanzione ridotta prevista per la prima annualità dell'avviso di accertamento.

Super e iper-ammortamento - Beni acquisiti in leasing Risoluzione n. 132 dell'Agenzia delle Entrate del 24 ottobre 2017

Sintesi

A favore dei soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali sono previste due agevolazioni, cioè la maggiorazione del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e/o dei canoni di leasing (super e iper-ammortamento).

La risoluzione in esame fornisce chiarimenti in merito alla spettanza del super/iper ammortamento nell'ipotesi in cui l'investitore, entro il 31 dicembre 2017, effettui l'ordine, accettato dal fornitore, e versi un acconto del 20 per cento del costo di acquisizione per "bloccare" il bene e, dopo tale data, scelga di acquisire il bene stesso tramite locazione finanziaria, facendolo acquistare da una società di leasing.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 132 del 24 ottobre 2017, recante: "Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing - Ulteriori chiarimenti sull'effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno e il 30 settembre 2018 - Articolo 1, commi 8 e 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

Si ricorda che:

- ▶ la legge di stabilità 2016 ha introdotto, per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi, effettuati entro il 31 dicembre 2016, il cosiddetto "super ammortamento", consistente nella possibilità per l'imprenditore e il lavoratore autonomo di migliorare il costo di acquisizione del 40 per cento, ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (vedi ns. circ. nn. 158 e 85/2016). La predetta agevolazione è stata prorogata, tranne che per taluni mezzi di trasporto a motore, dalla legge di bilancio 2017, in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:
 - il relativo ordine risulti accettato dal venditore
- e
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (vedi ns. circ. n. 184/2016);



Tributario

- ▶ la legge di bilancio 2017 ha introdotto una specifica agevolazione per alcune tipologie di beni materiali strumentali nuovi ("iper-ammortamento"). L'agevolazione, fruibile solo da soggetti titolari di reddito di impresa, consiste in una maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile di specifici beni elencati nell'allegato A alla legge di bilancio 2017. Il suddetto iper-ammortamento include gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (vedi ns. circ. n. 150/2017).

Riguardo alla proroga, in via condizionata, della maggiorazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l'iper ammortamento), nel richiamare la propria circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che:

- per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle due citate condizioni risulta relativamente semplice in quanto, sia il momento dell'accettazione dell'ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2017, sono momenti temporali agevolmente individuabili;
- per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere sottoscritto, da entrambe le parti, il relativo contratto di leasing e, inoltre, deve essere avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell'investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni in tema di super e iper-ammortamento, in relazione ad investimenti effettuati entro il 30 giugno e il 30 settembre 2018, nell'ipotesi in cui, dopo aver effettuato l'ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l'investitore decida, successivamente a successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing, secondo particolari modalità.

Nell'ipotesi di compensazione dell'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, l'investitore può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20 per cento.

Alla data prevista dalla norma esiste, pertanto, sia l'impegno all'acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell'investitore.

Risulta, invece, irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l'impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l'acconto, a seguito della compensazione, si "trasformi" sostanzialmente in un maxicanone.

Nell'ipotesi, invece, della restituzione da parte del fornitore dell'acconto versato, l'investitore può, ugualmente fruire della maggiorazione, a condizione, però, che in sede di restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing, venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

Iva - Estrazione beni da deposito Iva - Attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate - Codici tributo - Istituzione Risoluzione n. 133 dell'Agenzia delle Entrate del 24 ottobre 2017

Sintesi

Per l'estrazione dei beni dal deposito Iva, nei casi previsti, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni, a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate.



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 133 del 24 ottobre 2017, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24", delle somme dovute a titolo d'imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331".

Nei casi ivi previsti, per l'estrazione dei beni dal deposito Iva l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa (per un esame completo vedi ns. circ. n. 158/2016).

A tal fine, con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45 del 7 aprile 2017 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento spontaneo della suddetta imposta (vedi ns. circ. n. 73/2017).

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni, a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

I codici tributo sono i seguenti:

- "9974" denominato "Estrazione beni deposito Iva - Recupero dell'Iva dovuta e relativi interessi - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993 e art. 2 Dm 23/2/2017";
- "9975" denominato "Estrazione beni deposito Iva - Sanzione per omesso versamento Iva - Art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993".

Impresa familiare - Imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente Risoluzione n. 134 dell'Agenzia delle Entrate del 26 ottobre 2017

Sintesi

Il reddito spettante ad un convivente di fatto, che presta la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, è imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 134 del 26 ottobre 2017, recante: "Imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente – Art. 5, Tuir, legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 230-ter cc".

I redditi dell'impresa familiare sono imputati limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (art. 5, co. 4, Tuir, recante la disciplina fiscale dei redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile).

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in cui un contribuente chiedeva chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale di un'impresa familiare, risultante da un atto notarile con cui si attestava l'inserimento, nell'impresa medesima, del convivente di fatto.

In particolare, il contribuente dichiarava di essersi avvalso della L. n. 76/2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplinato il regime delle convivenze di fatto, la cui definizione è contenuta nell'art. 1, comma 36, ovvero "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".



Tributario

L'Agenzia delle Entrate precisa che la suddetta legge è intervenuta altresì sulla disciplina dell'impresa familiare, in una duplice direzione:

- da un lato, estendendo alle unioni civili la disciplina civilistica dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del cc (mediante il rinvio contenuto nell'art. 1 comma 13 all'intero capo VI del titolo VI del libro primo del cc);
- dall'altro introducendo nel codice civile, l'articolo 230-ter, rubricato "Diritti del convivente", recante la regolamentazione delle prestazioni di lavoro rese in favore del convivente more uxorio. Tale ultima norma riconosce "al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente (...) il diritto di partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato". Elementi costitutivi della fattispecie delineata dall'art. 230-ter del codice civile sono:
- il rapporto di convivenza;
- lo svolgimento stabile di prestazioni di lavoro;
- l'esistenza di un'impresa cui risulti connessa la prestazione lavorativa.

L'Agenzia pone in evidenza il fatto che il citato art. 5, comma 4, Tuir richiama solo l'art. 230-bis del codice civile e non anche l'art. 230-ter del medesimo codice, che reca la specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all'impresa dell'altro convivente.

Tuttavia, il riferimento alla "partecipazione agli utili dell'impresa familiare" spettanti al convivente, contenuto nell'art. 230-ter, consente di applicare anche a questa fattispecie i principi generali che hanno portato alla collocazione dell'impresa familiare all'interno dell'articolo 5, Tuir.

Aiuto alla crescita economica (Ace) - Disciplina antielusiva - Chiarimenti Circolare n. 26/E dell'Agenzia delle Entrate del 26 ottobre 2017

Sintesi

L'aiuto alla crescita economica (Ace) è stato introdotto con l'obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.

È stato modificato l'ambito di applicazione della disciplina antielusiva Ace anche per adeguarla alla funzione di cautela fiscale propria della norma generale contenuta nello Statuto del contribuente.

L'immediata sterilizzazione dell'Ace opera in presenza di:

- conferimenti in denaro;
- acquisizione di partecipazioni e aziende;
- incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (per un esame completo vedi ns. circ. n. 148/2017).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla decorrenza della nuova disciplina antielusiva sopra illustrata.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 26 del 26 ottobre 2017, recante: "Nuovo regime di determinazione dell'agevolazione Ace".

Si ricorda che:

- l'aiuto alla crescita economica (Ace) è stato introdotto con l'obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio;



Tributario

- per le modalità di calcolo della base Ace per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione) dall'esercizio 2016, le imprese Irpef in contabilità ordinaria determinano la base Ace come sommatoria di due elementi:
 - differenze positiva tra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2010;
 - incremento patrimoniale dal 2016 e determinato secondo le regole Ires (la legge di bilancio 2017 ha equiparato, a decorrere dal 2016, il regime di determinazione Ace per i predetti soggetti a quello previsto per i soggetti Ires, il cosiddetto criterio incrementale);
- è stato modificato l'ambito di applicazione della disciplina antielusiva Ace anche per adeguarla alla funzione di cautela fiscale propria della norma generale contenuta nello Statuto del contribuente (art. 10-bis, L n. 212/2000).

L'immediata sterilizzazione dell'Ace opera in presenza di:

- conferimenti in denaro;
- acquisizione di partecipazioni e aziende
- incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (art 10, Dpcm 3 agosto 2017 e per un esame completo vedi ns. circ. n. 148/2017).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla decorrenza della nuova disciplina antielusiva sopra descritta.

Decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui al nuovo decreto Ace

Una delle modifiche alla disciplina di attuazione dell'agevolazione in esame di maggior rilievo è costituita dalla rimodulazione della disciplina antielusiva speciale, per effetto della quale operano sterilizzazioni della base agevolabile (art.10, Dpcm 3 agosto 2017).

Tale modifica si è resa necessaria al fine di intercettare ipotesi di duplicazione del beneficio Ace, a fronte di un'unica immissione di denaro nell'ambito di un gruppo di società, operata per il tramite di operazioni intercorse con soggetti, pur appartenenti al medesimo gruppo, residenti in Paesi diversi dall'Italia.

La nuova disciplina antielusiva tende ad evitare che, nell'ambito dei gruppi societari, si verifichino effetti moltiplicativi del beneficio.

Gli interventi normativi, in particolare, hanno riguardato:

- l'individuazione di una nozione di "gruppo" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva;
- la ridefinizione del perimetro di applicazione della disciplina antielusiva mediante la sua estensione anche alle operazioni che hanno come controparti soggetti del gruppo non direttamente agevolabili (come, ad esempio, i soggetti non residenti);
- l'introduzione di alcune esimenti in relazione all'indagine sulla composizione della compagine sociale che deve essere effettuata in presenza di conferimenti provenienti dall'estero, qualora vi siano uno o più soci (anche non controllanti) localizzati in stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni.

In relazione a tale ultimo aspetto, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'indagine sulla composizione della compagine sociale deve essere effettuata tenendo in considerazione le seguenti due esimenti:

- presenza di una società quotata: circostanza nella quale si valuta solo la composizione della compagine sociale dei soci controllanti in base ai requisiti di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni: circostanza nella quale non si richiedono informazioni in merito ai sottoscrittori del fondo medesimo.

Tenuto conto della decorrenza delle nuove disposizioni, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le norme della disciplina antielusiva speciale, nella nuova formulazione, trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2018.

Tuttavia, per effetto della clausola di salvaguardia, per i periodi d'imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall'effetto positivo o negativo sulla determinazione dell'agevolazione stessa.

Deve, quindi, considerarsi preclusa ai contribuenti la presentazione di dichiarazioni integrative finalizzate a correggere le dichiarazioni presentate in relazione ai comportamenti collegati alle disposizioni del citato articolo 10, Dpcm 3 agosto 2017.



Tributario

Per il periodo d'imposta 2016, i contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione, possono procedere a rettificare la stessa, al fine di tener conto delle novità del citato decreto, entro il termine di 90 giorni.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, con riferimento alle istanze di interpello probatorio riferite al periodo di imposta 2016 ancora in fase di istruttoria:

- i contribuenti a cui sia stata notificata una richiesta di documentazione integrativa, in sede di risposta possono valorizzare l'intenzione di avvalersi delle nuove disposizioni del decreto Ace, fornendo la relativa documentazione;
- i contribuenti che abbiano presentato un'istanza in corso di valutazione e che non abbiano ricevuto richiesta di documentazione integrativa possono, comunque, manifestare la volontà di avvalersi dell'applicazione delle nuove disposizioni, inviando una integrazione spontanea entro la scadenza dei termini di risposta dell'istanza originariamente presentata.

Per esigenze di omogeneità di trattamento, gli uffici forniranno risposta alle istanze così integrate entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta o dalla avvenuta integrazione spontanea.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) - Nuovi modelli

Sintesi

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale, attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

Tali indici sostituiranno gli studi di settore.

Sono in corso di pubblicazione, sul portale web dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), le prime bozze con le strutture dei nuovi modelli per la trasmissione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), per il periodo di imposta 2017.

Si ricorda che al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale, da prevedersi con apposito decreto ministeriale, attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

Sono in corso di pubblicazione, sul portale web dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), le prime bozze con le strutture dei nuovi modelli per la trasmissione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), per il periodo di imposta 2017.

In nuovi modelli sono consultabili sul sito web (www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso: "Cosa devi fare > Dichiarazioni > Studi di settore, parametri (strumenti per la stima dei ricavi e compensi) e Isa (Indici sintetici di affidabilità) > ISA (Indici sintetici di affidabilità) > Bozze Modello Redditi 2018".

Gli adempimenti dichiarativi correlati agli indici in esame dispongono che:

- i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici siano acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il corpo della Guardia di finanza, nonché da altre fonti;

Tributario

- i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici stessi.

I dati necessari per l'applicazione di ogni indice saranno individuati nel decreto ministeriale di approvazione dell'indice stesso e verranno utilizzati dall'Agenzia per progettare, realizzare, costruire e applicare i nuovi Isa.

Per il periodo d'imposta 2017, i modelli dichiarativi verranno approvati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2018, mentre le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati saranno pubblicate in formato elettronico sul portale web dell'Agenzia delle Entrate entro il successivo 15 febbraio 2018.

I modelli, una volta approvati, si comporranno dei seguenti quadri:

- **Quadro A – Personale:** una tipologia di quadro per tutti i modelli Isa delle imprese e una per quelli delle attività di lavoro autonomo. Con riferimento al predetto quadro, il contribuente dovrà dichiarare le medesime informazioni, afferenti il personale impiegato, già precedentemente richieste ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
- **Quadro B – Unità locali:** attraverso il predetto quadro, l'impresa o il professionista forniscono le informazioni relative ai locali in cui la propria attività viene esercitata.
- **Quadro C – Elementi specifici dell'attività:** vengono richieste in questo quadro le informazioni utili a cogliere le specificità dell'attività cui l'indice si applica.
- **Quadro D – Beni strumentali:** vengono richiesti i dati relativi ai beni strumentali impiegati nell'attività di impresa o di lavoro autonomo.
- **Quadro E – Dati per la revisione:** a differenza degli altri quadri contenenti dati extracontabili, in questo quadro non sono richieste informazioni necessarie per l'applicazione dell'indice ma è prevista la dichiarazione di dati utili per la sua successiva evoluzione, che dovrà avvenire almeno ogni due anni dalla prima applicazione o dall'ultima revisione dell'indice stesso.
- **Quadro F - Dati contabili (impresa):** una tipologia di quadro per tutti i modelli indici delle imprese.
- **Quadro G - Dati contabili (Lavoro autonomo):** una tipologia di quadro per tutti i modelli indici delle attività di lavoro autonomo.

Dal mero confronto con gli ultimi studi di settore approvati emerge l'assenza di taluni quadri (Quadro V – Ulteriori dati specifici; Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Quadro T – Congiuntura economica) e tutto ciò a vantaggio di una maggiore semplificazione e di una struttura del modello ancora più snella.

Analizzando le nuove strutture dei due quadri contabili, rese disponibili sul sito web dell'Agenzia, rispetto ai corrispondenti quadri utilizzati per l'applicazione degli studi di settore, si possono notare i seguenti elementi di novità:

- Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità: il rigo (che riguarda sia l'impresa che il lavoro autonomo) è destinato all'indicazione delle ulteriori componenti positive, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi dell'Irap e dell'Iva, per migliorare il proprio profilo ovvero per beneficiare delle premialità destinate ai più affidabili.
- Maggiorazioni: l'indicazione delle maggiorazioni (super e iper ammortamento) non risulta più come una richiesta distinta tra "costo per il godimento di beni di terzi" e "ammortamenti", per le imprese, e tra "ammortamenti" e "altre componenti negative" per i lavoratori autonomi. Risulta presente un unico rigo "maggiorazioni" sia per l'impresa che per il lavoratore autonomo.
- Oneri e proventi straordinari: nell'ambito dell'attività di impresa, vengono eliminati i righe che nei modelli studi di settore erano destinati alla dichiarazione degli oneri e dei proventi di natura straordinaria.
- Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative: per l'attività d'impresa, risultano accorpate in unico rigo gli oneri diversi e le altre componenti negative.

È richiesta la specificazione delle componenti negative derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, delle minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva, quote di accantonamento annuale al Tfr per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, degli oneri per imposte e tasse (Irap, Imu, Iva, Tari, Tasi).

Non risultano, invece, più chieste in modo distinto le spese per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri e quelle per cancelleria, per omaggio a clienti ed articoli promozionali.

Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo di imposta 2015 e/o in quelli precedenti: sempre per l'attività d'impresa non è più richiesta questa informazione presente, invece, nei modelli studi di settore.



Tributario

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2017 ha individuato le attività economiche per le quali, con riferimento al periodo di imposta 2017, sono elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (si veda ns. circ. n. 167/2017).

I contribuenti che dichiarano, per il predetto periodo di imposta 2017, di esercitare in modo prevalente, una delle attività incluse nel citato provvedimento dovranno presentare, in allegato al modello redditi, il modello relativo al proprio Isa.

Per le attività non citate nel provvedimento e per le quali sono approvati gli studi di settore o i parametri, per il periodo di imposta 2017 devono essere ancora presentati i relativi modelli.

A tale riguardo, si segnala la pubblicazione, sempre sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei modelli studi settore 2018 per il periodo d'imposta 2017.

fedeltà mi piace



Fedeltà Mi Piace è un nuovo pacchetto di vantaggi riservati ai **Soci Fedeli** di Confcommercio Milano.

Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, Confcommercio Milano riserva alcune opportunità aggiuntive rispetto a quelle disponibili per tutti gli altri soci.



CONVENZIONI BANCARIE

Condizioni esclusive all'interno delle **Convenzioni Bancarie** sottoscritte con alcuni dei principali istituti di credito (commissioni ridotte sul transato POS, tasso debitore annuo, etc.):

- Banca Sella
- Credito Valtellinese
- Intesa San Paolo
- Hobex
- Banca di Piacenza



CONVENZIONE WEB RADIO PER NEGOZI/PUBBLICI ESERCIZI

Radio In Store oltre allo sconto del 12% in Convenzione sui servizi di web radio, aggiunge un **ulteriore sconto del 22%** sul "pacchetto fedeltà", rispetto al listino in convenzione.



CONVENZIONE BUONI PASTO

Pellegrini S.p.A. aggiunge allo sconto previsto in Convenzione dell'8% sul valore facciale del buono pasto un **ulteriore sconto dell'1%**.



CONVENZIONI AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

Peugeot oltre agli sconti esclusivi Confcommercio Milano sulle vetture e i veicoli commerciali, aggiunge l'**Estensione di Garanzia** (da 24 a 36 mesi) e uno sconto del **20%** sugli accessori.



CONVENZIONE CAR SHARING

Car2Go oltre al credito di € 5 già previsto in convenzione, aggiunge **ulteriori € 5 di credito per auto**.



CONVENZIONE ASSICURAZIONE AUTO E MOTO

Quixa oltre allo sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate, aggiunge uno **sconto del 50% sull'acquisto delle garanzie: assistenza stradale, infortuni conducente, tutela legale**.



ASSISTENZA SANITARIA

Confcommercio Milano, attraverso il suo servizio di assistenza sanitaria **Ente Mutuo**, offre **gratuitamente la Tessera tipo SMART** per l'anno **2017**.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste da #fedeltàmi piace scrivi a marketing@unione.milano.it o chiama lo 02.7750372

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Diritto d'autore – Liberalizzazione in materia di intermediazione – Decreto legge n. 148/2017. Pag. 101

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Etichettatura prodotti alimentari preimballati – Dlgs 15/9/2017 n. 145 Pag. 102
- ▶ Pesca - Sospensione dell'esercizio commerciale - Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima - Decreto Ministero Politiche agricole 20 luglio 2017 Pag. 109

VARIE

- ▶ Segnalazione diffusione bollettino. Pag. 113

In primo piano

Diritto d'autore - Liberalizzazione in materia di intermediazione Decreto legge n. 148/2017

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017 il decreto legge n. 148 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili".

Nel provvedimento in commento l'articolo 19 modifica la disciplina in materia di intermediazione del diritto d'autore. ▼

In particolare – modificando l'art. 180 della legge n. 633/1941 – viene previsto che l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, può essere svolta, oltre che dalla Siae, anche dagli organismi di gestione collettiva di cui al Dlgs n. 35/2017.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, specifica che per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del Dlgs n. 35/2017.

Proprio il decreto n. 35 citato, infatti, definisce come organismo di gestione collettiva un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che è detenuto o controllato dai propri membri e/o non persegue fini di lucro.

Conseguentemente, vengono anche aggiornate alcune disposizioni del Dlgs 35/2017.

Il provvedimento in oggetto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e dovrà essere esaminato dal Parlamento per la sua conversione in legge.

I testi di legge citati sono disponibili presso la segreteria della Direzione.

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA

Etichettatura prodotti alimentari preimballati Dlgs n. 145 del 15/9/2017

Sulla Gazzetta ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo "Disciplina dell'indicazione obbligatoria, nell'etichetta, della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015".

Esso si applicherà a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Viene stabilito che gli alimenti non conformi alle disposizioni del decreto potranno essere in ogni caso commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, purché non oltre il sopra indicato termine dei 180 giorni dalla pubblicazione.

Il provvedimento stabilisce che tutti i prodotti alimentari preimballati (ai sensi dell'articolo 2 del reg. Ue 1169/2011 per «alimento preimballato si intende: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta) destinati al consumatore finale o alle collettività (ai sensi dell'articolo 2 del reg. Ue 1169/2011 per «collettività» si intende: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale) devono riportare sul preimballaggio, o su un'etichetta ad esso apposta, l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, dello stabilimento di confezionamento, fermo restando il rispetto delle già esistenti indicazioni previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento (Ue) n. 1169/2011.

Così formulata la disposizione non sembrerebbe lasciare margini di scelta agli operatori, i quali dovranno riportare l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione, oppure la sede dello stabilimento di confezionamento se diversa dalla sede di produzione.

Ne consegue, che qualora sede di stabilimento di produzione e sede di confezionamento del prodotto non coincidono, dovrà essere riportata obbligatoriamente la sede di confezionamento.

Il decreto legislativo prevede, che per i prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività, che devono essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati e per i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita, l'informazione sulla sede dello stabilimento possa essere riportata sui documenti commerciali, sempre a condizione che questi ultimi accompagnino l'alimento cui si riferiscono, o siano stati inviati prima, o contemporaneamente alla consegna dello stesso.

Il provvedimento stabilisce che la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento.

Il decreto precisa che l'informazione sulla sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento possa essere omessa nei seguenti casi:

- qualora l'indicazione delle località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento;
- se l'indirizzo della sede coincide con l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare (si intende l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti, ossia colui con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione), presente in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo I, lettera h), del regolamento (Ue) n. 1169/2011;
- se i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (Ce) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (Ce) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
- se il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

Legale

Nel caso in cui l'operatore Osa disponga di più stabilimenti potrà indicare tutti gli stabilimenti evidenziando, tuttavia, quello effettivo, mediante punzonatura o altro idoneo segno.

Viene abrogato l'art. 11 del Dlgs 109/92 (Articolo 11 Dlgs 109/1992 (Sede dello stabilimento) -

1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), può essere omessa nel caso di:
 - a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
 - b) prodotti preconfezionati provenienti da altri paesi per la vendita tal quali in Italia;
 - c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.
2. Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione).

L'articolo 5 del decreto in esame stabilisce le sanzioni.

Nel caso in cui manchi l'indicazione dello stabilimento, o nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti e quello effettivo non sia stato evidenziato, detto articolo prevede sanzioni comprese tra 2.000 e 15.000 euro. Mentre nel caso in cui l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento venga riportata in etichetta con modalità di presentazione diverse da quelle stabilite dall'art. 13 del reg. 1169/2011 è prevista una sanzione amministrativa tra 1.000 e 8.000 euro (Articolo 13 reg Ue 1169/2011 - Presentazione delle indicazioni obbligatorie -

1. Fatte salve le misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili a particolari alimenti, le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.
3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2, l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm.
4. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, norme in materia di leggibilità.
Per il medesimo scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti.
5. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k), appaiono nello stesso campo visivo.
6. Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei casi specificati all'articolo 16, paragrafi 1 e 2).

La competenza per l'applicazione delle sanzioni viene affidata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqr) del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, facendo comunque salve le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle infrazioni.

Il decreto contiene, all'articolo 7, una clausola di mutuo riconoscimento; pertanto le disposizioni del Dlgs 145/17 in commento non trovano applicazione nei confronti dei prodotti alimentari preimballati in conformità alle disposizioni del reg. 1169/2011 e che sono e risultano legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, o in Turchia, o, fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (See).

- **DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145. Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.**

Legale

Visti gli articoli 36 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/Cee e della direttiva 89/396/Cee concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e, in particolare, gli articoli 3, 11 e 18;

Visto il regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (Ce) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (Ce) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce e 2008/5/Ce della Commissione ed il regolamento Ce n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (Ue) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (Cee) n. 922/72, (Cee) n. 234/79, (Ce) n. 1037/2001 e (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 119;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 aprile 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro della Giustizia;

emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.

2. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (Ue) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «alimento» di cui all'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, di «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare» e «consumatore finale» di cui all'articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento e di «alimento preimballato» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

Articolo 3 *Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (Ue) n. 1169/2011.

2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Articolo 4 *Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo 1 del presente decreto, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento.

2. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:

- a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (Ue) n. 1169/2011;
- b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (Ce) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (Ce) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno. 5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (Ue) n. 1169/2011.

5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Articolo 5 *Sanzioni*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 3 del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.

Legale

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto, non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (Ue) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6

Autorità competente

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluisce sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 2 è riassegnato, per una quota pari al 35 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della Salute, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti ministeri.

4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (See).

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.

3. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, la lettera f) è abrogata; b) l'articolo 11 è abrogato; c) all'articolo 18, comma 3, la parola: «11» è soppressa.

Articolo 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Legale

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Guue).

Note alle premesse

- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n dr Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) è pubblicato nella Guue 9 maggio 2008, n. C 115.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, So.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, So.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/Cee e della direttiva 89/396/Cee concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, So.
- Il regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella Guce. 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Il regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. — Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, è pubblicato nella Guue. 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (Ce) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano è pubblicato nella Guue. 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce e 2008/5/Ce della Commissione e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del See), è pubblicato nella Guue 22 novembre 2011, n. L 304.
- Il regolamento (Ue) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (Cee) n. 922/72, (Cee) n. 234/79, (Ce) n. 1037/2001 e (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio è pubblicato nella Guue 20 dicembre 2013, n. L 347.
- La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- La legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1° settembre 2016, n. 204

Note all'articolo 1

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ue) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ue) n. 1308/2013 si veda nelle note alle premesse.

Legale

Note all'articolo 2

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 178/2002 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.

Note all'articolo 3

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ue) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.

Note all'articolo 4

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ue) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 853/2004 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 854/2004 si veda nelle note alle premesse.

Note all'articolo 5

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ue) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.

Note all'articolo 7

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ue) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 (Elenco delle indicazioni dei prodotti confezionati). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari confezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

 - a) la denominazione di vendita;
 - b) l'elenco degli ingredienti;
 - c) la quantità netta o, nel caso di prodotti confezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
 - d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
 - e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
 - f) (abrogata);
 - g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
 - h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
 - i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
 - l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
 - m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;

m -bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8. (Omissis).».
- L'art. 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, abrogato dal presente decreto, recava: «Sede dello stabilimento».
- Il testo dell'art. 18, comma 3, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'art. 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.

 2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.
 3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.
 4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.

4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».

Pesca - Sospensione dell'esercizio commerciale - Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima Decreto Mipaaf del 20 luglio 2017

Sulla Gu n. 219 del 19 settembre 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in oggetto che definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale in caso di violazione di alcune delle disposizioni introdotte, nel 2016, nella normativa in materia di pesca ed acquacoltura (si fa riferimento all'art. 11, commi 5 e 13, del Dlgs n. 4/2012 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96").

In particolare, il provvedimento in commento precisa che, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni lavorativi per:

- detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione in violazione della normativa (articolo 10, comma 2, lett. a) – b) legge n. 4/2012);
- in caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, violazione del divieto di trasportare e commercializzare detti esemplari al fine del consumo umano diretto (articolo 10, comma 4, legge n. 4/2012);
- commercializzazione dei prodotti provenienti da tale tipo di pesca (articolo 10, comma 6, legge n. 4/2012);
- acquisto, da parte dei titolari degli esercizi commerciali, del pescato proveniente da chi ha violato specifiche disposizioni (si tratta dei commi 10 e 11 dell'art. 11 del Dlgs sopra menzionato) previste per la pesca sportiva, ricreativa e subacquea (articolo 11, comma 13, legge n. 4/2012).

Il procedimento di applicazione della sanzione prevede che gli organi di controllo, accertata la violazione, redigono i relativi verbali di accertamento e contestazione indicando la prescritta sanzione pecuniaria e, in presenza dei presupposti, la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale.

I relativi atti vengono poi trasmessi in copia al capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

Il trasgressore potrà pagare la sanzione principale pecuniaria in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Entro lo stesso termine, il trasgressore dovrà avviare la sospensione delle attività commerciali, previa comunicazione preventiva del periodo di sospensione al capo del compartimento competente.

L'interessato, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, può far pervenire al suddetto capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo (ai sensi dell'art. 18 della L n. 689/1981).

Quest'ultimo, sentito l'interessato (ove questi ne abbia fatto richiesta) ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui sopra, ritenuto fondato l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata disponendo la sanzione pecuniaria unitamente alla sospensione dell'esercizio commerciale, con indicazione del periodo di sospensione.

Altrimenti, il capo del compartimento competente emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.

In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all'interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all'ente accertatore.

L'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione può essere impugnata (ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n.689/1981).

Il decreto in commento è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

- **DECRETO** del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 luglio 2017. **Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima.**

Il Sottosegretario di Stato delle Politiche agricole alimentari e forestali

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (Ce) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (Cee) n. 2847/93, (Ce) n. 1936/2001 e (Ce) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (Ce) n. 1093/94 e (Ce) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (Ce) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (Ce) n. 847/96, (Ce) n. 2371/2002, (Ce) n. 811/2004, (Ce) n. 768/2005, (Ce) n. 2115/2005, (Ce) n. 2166/2005, (Ce) n. 388/2006, (Ce) n. 509/2007, (Ce) n. 676/2007, (Ce) n. 1098/2007, (Ce) n. 1300/2008, (Ce) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (Cee) n. 2847/93, (Ce) n. 1627/94 e (Ce) n. 1966/2006;

Visto l'art. 15 del regolamento (Ue) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1954/2003 e (Ce) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (Ce) n. 2371/2002 e (Ce) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Visto il regolamento (Ue) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante «modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria»;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017 recante la delega di attribuzioni del Ministro delle Politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Viste le modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto l'art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, disciplinante la misura sanzionatoria della sospensione dell'esercizio commerciale;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di adempimenti conseguenti alla cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, con particolare riferimento agli «obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima»;

Preso atto dell'informativa data alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012;

Ritenuto opportuno definire modalità, termini e procedure per l'applicazione della predetta misura, alla luce di quanto disposto dalla citata normativa;

Ritenuto necessario definire modalità, termini e procedure per l'adempimento dei citati obblighi di comunicazione, alla luce di quanto disposto in particolare dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

decreta:

Capo I

Sospensione dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente capo definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo n. 4/2012.

Articolo 2

Procedimento di applicazione della sanzione

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 4/2012, nonché i titolari di esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 4/2012 sono soggetti alla sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012 redigono i relativi verbali di accertamento e contestazione, indicando la prescritta sanzione pecuniaria e, ricorrendone i presupposti, la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale, secondo quanto previsto all'art. 11, commi 5 o 13, del decreto legislativo n. 4/2012. I predetti organi trasmettono copia dei relativi atti al capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione, secondo le modalità e termini stabiliti dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro lo stesso termine, il trasgressore avvia la sospensione delle attività commerciali, previa comunicazione preventiva del periodo di sospensione al capo del compartimento competente.

4. L'interessato, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, può far pervenire al suddetto capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il capo del compartimento competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata disponendo la sanzione pecuniaria unitamente alla sospensione dell'esercizio commerciale, con indicazione del periodo di sospensione. Il capo del compartimento competente emette altrimenti provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all'interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all'ente accertatore.

6. Il capo del compartimento provvede a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti di sospensione emessi alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per le dovute annotazioni sul pertinente registro, e vigila sulla effettiva ottemperanza agli stessi.

7. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è del capo del compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione del marittimo interessato.

Articolo 3

Impugnazioni

1. l'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione può essere impugnata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullata l'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione, l'interessato presenta al capo del compartimento marittimo competente copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.

3. Il capo del compartimento, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la sospensione, dandone comunicazione all'interessato, alla direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto per le dovute annotazioni sul pertinente registro.

Articolo 4

Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione dei provvedimenti di sospensione emanati ai sensi dell'art. 2, ovvero annullati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Capo II
**Comunicazione preventiva di sbarco di specie di taglia inferiore
alla taglia minima di riferimento**

Articolo 5

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente capo definisce modalità, termini e procedure per adempiere agli obblighi di comunicazione preventiva alla competente autorità marittima in caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 4/2012.

Articolo 6

Modalità di adempimento agli obblighi di comunicazione preventiva

1. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'art. 5 del presente decreto, il comandante di unità da pesca dovrà effettuare una preventiva comunicazione di cattura alla competente autorità marittima, secondo le seguenti modalità:

a) il comandante di unità da pesca dotata di log book elettronico effettua la prescritta comunicazione di cattura mediante l'impiego del predetto dispositivo elettronico;

b) il comandante di unità da pesca non dotata di log book effettua la prescritta comunicazione di cattura, almeno un'ora prima dell'ingresso in porto, nel rispetto delle procedure individuate con apposita ordinanza dal capo del compartimento marittimo per gli approdi ricadenti nel proprio ambito di giurisdizione.

Capo III

Transito nelle aree marittime soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca

Articolo 7

Aree marittime soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca

1. Il transito, laddove consentito, di unità da pesca in aree marittime soggette, in base alle vigenti normative nazionale o europea, a misure di restrizione dell'attività di pesca deve avvenire - se non diversamente disposto - con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a 7 nodi, fatti salvi i casi di dichiarate e comprovate cause di forza maggiore.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Legale

Segnalazione diffusione modulo

È in circolazione il modulo, che pubblichiamo di seguito, il quale fa riferimento a un'iscrizione e a una registrazione ad un cosiddetto "Registro Imprese".

Si evidenzia che l'adesione all'anzidetta iscrizione è meramente facoltativa e che la medesima non proviene da alcun ente, amministrazione pubblica, o Camera di commercio, bensì da un'impresa avente sede a Valencia (Spagna).

Il costo della pubblicazione dei dati aziendali, avente scopo pubblicitario è, come si legge nella parte finale del modulo, pari a mensili euro 82,00, Iva esclusa, per la durata di anni due.

Ciò premesso, si invitano le imprese che ricevessero il modulo indicato a valutarne attentamente il contenuto, in quanto l'apposizione della sottoscrizione, nella parte in esso appositamente dedicata a timbro e firma, costituisce impegno giuridicamente vincolante.

Iscrizione Registro Imprese

- Acquisizione di articoli commerciali -

Egredi Signori, gentili Signore,

www.ir-impreses.it assicura una raccomandazione per commercianti e consumatori solo per i dati aziendali completi e aggiornati. Controllare di aver inserito correttamente i dati ed inviare eventuali correzioni e dati mancanti entro e non oltre il 27.10.2017.

Cordiali saluti,

LM Businessdata SL



www.ir-impreses.it

Data introduzione offerta
12.10.2017

Si prega di inserire i dati aziendali in modo completo.

**Ragione
sociale:**

**Forma
giuridica:**

Indirizzo:

Internet:

**Email
aziendale:**

Telefono:

Fax:

Panoramica dei servizi/representazione della registrazione di inserimento:

Settore, azienda, indirizzo, codice postale, luogo, Tel.-Fax, indirizzo email incluse homepage e Google maps. Quota di iscrizione 82 euro al mese IVA esclusa per due anni. L'aggiornamento e il calcolo avvengono una volta l'anno. Inserimento immagine: Tutti i servizi di inserimento, oltre a foto o logo e un testo informativo. Solo insieme all'inserimento.

Nota: La registrazione avviene in www.ir-impreses.it entro pochi giorni lavorativi dopo la restituzione dell'offerta indipendente dalla camera e dall'autorità. Con la firma, l'inserimento è vincolante per due anni. Si applicano i termini e le condizioni generali pubblicati su www.ir-impreses.it

Controllare che i dati inseriti siano corretti.

- Confermare con la firma e rinviare il presente modulo entro il 27.10.2017 -

Rispondere via mail a:

→ info@ir-impreses.it

X

Timbro/Firma giuridicamente vincolante

e-Mail: info@ir-impreses.it – www.ir-impreses.it
LM Businessdata SL – Avda. Francia 44 entre. – 46023 Valencia – UID-Nr: E5-B98821457

Indice

IN PRIMO PIANO

► Ministero dello Sviluppo economico: bando voucher per l'internazionalizzazione – Edizione 2017 Pag. 115

FINANZIAMENTI

► Regione Lombardia: Linea "Intraprendo" Pag. 116

In primo piano

Ministero dello Sviluppo economico Bando voucher per l'internazionalizzazione - Edizione 2017

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto di attuazione del bando relativo al voucher per la digitalizzazione delle imprese che prevede la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher a favore di micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Italia, regolarmente iscritte al Registro delle imprese e che intendono realizzare investimenti finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico della propria attività. ▼

Sono ammissibili le spese relative a:

- 1) Attrezzature informatiche hardware e software finalizzate alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, all'utilizzo di strumenti tecnologici e all'introduzione di forme di telelavoro (es. software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete; acquisto e attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete Internet mediante la tecnologia satellitare).
- 2) Servizi di consulenza informatica (es. servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce).
- 3) Servizi di formazione qualificata per il personale (partecipazione a corsi specializzati in materia di innovazione e comunicazione tecnologica - Ict).

Attenzione: tutte le spese ammissibili dovranno essere realizzate successivamente alla data di assegnazione del voucher.

Il voucher ottenibile è pari al 50% dell'investimento complessivo approvato e fino a un importo massimo di €10.000,00.

La richiesta del Voucher dovrà essere compilata e inviata esclusivamente in forma telematica (tramite Posta Elettronica Certificata e apposizione della firma digitale) seguendo una specifica procedura che verrà nella sezione "Voucher digitalizzazione" all'interno del sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it).

La richiesta del voucher

- a) potrà essere compilata a partire dalle ore 10,00 del 18 gennaio 2018;
- b) dovrà essere inviata a partire dalle ore 10,00 del 30 gennaio 2018 ed entro e non oltre le ore 17,00 del 9 febbraio 2018

Ogni impresa richiedente potrà inviare una sola richiesta di voucher.

Bandi e finanziamenti

Regione Lombardia: Linea “Intraprendo”

Regione Lombardia ha riaperto la linea “Intraprendo” per la creazione di impresa e che prevede un’agevolazione congiunta, in forma di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto a favore di:

- 1) Micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico (compresi i liberi professionisti), con sede operativa attiva in Lombardia, iscritte al Registro delle imprese di una delle Camere di commercio lombarde da non più di 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.
- 2) Aspiranti imprenditori: persone fisiche che intendono avviare un’attività imprenditoriale in Lombardia.

L’agevolazione massima prevista è pari al 65% del programma di spesa approvato per un importo compreso tra un minimo di € 25.000,00 e un massimo di € 65.000,00 ed è composta da:

- un finanziamento senza interessi (a “tasso zero”) pari al 90% dell’agevolazione complessiva ottenibile
- un contributo a fondo perduto, pari al 10% dell’agevolazione complessiva ottenibile,

Sono ammissibili all’agevolazione sia le spese per investimenti (es: acquisto di beni strumentali e immateriali) sia le spese di gestione (es: affitto dei locali sede dell’attività, utenze, scorte, personale, ecc.).

Non sono ammissibili programmi di investimento inferiori a € 41.700,00 (al netto di Iva e altri oneri)

L’iniziativa, aperta dal 4 ottobre 2017, è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura. La domanda di agevolazione dovrà essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale Siage (www.siage.regione.lombardia.it); sono richiesti la firma elettronica o digitale e il pagamento on-line della marca da bollo.

Alla domanda di agevolazione dovrà essere obbligatoriamente allegato un business plan che evidenzi in particolare: le caratteristiche del progetto presentato; l’esperienza nel settore e la sostenibilità economico-finanziaria dei soggetti richiedenti, le relazioni con altre imprese o con investitori.

Le domande di agevolazione e i relativi business plan verranno valutati con procedura “a punteggio”, attraverso criteri di merito relativi a:

- a) sostenibilità economico – patrimoniale e finanziaria dei soggetti richiedenti.
- b) qualità, sostenibilità e potenzialità dei progetti e dei relativi programmi di investimento.

Saranno approvati i business plan che otterranno un punteggio complessivo pari o superiore 50 punti su 100.

Indice

IN PRIMO PIANO

▶ Novità legge di bilancio 2018 - fatturazione elettronica.	Pag. 117
▶ Dal 1/1/2018 il tax free shop sarà il banco di prova della fattura elettronica.	Pag. 119
▶ Black list europea 2018: cos'è? Nuovo elenco Ue dei Paesi più a rischio elusione.	Pag. 120

In primo piano

Novità legge di bilancio 2018 - Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore l'obbligo generalizzato della fattura elettronica anche nelle transazioni tra operatori economici privati (B2B), mentre dal 1 luglio 2018 (quindi in forma anticipata) il predetto obbligo opererà: per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore e per le prestazioni rese da subappaltatori nei confronti di appaltatore principale nei contratti con pubbliche amministrazioni. Questo è quanto dovrebbe prevedere il Ddl bilancio del 2018.

La novità è accompagnata, sempre con riferimento al 2019, dalla soppressione parziale dello "spesometro" e dall'introduzione di un incentivo consistente nella riduzione dei termini di accertamento di 2 anni per soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Per l'obbligo di fattura elettronica lo stesso opera nei rapporti tra soggetti passivi e soggetti stabiliti in Italia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La fattura è emessa in formato XML ed è veicolata tramite il sistema d'interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate. In caso di emissione della fattura con modalità diverse la fattura si intende non emessa.

Rimangono escluse dall'obbligo le operazioni transfrontaliere verso e da soggetti non stabiliti nel territorio. Per queste operazioni lo "spesometro" o meglio la "comunicazione dei dati fattura" sopravvive. Pertanto i contribuenti sono obbligati a trasmettere i dati delle predette operazioni ad eccezione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale. L'invio in questo caso dovrà avvenire mensilmente. Entro il 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento che comprova l'operazione.

Rendendo obbligatoria la fatturazione elettronica tra privati l'Agenzia delle Entrate e il Governo, mirano a raggiungere determinati obiettivi quali, la riduzione dell'evasione fiscale e la semplificazione fiscale con la conseguente riduzione del numero degli adempimenti fiscali. ▶

Commercio estero

Che cos'è la fatturazione elettronica tra privati?

La fattura elettronica tra privati, è una normale fattura B2B emessa, ricevuta, firmata e conservata però, in maniera digitalizzata.

Ciò significa che la fatturazione B2B, ossia business to business o altrimenti detta fatturazione tra privati, invece che essere in formato cartaceo è emessa o ricevuta in qualunque formato elettronico in grado di assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione [Dpr 633/1972, art. 21, comma 3].

Dal momento che dal giugno 2014, la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i titolari di partita Iva che intrattengono rapporti commerciali con le Pa, l'Agenzia delle Entrate insieme alla Sogei, hanno messo a punto un sistema gratuito per le fatture elettroniche Pa, chiamato Sdi, Sistema di interscambio.

Il Sdi è utilizzabile quindi sia delle Pa che dalle società, imprese e professionisti per emettere e ricevere, secondo modelli standardizzati definiti dall'Agenzia delle Entrate (XML), le fatture elettroniche, al fine di garantire loro l'autenticità e l'integrità mediante l'apposizione della firma elettronica di chi ha emesso il documento, e la loro conservazione per 10 anni.

La fatturazione elettronica B2B, consiste quindi nell'utilizzare questi stessi standard messi a punto dall'Agenzia delle Entrate per la fattura Pa anche per la formazione (XML), trasmissione e ricezione (tramite Sdi) della fattura elettronica tra privati, e la successiva conservazione digitale.

Fatturazione elettronica B2B tra privati: come funziona

La fatturazione elettronica tra privati, è una fattura elettronica emessa da un professionista o un'impresa che viene trasmessa ad un altro professionista o ad un'altra impresa, o viceversa.

Più precisamente,

- la fattura elettronica tra privati, termine usato per distinguerla dalla fatturazione elettronica Pa riservata ed obbligatoria per chi ha rapporti commerciali con la pubblica amministrazione, dovrebbe chiamarsi fattura elettronica B2B business to business, perché chi la emette o la riceve, è un operatore economico e pertanto provvisto di numero di partita Iva;
- qualora invece sia una ditta, un'impresa, società ad emettere fatturazione elettronica nei confronti di un privato cittadino, si dovrebbe parlare di fatturazione elettronica B2C business to consumer (B2C).

Per cui parlare di fattura elettronica tra privati, fattura elettronica B2B, e-fattura B2B o fattura elettronica business to business, è la stessa cosa.

Spieghiamo la fatturazione elettronica tra privati funziona in questo modo: per creare, ricevere, firmare, trasmettere o conservare una fattura elettronica B2B tra privati, il professionista o un'impresa, deve utilizzare una piattaforma digitale che abbia gli stessi requisiti di legge per la generazione, gestione e conservazione delle fatture elettroniche, che ha il Sdi, Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

1) Per creare la fattura elettronica tra privati, l'impresa o il professionista, deve:

- Accedere al Servizio e scegliere l'utenza di lavoro;
- Generare la fattura elettronica;
- Selezionare il formato della fattura elettronica;
- Sulla base dell'opzione scelta, è possibile:
 - Generare una nuova fattura;
 - Visualizzare l'ultima fattura generata e archiviata;
 - Importare la fattura da file XML.

Si ricorda inoltre che ciascuna fattura elettronica deve essere firmata dal professionista o dall'impresa attraverso l'apposizione della firma digitale, l'unica, in grado di garantire l'integrità e l'autenticità del file xml inviato e della marcatura temporale.

2) Come inviare una fattura elettronica B2B: una volta preparato il file xml contenente una o più fatture, l'operatore economico, è pronto per effettuare la trasmissione della fattura elettronica tra privati con il Sistema di interscambio o altro software.



Commercio estero

- 3) cosa fare dopo l'invio della fattura tra privati: effettuata la trasmissione del file, il professionista, l'azienda, la società, l'impresa, o l'intermediario autorizzato, devono attendere la conferma dell'avvenuta ricezione del file attraverso l'applicazione presente nella sezione strumenti Sdi o utilizzando i servizi telematici di Fisconline o Entratel.

Dal 1° gennaio 2018 il tax free shop sarà il banco di prova della fattura elettronica

Il tax free shop sarà il banco di prova della fattura elettronica verso i privati, ossia i viaggiatori extracomunitari che fanno acquisti detassati nei negozi italiani.

Secondo l'art. 4 bis del Dl n. 193/2016, infatti, dal 1° gennaio 2018 le fatture relative alle cessioni di beni sgravate dell'Iva ai sensi dell'art. 38 quater del Dpr 633/72 dovranno essere emesse in modalità elettronica. Al momento però non sono state ancora varate le necessarie disposizioni attuative, che dovranno essere adottate congiuntamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle Entrate, ai fini di garantire l'interoperabilità con il sistema Otello che consente al viaggiatore di ottenere il "visto uscire sulla fattura direttamente al desk della società di intermediazione.

È ipotizzabile l'integrazione della procedura di fatturazione elettronica con i "registratori telematici", individuati come gli strumenti idonei alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi delle disposizioni dell'art. 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015. Questi registratori saranno in grado anche di mettere fatture e trasmettere telematicamente i relativi dati all'Agenzia delle Entrate. Non si può escludere uno slittamento della data del 1° gennaio 2018, oramai molto vicina. L'emissione delle fatture elettroniche può effettuarsi anche attraverso il servizio delle Entrate, che potrebbe essere adattato per consentire la fatturazione ex articolo 38-quater, con trasmissione delle fatture all'Agenzia delle Dogane.

Lo sgravio per i consumatori extra Ue

Gli articoli 146 e 147 della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 prevedono che le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Ue, aventi a oggetto beni da trasportarsi fuori del territorio doganale dell'Unione nei bagagli personali del viaggiatore, sono esentate dall'Iva se: il viaggiatore non è stabilito nell'Ue; i beni sono trasportati fuori dell'Ue entro il terzo mese successivo a quello della cessione; il valore complessivo della cessione, Iva compresa, supera l'importo di 175 euro, oppure il minor importo stabilito dagli stati membri.

Nell'ordinamento italiano, le suddette disposizioni sono recepite nell'art. 38 quater del Dpr 633/72, che accorda la detassazione Iva alle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, di valore superiore a 154,94 euro, al loro dell'imposta. Destinatari del trattamento di favore, come si è detto, sono i viaggiatori che hanno il domicilio oppure la residenza in un paese extra Ue, mentre non è rilevante la cittadinanza. La residenza o il domicilio devono risultare dal passaporto o documento equivalente, che deve essere esibito al venditore al momento dell'acquisto dei beni.

Oggetto dell'agevolazione sono i beni destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore che siano trasportati fuori del territorio dell'Ue nei bagagli personali, comprese le fattispecie del bagaglio non accompagnato, locuzione che designa i beni personali che il viaggiatore affida alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione, ritirati presso l'aerostazione arrivi merci. Al riguardo, nel sito delle Dogane si chiarisce che "nell'ipotesi in cui i beni destinati all'uso personale o familiare siano particolarmente ingombranti o pesanti e, dunque, non possano essere trasportati fuori dal territorio doganale comunitario direttamente nel bagaglio a seguito del passeggero anche per ragioni di economicità, il viaggiatore residente o domiciliato fuori dell'Unione europea può inoltrarli presso il proprio domicilio estero attraverso il sistema della spedizione come bagagli non accompagnato, cioè come bene personale che il viaggiatore non porta direttamente con sé ma che affida alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e il cui ritiro avviene presso l'aerostazione arrivi merci".

Commercio estero

Al di fuori di tale ipotesi, se i beni sono inviati all'estero a cura o a nome del venditore, oppure da un vettore a nome dell'acquirente non residente, si versa nella differente fattispecie della cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 del Dpr 633/72, per la quale è tuttavia necessario espletare le prescritte formalità doganali. L'espressione "uso personale o familiare", secondo i chiarimenti dell'amministrazione finanziaria, è da intendersi in senso ampio, per cui devono ritenersi inclusi anche i beni a uso non esclusivamente personale del viaggiatore ma di eventuali familiari non viaggiatori. Nel fornire un'elencazione esemplificativa, la circolare n. 145/1998 suggerisce di tenere conto della circostanza che, per poter fruire dell'agevolazione, i beni devono esser privi di qualsiasi interesse commerciale.

Alcuni beni agevolabili (circolare n. 145/98)

Abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori
 Piccoli mobili, oggetto di arredamento e di uso domestico
 Articoli sportivi
 Oggetti di oreficeria e gioielleria
 Apparecchi radio-televisivi e accessori
 Alimentari
 Giocattoli
 Computer e accessori
 Strumenti e accessori musicali
 Apparecchi di telefonia
 Cosmetici
 Accessori per autoveicoli
 Prodotti alcolici e vitivinicoli

Black list europea 2018: cos'è? Nuovo elenco Ue dei Paesi più a rischio elusione

La black list europea 2018 è la nuova lista dei Paesi a fiscalità agevolata Ue che l'Unione europea si appresta a varare entro la fine del 2017 o l'inizio del 2018.

La Commissione europea ha, infatti, già iniziato l'iter per procedere alla definizione di un elenco dei paesi non cooperativi, al fine di aiutare i paesi membri Ue nella lotta all'evasione e all'abuso dell'arbitraggio fiscale.

Nei prossimi mesi, pertanto, alcuni dei paesi, facenti parte del nuovo elenco, saranno sottoposti, su indicazione degli Stati membri della Ue, ad una valutazione attenta e approfondita, al fine di individuare quelli che non rispettano le norme in materia di fiscalità.

L'obiettivo di creare una black list Ue 2018, è quello di superare le black list nazionali, come ad esempio quella in vigore in Italia, e sostituirla con una uguale per tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

L'elenco dei paesi black list Ue 2018, diventerà quindi uno strumento molto utile a tutti gli Stati membri, per trattare con i paesi terzi che applicando una fiscalità privilegiata, rifiutano di collaborare con la Ue, malgrado i vari tentativi,

Commercio estero

Fino adesso, sono stati analizzati diversi paesi, dal Bahrain alla Jamaica, da Hong Kong a Isle of Man, da Jersey a Costa Rica, al fine di verificare e determinare il rischio di elusione fiscale, in base a specifici criteri ed indicatori oggettivi, tra cui dati economici, amministrazioni giuridiche e istituzionali, legami economici con l'Unione europea, attività finanziaria, stabilità etc.

Agli Stati più rischio, sono stati applicati altri indicatori per valutarne la trasparenza.

Nell'elenco black list Ue preliminarmente paesi come Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera, è stato riservato un apposito spazio, alla luce della sottoscrizione di recenti accordi Ue accordi volti a garantire la "Tax Transparency".

Elenco paesi black list Ue, paesi più a rischio elusione.

Paesi usciti dalla black list: San Marino, Lussemburgo, Svizzera, Monaco, Cayman

- **San Marino fuori dalla black list:** da una lunga trattativa tra Italia e San Marino, è stato firmato il decreto che prevede l'esclusione della repubblica di San Marino dall'elenco paesi black list. San Marino, pertanto, inserito nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata contenuta nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, dal 12 febbraio 2014 ne viene escluso definitivamente.

Il Ministero dell'Economia con una nota firmata dall'ex Ministro Saccomanni, ha comunicato la fuoriuscita dall'elenco black list dello stato sammarinese, a seguito della sottoscrizione il 3 ottobre scorso da parte dei due paesi della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, oltre a numerosi interventi normativi in materia di trasparenza e scambio di informazioni a livello fiscale internazionale da parte di San Marino e all'approvazione della riforma fiscale che porterà il prelievo tributario sammarinese adeguato agli standard italiani.

- **Lussemburgo esce dalla black list,** la lista dei paesi con fiscalità privilegiata dei cd. paradisi fiscali, per effetto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze firmato il 16 dicembre, che esclude lo Stato dal Dm 21.11.2001. Si tratta ora, di aspettare l'entrata in vigore del decreto, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gu, per far sì che cadano gli obblighi di comunicazione black list per il Lussemburgo.
- **Svizzera esce dalla black list dal 2017:** l'Italia ha firmato con la Svizzera l'accordo che prevede la fine del segreto bancario modificando l'attuale Convenzione sulla doppia imposizione Italia-Svizzera e adeguandola agli standard dell'Ocse ma non prima del 2017. Solo dopo questa data, il fisco italiano potrà richiedere informazioni bancarie in riferimento ai cittadini italiani che hanno avuto rapporti con le banche svizzere. Le informazioni però non riguarderanno il quinquennio 2005-2009.
- **Principato di Monaco:** accordo firmato tra l'Italia e il Principato sul modello elaborato dall'Ocse "Tax Information Exchange Agreement" (Tiea), per agevolare lo scambio di informazioni su richiesta tra Stati non hanno una convenzione contro le doppie imposizioni.
- **Liechtenstein esce dalla black list:** firmato dal Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e il primo ministro e Ministro delle Finanze del Principato, Adrian Hasler, l'accordo con cui il paese esce dalla black list e un Protocollo aggiuntivo per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale.
- **Isole Cayman:** è stato firmato in data 4 giugno 2015 dal Senato l'Accordo tra Italia e Isole Cayman, al fine di migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati che non hanno stretto la convenzione contro le doppie imposizioni. Gli effetti di tale ratifica, portano, quindi le Isole Cayman alla loro cancellazione dalla black list ai fini dell'indeducibilità dei costi ex art. 110, co. 10-12 bis del Tuir, dal cui elenco iniziale fissato con il Dm 23.01.2002, escono per effetto del D.M. 27.04.2015 i seguenti Stati: Isole Cayman, Alderney (Isole del Canale, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat.
- **Hong Kong:** il Senato sempre il 4 giugno ha approvato il testo per la ratifica e Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e Hong Kong. Per la sua uscita dall'elenco e l'entrata in vigore della Convenzione occorre attendere il termine della procedura della ratifica, se questa si concluderà nel 2015, la Convenzione entrerà in vigore dal gennaio 2016.
- **Andorra:** ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale (disegno di legge), prevede misure per favorire la collaborazione tra i due paesi attraverso lo scambio di informazioni in

Commercio estero

materia fiscale ai fini di accertamento, calcolo, applicazione e riscossioni di Irpef, Ires, Irap e Iva e superamento del segreto bancario.

- **Barbados**: ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali (disegno di legge): le nuove regole fiscali sottoscritte con la Convenzione tra i due paesi, forniranno uno strumento giuridico alle imprese italiane che potranno ora operare a Barbados. La Convenzione disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due Paesi fornendo uno strumento giuridico che sia in grado di aiutare le imprese italiane ad operare in Barbados a condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici degli altri Paesi.

Indice

STUDI

► Il punto sugli investimenti pubblicitari in Italia Pag. 123

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia Pag. 128

► Indice delle vendite al dettaglio Pag. 129

Studi

Il punto sugli investimenti pubblicitari in Italia

Nella sua ultima relazione annuale, Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presenta il quadro di evoluzione dei media e della rivoluzione digitale, sottolineando la comparsa dei primi segnali di ripresa del sistema con la raccolta pubblicitaria che nel 2016 ha raggiunto la cifra dei 7.252 miliardi di euro, il 5,3% in più rispetto al 2015.

È auspicabile che questa inversione di tendenza si manifesti anche per i ricavi del settore, che, purtroppo, sono passati da poco più di 21 miliardi di euro del 2010 ai 17 miliardi del 2015, concretizzando una flessione del 19,1%. ▶

Formazione / Studi

I servizi dei media audiovisivi, tv a pagamento, tv sovvenzionata dal canone e radio, continuano ad esprimere la quota di mercato più elevata, il 49,5% nel 2015, 3,2 punti percentuali in più rispetto al peso assunto nel 2010.

Si contrae sensibilmente, invece, la quota della raccolta pubblicitaria dell'editoria quotidiana e periodica, che passa dal 30,3% del 2010 al 24,4% del 2015.

Migliora la performance della pubblicità on line, che valeva il 3,6% del mercato nel 2010 ed è arrivata al 9,7% nel 2015, un peso ancora troppo limitato per compensare il trend negativo dell'editoria e di alcuni altri media minori.

Nella retrospettiva di Agcom al 2008 il nostro mercato pubblicitario valeva poco meno di quello francese, mentre oggi la differenza è schiacciante, 6 contro 14 miliardi di euro, un divario che non trova alcuna corrispondenza nella distanza tra le due nazioni riferita al Prodotto Interno Lordo.

Il mercato italiano è in sofferenza perché negli anni della crisi si è ridotto più in fretta degli altri Paesi europei e, in seguito, non ha recuperato nulla di quel che aveva perso, non è riuscito ad invertire la tendenza in atto.

Le ragioni di questa crisi strutturale sono legate all'eccessiva concentrazione di mercato e alla mancanza di trasparenza nella relazione tra fornitore e acquirente degli spazi pubblicitari, considerato che l'Italia è l'unico paese europeo in cui non esistono listini pubblici dei prezzi delle inserzioni pubblicitarie.

Consapevole di queste carenze e della debolezza del sistema il Governo ha varato nell'ultima manovra una misura a sostegno del mercato, il Bonus pubblicità 2018, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.

L'obiettivo è duplice, da un lato spingere imprese e lavoratori autonomi a utilizzare gli strumenti pubblicitari per sostenere lo sviluppo e la crescita della propria attività, dall'altro aumentare le risorse finanziarie a favore del comparto dell'editoria.

Un mercato in difficoltà

I motivi alla base della recessione del mercato pubblicitario sono diversi, la crisi economica, l'arretratezza tecnologica e un mercato concentrato in pochi ed inefficienti oligopoli.

In un contesto caratterizzato dal declino della carta stampata i giornali perdono copie vendute ogni giorno, i margini di guadagno dalla pubblicità sui quotidiani stanno sempre più diminuendo e solo grazie ai ricavi delle inserzioni pubblicitarie coltivano la residua speranza di sopravvivere autonomamente.

Secondo le rilevazioni della Federazione concessionarie pubblicitarie nei primi sei mesi del 2017 il volume complessivo degli spazi venduti della pubblicità nazionale sui quotidiani è diminuito del 11,5% rispetto allo stesso periodo del 2016, quasi 5.000 spazi pubblicitari in meno, mentre il fatturato relativo ha visto una riduzione del 13,6%.

La crisi non è recente, già nel 2010 Agcom, tramite la sua annuale indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria, parlò di veri e propri "fallimenti nel funzionamento del settore pubblicitario" a causa di un mercato poco trasparente, dove le trattative sono condotte a porte chiuse e non esistono listini pubblici dei prezzi delle inserzioni pubblicitarie.

"Il prezzo di acquisto degli spazi pubblicitari rappresenta, dunque, il risultato di una serie di fattori esogeni ed endogeni al processo di contrattazione che variano in base al mezzo e alla concessionaria per il quale si sta acquistando l'inserzione oltre che in funzione del cliente per conto del quale il centro media sta acquistando lo spazio pubblicitario" (Agcom *Indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria*).

Nella contrattazione tra concessionarie e utenti gran parte dei prezzi e degli accordi è stabilita sulla base di rapporti di forza, delle offerte e dei pacchetti che pochi attori possono trattare.

La lentezza con la quale i nuovi mezzi di comunicazione ed i nuovi prodotti si sostituiscono a quelli tradizionale trasparente dai dati retrospettivi 2011-2015 del Sistema integrato delle comunicazioni, lo strumento utilizzato da Agcom nell'ambito della propria attività di tutela del pluralismo dell'informazione volta a verificare che non si costituiscano posizioni dominanti nei mercati che lo compongono e che siano rispettati le soglie anti concentrazione.

Formazione / Studi




Figura 2.2.2 - Dinamica del Sistema Integrato delle Comunicazioni (mln €)

Radio e Tv, televisione gratuita, televisione a pagamento e radio, assorbono quasi il 50% dei ricavi complessivi del sistema e la loro quota è aumentata nel corso del tempo, guadagnando più di 3 punti percentuali.

Parallelamente si evidenzia il continuo calo della porzione riservata all'editoria, quotidiani e periodici, anche online, che perde 6 punti percentuali passando dal 30,7% al 24,4%, un rapido declino che sembra mettere a repentaglio il futuro del giornalismo e dell'informazione in Italia.

In continua crescita la pubblicità on line (web advertising, display e video, social veicolate attraverso dispositivi fissi e mobili), la cui quota sul totale dei ricavi rimane ancora bassa, pur essendo aumentata dal 4,2% del 2011 al 9,7% del 2015.

Diminuisce il peso percentuale di tutte le altre tipologie (editoria degli annuari, cinema, sponsorizzazioni ed esterna), che nel complesso vedono diminuire il loro peso dal 17,3% del 2011 al 16,4% del 2015.

Un quadro più aggiornato sugli investimenti pubblicitari

Un quadro più aggiornato degli investimenti pubblicitari in Italia può essere acquisito dall'indagine a cadenza mensile di Nielsen.

Grazie a questa fonte si delinea finalmente a settembre 2017 una variazione tendenziale positiva, ma nel confronto del periodo gennaio-settembre 2017 su gennaio-settembre 2016 permane il segno meno con una diminuzione del volume complessivo di investimenti pari a -3,3%.

Colpisce in particolare la performance negativa dei mezzi "tradizionali", sia i quotidiani, che registrano una flessione del 9,9%, sia i periodici che perdono il 6,3% delle risorse, circa 69mila euro in meno, un risultato che incide negativamente sul quadro generale a causa della quota che questi media rivestono ancora oggi sul totale del mercato, nel complesso il 17,3%.

Mezzi	Gen/Set 2016	Gen/Set 2017	Var.%	Peso 2017	
TOTALE PUBBLICITA'	4.464.786	4.318.460	↓	-3,3%	100%
QUOTIDIANI	490.810	442.380	↓	-9,9%	10,2%
PERIODICI	326.163	305.617	↓	-6,3%	7,1%
TV	2.675.427	2.602.012	↓	-2,7%	60,3%
RADIO	272.609	283.949	↑	4,2%	6,6%
INTERNET	307.367	309.442	↓	0,7%	7,2%
OUTDOOR	65.460	54.497	↓	-16,7%	1,3%
TRANSIT	91.223	94.196	↑	3,3%	2,2%
GO TV	10.696	12.244	↑	14,5%	0,3%
CINEMA	9.302	9.119	↓	-2,0%	0,2%
DIRECT MAIL	215.728	205.003	↓	-5,0%	5,4%

Fonte: Nielsen

Al contrario il contributo dell'Outdoor alla contrazione degli investimenti pubblicitari nel loro insieme è limitato a 11mila euro, perché la pesante flessione del -16,7% di questo mezzo si applica alla sua modesta quota (1,3%) sul totale.

In termini assoluti la perdita della televisione è quella più elevata, 73mila euro, il minor tasso di variazione negativo, -2,7%, riguarda, infatti, un canale che raccoglie il 60,3 del mercato.

Atipica la situazione delle radio, i cui investimenti pubblicitari sono aumentati di 4,2 punti percentuali nel corso del periodo di analisi, unico tra i media tradizionali a risultare in crescita.

In relazione agli altri mezzi con performance positive buono l'andamento della Go TV +14,5% (la principale Istant TV trasmette nelle linee metropolitane di Milano, Roma e Brescia, utilizzando schermi di grande formato, posizionati sulle banchine di attesa dei treni) e del Transit +3,3% (l'advertising dei mezzi di trasporto gestita da IGPDecaux su metropolitane, aeroporti, autobus e tram).

Merita di essere sottolineato il fatto che l'aumento degli investimenti pubblicitari ha interessato esclusivamente canali (Radio, Go Tv e Transit) accomunati dal trasmettere messaggi geo localizzati, in grado di raggiungere capillarmente il proprio pubblico movimento.

Le variabili correlate alla diffusione dei nuovi media

Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha predisposto, in collaborazione con l'università, ricerche sui comportamenti di consumo degli individui e sulle scelte di investimento delle imprese in tema di servizi di comunicazione.

L'obiettivo è stato rivolto a individuare le variabili economiche, sociali, anagrafiche che possono favorire la diffusione dei beni e servizi digitali e, quindi, un più rapido sviluppo della pubblicità on line e della riconversione dell'editoria dalla carta stampata ai quotidiani e ai periodici letti sul web.

DEVICE	INDIVIDUI	IMPRESE
Smartphone	63,8	45,9
Cellulare	55,0	61,7
Telefono fisso	88,4	91,0
PC portatile	60,5	52,6
PC fisso	49,2	86,1
Tablet	36,7	28,3

Fonte: AGCOM Relazione annuale 2017

- I device che consentono all'utente di accedere al web in ogni momento e in ogni luogo, smartphone e tablet, hanno sicuramente favorito l'utilizzo dei dati e delle informazioni disponibili sulla rete, accrescendo sensibilmente la probabilità di essere raggiunti dalla pubblicità on line; in particolare uno specifico contributo alla crescita degli investimenti pubblicitari in digitale è derivato dal successo delle "app" con incrementi superiori al 60%.
- L'accesso ad Internet riguarda il 74% degli individui nella fascia 14-74 anni, ma l'età continua ad essere un potente fattore di segmentazione visto che nella fascia 65-74 anni solo 33 individui su 100 possono accedere al web, mentre questa opportunità riguarda il 92% delle persone della fascia 14-34 anni.
- Il fattore generazionale non spiega, tuttavia, il divario accumulato dall'Italia nei confronti degli altri paesi europei in tema comunicazione digitale; l'altra fondamentale variabile, il livello di istruzione, è confermato dai risultati delle ricerche, che evidenziano come un grado superiore di conoscenza favorisce l'utilizzo delle tecnologie digitali.
- Il focus sulle imprese ha permesso di rilevare che la disponibilità di accesso ad Internet interessa il 90% delle aziende, mentre l'analisi per classe dimensionale di addetti prospetta un ulteriore possibile margine di diffusione di questa opportunità per le micro imprese, la classe con numero di addetti inferiore a 10 unità.

Il Bonus pubblicità

L'esigenza di favorire un'inversione di tendenza nel processo di contrazione degli investimenti in comunicazione ha indotto il Governo a varare strumenti di sostegno di questo mercato.

Nel mese di ottobre il Consiglio dei Ministri ha presentato il Bonus pubblicità 2018, una misura che adotta lo strumento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.

Tale agevolazione è destinata a lavoratori autonomi, professionisti ed imprese, che intendano aumentare i loro investimenti pubblicitari nel 2018 rispetto al 2017.

Il bonus riguarderà ogni importo investito in pubblicità che sia superiore, almeno dell'1%, rispetto a quanto è stato speso nel 2017 sui canali Tv, radio, stampa e, finalmente, anche su periodici editi on line.

La detrazione ammessa potrà arrivare al 75% e nel caso di micro, piccole e medie imprese, nonché di startup innovative, spingersi fino al 90%.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle organizzazioni di categoria degli editori online, che inizialmente erano stati esclusi dal provvedimento.

Una novità importante per tutto il settore e, in particolare, per i media online, che per la prima volta in Italia potranno godere di uno strumento di incentivazione delle vendite.

Formazione / Studi

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Dicembre 2014	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	-0,093	-0,070	
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	1,002	0,752	
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	-0,746	-0,559	
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	-0,373	-0,280	
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	-0,187	-0,140	
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	-0,279	-0,209	
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	-0,093	-0,070	
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	-0,093	-0,070	
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	-0,093	0,093	
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	0,000	0,000	
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	0,000	0,000	
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	0,000	0,000	
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	-0,171	-0,128	
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	0,262	0,196	
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	-0,221	-0,165	
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	-0,307	-0,230	
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	-0,400	-0,300	
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	-0,393	-0,295	
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	-0,286	-0,215	
Luglio	99,8	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	99,9	99,2	101,2	100,9	101,4	100,4	100,0	-0,093	-0,070	
Agosto	100,1	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	100,5	99,2	101,5	100,9	101,4	100,4	100,2	-0,080	-0,060	
Settembre	100,0	102,3	100,5	98,5	100,3	100,4	99,5	99,2	100,2	101,3	101,7	100,5	100,0	0,093	0,070	
Ottobre	100,1	102,3	100,6	98,5	100,3	100,4	99,3	98,8	100,2	100,2	101,6	100,7	100,0	-0,093	-0,070	
Novembre	100,6	102,3	100,7	98,6	100,4	100,4	99,1	98,0	99,9	100,2	100,9	100,8	100,0	0,093	0,070	
Dicembre	101,0	102,1	100,7	98,7	100,3	100,5	100,2	98,5	101,0	100,2	100,8	100,9	100,3	0,394	0,295	
Media annua	100,2	101,6	100,4	98,5	100,3	100,4	98,7	99,9	100,5	100,8	100,9	100,4	99,9	-0,086	-0,065	
Gennaio 2017	102,2	102,1	100,7	99,4	100,3	100,6	100,4	98,3	100,3	100,3	100,9	100,9	100,6	0,903	0,677	
Febbraio	103,5	102,1	100,6	99,8	100,3	100,7	101,0	98,4	100,6	100,3	101,1	101,1	101,0	1,508	1,131	
Marzo	102,5	102,1	100,7	100,0	100,4	100,8	101,5	98,4	100,7	100,3	101,3	101,2	101,0	1,406	1,054	
Aprile	102,0	102,1	100,7	100,2	100,4	100,6	102,8	98,1	100,4	100,3	102,4	101,3	101,3	1,707	1,280	
Maggio	102,2	102,1	100,8	100,2	100,4	100,6	101,7	97,4	100,3	100,3	102,8	101,1	101,1	1,404	1,053	
Giugno	101,4	102,1	100,8	100,2	100,4	100,6	101,7	96,5	100,1	100,3	103,0	101,2	101,0	1,101	0,826	
Luglio	100,7	102,1	100,7	100,0	100,4	100,7	102,0	95,7	101,4	100,3	103,3	101,2	101,0	1,000	0,750	
Agosto	100,8	102,4	100,7	100,0	100,3	100,5	103,9	96,0	102,2	100,3	103,3	101,3	101,4	1,198	0,898	
Settembre	101,3	102,4	100,8	100,0	100,4	100,5	101,9	96,9	100,5	100,8	103,4	101,4	101,1	1,100	0,825	
Ottobre	102,0	102,5	100,9	100,4	100,4	100,5	101,6	96,7	100,4	86,7	103,0	101,4	100,9	0,900	0,675	

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2014						
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile	102,8	88,1	90,6	89,5	97,5	89,2
Maggio	102,0	86,2	93,6	92,2	98,3	91,1
Giugno	101,8	86,3	91,0	88,8	97,1	88,3
Luglio	107,3	94,9	98,4	98,7	103,4	98
Agosto	102,2	96,7	92,3	76,9	97,8	80,6
Settembre	103,4	85,4	95,9	85,5	100,1	85,5
Ottobre	106,2	90,8	102,8	97,6	104,7	96,3
Novembre	100,3	82,1	98,1	90,0	99,3	88,6
Dicembre	125,0	115,9	133,6	125,5	128,7	123,7
2017						
Gennaio	98,7	79,2	97,3	83,9	98,1	83,0
Febbraio	92,9	79,0	77,7	73,5	86,3	74,5
Marzo	105,2	87,9	87,2	86,3	97,4	86,6
Aprile	108,7	86,3	91,3	86,8	101,1	86,7
Maggio	103,4	86,4	94,4	92,9	99,5	91,7
Giugno	104,3	85,8	92,9	89,4	99,3	88,7
Luglio	108,1	93,2	98,3	97,8	103,8	96,9
Agosto	104,2	95,3	93,2	75,3	99,4	79,0
Settembre (*)	109,0	86,4	101,5	86,7	105,7	86,7

(*) Dati provvisori

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100.

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

Commercio Turismo Servizi e Professioni



SINDACALE / SICUREZZA SUL LAVORO

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

CONTRATTI DI LAVORO

	Inform. mese	N. pag.
• Accordo tra Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative e Fnaarc, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Fiacr, Ugl Terziario, Usarci del 29 marzo 2017. Adeguamenti del vigente Aec 29 febbraio 2009.	mag.	16
• Accordo integrativo al contratto collettivo nazionale del Terziario, distribuzione e servizi del 30 marzo 2015.	nov.	2

RAPPORTI DI LAVORO

Ammortizzatori sociali

• Terzo Addendum dell'Accordo Quadro ammortizzatori sociali sottoscritto il 16 Dicembre 2016. Utilizzo della riserva del 50% ex art. 44 comma 6bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2, comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185.	gen.	2
• Circolare Inps n. 9 del 19/01/2017. Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal Dlgs 14 settembre 2015, n. 148. Pagamento della contribuzione addizionale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.	mar.	17
• Circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 30 del 9/11/2015. Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Nota integrativa alla circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015.	mar.	43
• Nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21.12.2015. Chiarimenti sulla circolare n. 30 del 9.11.2015... ..	mar.	44

Apprendistato

• Messaggio Inps n. 2243 del 31-5-2017. Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione	set.	2
• Risposta del Ministero del Lavoro a interpello 2 dell'8 agosto 2017. Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Diritto di precedenza ex art. 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e assunzione di apprendisti.	nov.	9

Assunzioni agevolate

• Decreto del ministero del Lavoro di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2016.	gen.	7
• Decreto del ministero del Lavoro del 2 dicembre 2016.	feb.	13
• Circolare Inps n. 40 del 28/2/2017. Decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394 del 2 dicembre 2016. Incentivo occupazione giovani. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.	apr.	2

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
• Decreto direttoriale del ministero del Lavoro del 2 dicembre 2016.....	apr.	16
• Decreto direttoriale del 19 dicembre 2016.....	apr.	19
• Messaggio Inps n. 1171 del 15-3-2017. Circolari n. 40 del 28 febbraio 2017 e n. 41 del 1° marzo 2017. Rilascio dei moduli di comunicazione on-line per la fruizione dell'incentivo "Occupazione giovani" e dell'incentivo "Occupazione Sud".....	mag.	6
• Circolare Inps n. 109 del 10/7/2017. Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 308 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.....	ott.	13
Call-Center		
• Circolare n. 42 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Settore call-center. Legge 11 dicembre 2016, n. 232 articolo 1 commi 240 e 243.....	feb.	12
Cigs e mobilità		
• Messaggio Inps n. 1713 del 21.4.2017. Cassa integrazione guadagni in deroga. Chiarimenti in merito alla concessione della Cig in deroga per l'annualità 2017.....	giu.	9
• Decreto dell'Arifl n. 71 del 4/5/2017. Approvazione delle procedure informatiche e della relativa disciplina di dettaglio per la gestione delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria e alle procedure di licenziamento collettivo.....	lu./ag.	13
• Messaggio Inps n. 2303 del 5-6-2017. Cassa integrazione guadagni in deroga annualità 2017. Chiarimenti in ordine al paragrafo 2 della circolare ministeriale n. 34/2016. Ammortizzatori ordinari scaduti il 31.12.2016 e contratti di solidarietà, ex art. 5, della legge 236/93.....	set.	12
• Circolare n. 14 del Ministero del Lavoro del 26/7/2017. Applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva.....	nov.	3
• Circolare n. 16 del Ministero del Lavoro del 28/8/2017. Articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale e limite massimo di ore di cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzabili.....	nov.	10
Contratti di solidarietà		
• Decreto interministeriale n. 2 del 27/9/2017.....	dic.	13
Detassazione		
• Accordo quadro regionale per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare del 28 novembre 2016.....	feb.	24
Disoccupazione		
• Circolare Anpal n. 1/2017. Rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità sul portale nazionale delle politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - indicazioni operative.....	dic.	11
Distacco		
• Circolare n. 3 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22/12 /2016. Comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio - Modelli Uni-Distacco-Ue e Cab-Uni-Ue - Decreto		

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
ministeriale 10 agosto 2016-art. 10, commi 1 e 2, e art. 12, comma 1, Dlgs n. 136/2016-Indicazioni al personale ispettivo.	feb.	19
• Circolare n. 1/2017 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro. Dlgs n. 136/2016. Attuazione della direttiva 2014/67/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 Distacco transnazionale di lavoratori-Indicazioni operative al personale ispettivo.	mar.	5
• Nota n. 4833 dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 5 giugno 2017. Precisazioni Inl circ. n. 1/2017 - Distacco transnazionale di lavoratori ex Dlgs n. 136/2016 - Pluralità di operatori economici coinvolti nella prestazione di servizi - Stand temporanei nell'ambito di fiere, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali-Indicazioni operative al personale ispettivo.	set.	13
Durc		
• Circolare Inps n. 17 del 31/1/2017. Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc). Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Obblighi di comunicazione.	mar.	45
Fondo integrazione salariale		
• Messaggio Inps n. 1133 del 13.3.2017. Fondo di integrazione salariale (Fis)- Chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà.	mag.	8
• Messaggio Inps n. 4617 del 20-9-2017. Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e ss del Dlgs 148/2015-Determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell'erogazione delle prestazioni.	dic.	8
Inail		
• Circolare Inail n. 42 del 12/10/2017. Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell'art. 18, commi 1, lettera r) e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.	dic.	1
• Lettera circolare Inail n. 3 del 12 /10/2017. Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.	dic.	16
Lavoratori disabili		
• Risposta a interpellato n. 23 del ministero del Lavoro del 30 dicembre 2016. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Somministrazione di lavoro e assunzione disabili - Incremento occupazionale netto.	feb.	22
• Legge 27 febbraio 2017, n. 19. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: "Proroga e definizione dei termini".	apr.	31
• Nota n. 2283 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro del 23 marzo 2017. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Profili sanzionatori.	giu.	5
• Nota della Città metropolitana del 9/5/2017. Nuova procedura di rilascio delle certificazioni di ottemperanza ex art. 17 legge 68/99 per le aziende che partecipano a gare d'appalto.	lu./ag.	10
Lavoratori extracomunitari		
• Circolare n. 6 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 marzo 2017. Attribuzione territoriale delle quote di cui agli articoli 2 e 4 del Dpcm 13 febbraio 2017 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2017 (Gu n. 60 del 13.3.2017).	mag.	9
• Nota n. 3464 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro del 19 aprile 2017. Condizioni di ingresso e soggiorno		

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali ai sensi del Dlgs n. 203/2016 e dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi del Dlgs n. 253/2016. Indicazioni operative.....	giu.	13
• Decreto del Ministero dell'Interno del 10 febbraio 2017. Determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/Ce che introduce norma minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.	giu.	15
Lavoro agile		
• Legge 22 maggio 2017, n. 81. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.	set.	16
Lavoro accessorio		
• Nota n. 20137 del Ministero del Lavoro del 2 novembre 2016. Comunicazioni lavoro accessorio - Faq. . .	gen.	11
• Decreto legge 17 maggio 2017, n. 25, convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017, n. 49. Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.....	giu.	7
Lavoro intermittente		
• Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.	mag.	2
Lavoro occasionale		
• Circolare Inps n. 107 del 5/7/2017. Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale.	ott.	2
Legge di stabilità		
• Nota Confcommercio, Milano, Lodi, Monza e Brianza - Direzione sindacale - Sicurezza sul lavoro Area lavoro. Legge di stabilità 2017. Le novità in materia di lavoro	feb.	3
Libro unico		
• Legge 27 febbraio 2017, n. 19. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: "Proroga e definizione dei termini".	apr.	33
Malattia		
• Circolare Inps n. 79 del 2 maggio 2017. Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.	giu.	2
Maternità		

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
<ul style="list-style-type: none"> • Circolare Inps n. 230 del 29/12/2016. Dlgs 151/2001 art. 32 commi 1-bis e 1-ter, in materia di congedo parentale su base oraria per i lavoratori del settore privato-modalità transitoria di compilazione del flusso UniEmens in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale e i corrispondenti codici conguaglio. 	feb.	9
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio Inps n. 828 del 24-2-2017. Nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017 - Proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti di cui all'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012. 	apr.	30
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio Inps n. 1581 del 10.4.2017. Chiarimenti in merito al messaggio Hermes n. 828/2017 relativo al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all'art. 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012. 	giu.	5
<ul style="list-style-type: none"> • Circolare Inps n. 82 del 4 maggio 2017. Telematizzazione del certificato medico di gravidanza. Art. 21 del Tu maternità/paternità, così modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Codice dell'amministrazione digitale). 	lu./ag.	4
Modello Uniemens		
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio Inps n. 1092 del 9.3.2017. Istruzioni nella compilazione del modello UniEmens. Modalità di compilazione dell'elemento "forza aziendale". Chiarimenti 	mag.	5
Naspi		
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio Inps n. 2875 dell'11 luglio 2017. Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b) e c) e circolare n. 142 del 2015, punto 5.2.b. Requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro ai fini Naspi: chiarimenti in ordine ai cosiddetti eventi neutri ivi richiamati. 	ott.	27
Permessi retribuiti		
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio Inps 26 maggio 2017 n. 2178. Congedo straordinario per assistenza e cura di soggetti disabili. Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 203/2013 in ordine alla determinazione del quadriennio utile per la ricerca di tredici settimane di contribuzione e della determinazione dei dodici mesi per la ricerca di trenta giornate di lavoro effettivo ai fini della Naspi. 	set.	10
<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio Inps n. 2534 del 20/6/2017. Aggiornamento delle procedure per l'acquisizione delle domande per i permessi ex lege 104/92 ed il congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità in situazione di gravità, ai sensi della circolare n. 38 del 27 febbraio 2017. 	ott.	12
Sanzioni		
<ul style="list-style-type: none"> • Nota Ispettorato nazionale del lavoro n. 8376 del 25-09-2017. Art. 2, comma 1 bis, del DI n. 463/1983 (conv. da L n. 638/1983) - Nota di chiarimento a seguito della sentenza della Corte di Cassazione Sez. pen. n. 39882 del 29.8-4.9 2017. 	dic.	12
Trattamento di fine rapporto		
<ul style="list-style-type: none"> • Circolare Inps n. 24 del 31/1/2017. Quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Nuova procedura di liquidazione diretta da parte dell'istituto. Istruzioni contabili. Variazioni al piano di conti. 	mar.	39
Tutela dei dai personali		
<ul style="list-style-type: none"> • Circolare n. 2 dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 7 novembre 2016. Indicazioni operative sull'utilizzazione di impianti Gps ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, L n. 300/1970. 	gen.	26

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
Varie		
• Messaggio Inps n. 4269 del 24-10-2016. Esclusione dell'obbligo di versamento del contributo di licenziamento, di cui all'art. 2, comma 34, legge 92/2012, per l'anno 2016. Modalità di recupero del contributo eventualmente pagato. Esonero dall'obbligo di versamento del contributo di licenziamento nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti di distribuzione di gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore (art. 2 Di del 21 aprile 2011.	gen.	5
• Bando "Conciliare conviene a micro e piccole imprese". Contributi alle aziende che attivano convenzioni o contratti di fornitura di servizi per la conciliazione vita-lavoro.	gen.	13
• Circolare Inps n. 29 del 7 febbraio 2016. Decreto 18 novembre 2015. Indicazioni per l'erogazione del contributo previsto per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 1. Quadro normativo. 2. Requisiti e misura del rimborso. 3. Documentazione. 4. Istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro privato. 4.1 Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate. 5. Compensazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro agricoli agli Oti a titolo di anticipazione. 6. Pagamento diretto ai datori di lavoro. 7. Contribuzione figurativa. 8. Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa. 9. Istruzioni contabili.	apr.	24
• Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.	giu.	11
• Circolare Inps n. 84 del 5 maggio 2017. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Effetti su prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'Inps. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare e assegni familiari. Assegno per congedo matrimoniale.	lu./ag.	2
• Lettera prot. n. 4619 dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 24 maggio 2017. Quesito ex art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970 smi - Accordi e contratti sindacali - Riscontro.	set.	9
• Circolare n. 4 dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 26/7/2017. Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di strumenti di supporto all'attività operativa ordinaria dei call-center.	nov.	4
• Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 12 settembre 2017. Sgravi contributivi ai datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.	nov.	12

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Varie

• Risoluzione n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2017. Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali - Art. 51, comma 1, del Dpr n. 917 del 1986.	ott.	28
• Interpello Agenzia delle Entrate n. 904-791/2017. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.	dic.	17

Indici generali 2017

Inform. mese	N. pag.
--------------	---------

GIURISPRUDENZA**COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO**

• Controlli difensivi del datore di lavoro - Cass.sez.lav. 27 maggio 2015, n. 10955	gen.	27
• Malattia e svolgimento di altra attività - Cass.sez.lav. 7 luglio 2015 n. 13955	feb.	30
• Infortunio in itinere - Cass.sez.lav. 7 luglio 2016, n. 13882.	mag.	18
• Prolungamento del preavviso - Cass.sez.lav. 16 settembre 2016, n. 18122	giu.	18
• Lavoro subordinato. Requisiti - Cass.sez.lav. 8 novembre 2016, n. 22658.	lu/ag.	18
• Criteri di computo dei dipendenti - Cass.sez.lav. 28 agosto 2016, n. 17368	set.	49
• Festività e lavoro - Cass.sez.lav. 4 novembre 2016, n. 22482	ott.	32
• Patto di prova reiterato - Cass.sez.lav. 12 dicembre 2016, n. 25368	nov.	15
• Reintegrazione e successivo trasferimento - Cass.sez.lav. 13 gennaio 2017, n. 800	dic.	20

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

• Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Cass.sez.lav. 15 maggio 2015, n. 10038	gen.	27
• Licenziamento per giusta causa - Cass.sez.lav. 8 luglio 2015 n. 14273	mar.	47
• Periodo di comporto. Superamento - Cass.sez.lav. 31 luglio 2015 n. 16267	mar.	47
• Risoluzione per mutuo consenso - Cass.sez.lav. 14 ottobre 2015, n. 20685	apr.	36
• Licenziamento per giusta causa - Cass.sez.lav. 15 luglio 2016, n. 14581	mag.	18
• Giustificato motivo oggettivo di licenziamento - Cass.sez.lav. 12 agosto 2016, n. 17091.	giu.	18
• Legittimità del diritto di critica - Cass.sez.lav. 28 ottobre 2016, n. 21649	lu/ag.	18
• Periodo di comporto e conteggio malattia - Cass.sez.lav. 24 ottobre 2016, n. 21377	set.	49
• Licenziamento e computo dei dipendenti - Cass.sez.lav. 8 novembre 2016, n. 22653.	ott.	32
• Lesione del vincolo fiduciario – Licenziamento - Cass.sez.lav. 1 dicembre 2016, n. 24566.	nov.	15
• Licenziamento disciplinare - Cass.sez. lav. 9 dicembre 2016, n. 25272.	dic.	20

AMBIENTE POLITICHE ENERGETICHE

AMBIENTE

	Inform. mese	N. pag.
• Sistema di scambio delle quote di emissione in Europa	gen.	57
• Sistri – Proroga termini sanzioni per violazione obblighi operativi tracciamento informatico	feb.	57
• Conai – Procedure di regolarizzazione: procedura “breve” – procedura agevolata “Tutti in regola”	feb.	58
• Modello unico di archiviazione (Mud) 2017	mar.	75
• Albo gestori ambientali. Nuove modalità di iscrizione per le categorie 1, 4, 5	mar.	76
• Proroghe relative a Mud e Sistri	apr.	63
• Ambiente – Conai - Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica	apr.	64
• Ambiente - Centri di raccolta per i Raee - Nuovo bando	apr.	64
• Iscrizione albo gestori. Reciprocità Unione europea e Confederazione Svizzera	apr.	65
• Classificazione, etichettatura e imballaggio miscele pericolose Termine della deroga	mag.	45
• Scadenze del 30 aprile 2017	mag.	46
• Emergenze “polveri sottili” – Risorse dal Ministero dell’Ambiente per le città	giu.	61
• Criteri ambientali minimi per edilizia, tessili e arredi – Dm 11/1/2017	giu.	62
• Raee - Definita in Europa una metodologia comune per il calcolo del peso	lu./ag.	61
• Sottoprodotti e biomasse – Che cosa cambia con il nuovo Dm 264/2016 – Prima parte	lu./ag.	66
• Sottoprodotti e biomasse - Biomasse – Che cosa cambia con il nuovo Dm 264/2016 – Seconda parte	lu./ag.	66
• Commissione Ue. Pacchetto infrazioni borse in plastica.”	set.	91
• Albo gestori ambientali. Nuovi requisiti e relative verifiche per il ruolo del responsabile tecnico	set.	92
• C. Costituzionale, 12 aprile 2017, n. 75 - Illegittima la norma di cui al comma 3-bis dell’art. 187, Dlgs 152/2006 per mancata previsione di autorizzazione per alcune miscele di rifiuti	set.	93
• Shopper in plastica ultraleggeri con spessore inferiore ai 15 micron. Caratteristiche. Sanzioni dal 1° gennaio 2018	ott.	75
• Dm 20 aprile 2017. Rifiuti urbani residui. I criteri per la tariffa puntuale	ott.	77
• Dm 20 aprile 2017. Tariffa puntuale. Utenze. Misurazione dei quantitativi di rifiuti	ott.	78
• Economia circolare. Proposta di modifica della direttiva 2008/98/Ce - Com (2015)595. Disposizioni sullo spreco alimentare	ott.	79
• Tassa rifiuti. Giurisprudenza recente: 1) sulla tassa rifiuti l’iva non è dovuta; 2) la piena prova dell’auto smaltimento esonera dalla tassa rifiuti	nov.	59
• Conai. Dal 1° gennaio 2018. Cambia il contributo ambientale Conai per acciaio e vetro	nov.	61
• Conai. Plastica. Contributo ambientale Conai diversificato dal 1° gennaio 2018	nov.	61
• Legge concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017. Novità principali in campo ambientale ed energetico	nov.	62
• Shopper in plastica in materiale leggero e ultraleggero. Riepilogo delle caratteristiche. Come riconoscere quelli commercializzabili. Loghi e marchi. Recepimento con legge 123/2017 della direttiva 2015/720/Ue	dic.	63
	dic.	66

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
<ul style="list-style-type: none"> Classificazione dei rifiuti secondo la normativa Ue con la legge 123/2017. Modifica alla premessa all'allegato D, parte IV, Dlgs 152/2006 		
POLITICHE ENERGETICHE		
<ul style="list-style-type: none"> Mercato dell'energia "Tutela simile" 	gen.	55
<ul style="list-style-type: none"> Rapporti Cei – Fire – Cti 2016 sui sistemi di gestione dell'energia in Italia 	gen.	56
<ul style="list-style-type: none"> Legge 11.12.2016 n. 232. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 	feb, dic.	59 68
<ul style="list-style-type: none"> Dal 1° agosto 2017 nuove regole per l'etichettatura Ue degli elettrodomestici. Reg.(Ue) 1369/2017. 		

TRIBUTARIO

IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

	Inform. mese	N. pag.
• Disposizioni urgenti – Soppressione Equitalia – Recupero evasione – Iva – Decreto legge n. 193/2016 (rif. L n. 225/2016)	gen.	59
• Equitalia – Servizio Sms per contribuenti su cartelle, scadenze e pagamenti	gen.	63
• Fatturazione elettronica “B2B” – Evoluzione del tracciato per le imprese.	gen.	63
• Agenzia delle Entrate – Pagamenti, rimborsi e scadenze – Sms ai contribuenti (rif. Com.St.Ag.Ent. 28/10/16).	gen.	64
• Dati delle fatture emesse e ricevute – Trasmissione telematica – Definizione modalità tecniche (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 28/10/16)	gen.	65
• Corrispettivi giornalieri – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica – Definizione informazioni da trasmettere, regole tecniche, strumenti tecnologici e termini (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 28/10/16)	gen.	66
• Scissione e conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice – Disposizione agevolativa (rif. Ris.Ag.Ent. n. 101/2016)	gen.	67
• Iva – Somministrazione di alimenti o bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde (rif. Ris. Ag.Ent. n. 103/2016).	gen.	68
• Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo – Soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva o l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 17/11/16)	gen.	69
• Acquisto box pertinenziale senza bonifico bancario – Agevolazione 36% (rif. Circ.Ag.Ent. n. 43/2016).	gen.	70
• Adempimento spontaneo – Anomalie nei compensi in relazione ai redditi 2012 – Comunicazione (rif. Pr.Ag.Ent. 1/12/2016)	gen.	71
• Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 – Definizione agevolata dei ruoli e delle entrate regionali e degli enti locali – Dichiarazione integrativa a favore – Collaborazione volontaria – Soppressione studi di settore – Semplificazioni fiscali – Depositi Iva – Tax free – Emissione elettronica fatture – Scomputo ritenute d’acconto – Rappresentanza e assistenza contribuenti	feb.	61
• Legge di stabilità anno 2017 (rif. L n. 232/2016)	feb.	73
• Fatturazione elettronica “B2B” – Adeguamento delle specifiche tecniche del formato “FatturaPa”.	feb.	94
• Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture – Memorizzazione elettronica – Opzione – Termine – Proroga (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 1/12/16)	feb.	95
• Modello 730 precompilato – Rimborsi spese universitarie e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici residenziali – Trasmissione dati (rif. DmEc.Fin. 1/12/16).	feb.	96
• Iva – Dichiarazione d’intento – Trasmissione telematica – Approvazione modello (rif. Pr.Ag.Ent. 2/12/16)	feb.	97
• Studi di settore – Segnalazioni 2016.	feb.	98
• Iva – Rimborso – Visto di conformità garantito da polizza assicurativa (rif. Ris.Ag.Ent. n. 112/2016).	feb.	99
• Tasso d’interesse legale – Anno 2017 (rif. D.ministeriale 7/12/16).	feb.	100
• Processo tributario telematico – Estensione alle Commissioni tributarie di tutto il territorio nazionale – Comunicato del 15 dicembre 2016 (rif. D.Dir.Gen.Fin.15/12/16)	feb.	101
• Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo – Equitalia – Nuovo modello di richiesta.	feb.	103
• Adempimento spontaneo – Differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate (rif. Pr.Ag.Ent. 15/12/16).	feb.	104
• Memorizzazione e trasmissione dati fatture e corrispettivi – Servizio on-line	feb.	105
• Erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole – Credito d’imposta – Codice tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 115/E/16)	feb.	105

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
• Dati fatture emesse e ricevute – Trasmissione telematica - Primi chiarimenti (rif. Circ.Ag. Ent. n. 1/2017)	mar.	77
• Iva – Dichiarazione di intento (rif. Ris.Ag. Ent. n. 120/2016)	mar.	82
• Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Individuazione tipologie di documentazione (rif. DmEc.Fin. 7/12/16)	mar.	83
• Distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta - Invio telematico dei corrispettivi – Esclusione (rif. Ris.Ag.Ent. n. 116/2016)	mar.	84
• Controllo automatico – Istituzione codici tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 122/2016)	mar.	85
• Collaborazione volontaria – Approvazione modello (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 30/12/16)	mar.	86
• Adempimento collaborativo – Termine finale prima fase di applicazione (rif. DmEc.Fin. 30/12/16)	mar.	87
• Modello Iva 2017 – Approvazione (rif. Pr.Ag.Ent. 16/1/17)	mar.	88
• Modelli 730, 730-1,730-2 – Approvazione (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 16/1/17)	mar.	89
• Interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti – Spese – Modalità di pagamento (rif. Ris.Ag.Ent. n. 9/2017)	mar.	90
• Fatture e corrispettivi – Invio dati tramite intermediari	mar.	91
• Credito d'imposta ricerca e sviluppo – Cumulo tra credito d'imposta e incentivi comunitari (rif. Ris.Ag. Ent. n. 12/2017)	mar.	91
• Spese di riqualificazione energetica di parti condominiali – Detrazione – Cessione credito – Comunicazione telematica	mar.	92
• Studi di settore – Approvazione nuovi modelli (rif. Pr.Ag. Ent. 31/1/17)	mar.	93
• Disposizioni varie – Spesometro – Decretomilleproroghe –Conversione (rif. L n. 19/2017)	apr.	67
• Acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond – Regolarizzazione violazione (rif. Ris.Ag. Ent. n. 16/2017)	apr.	71
• Detrazione spese veterinarie – Scontrino parlante (rif. Ris.Ag.Ent. n. 24/2017)	apr.	72
• Anagrafe italiani residenti all'estero – Approvazione modalità di acquisizione dati dei richiedenti l'iscrizione – Definizione criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati (rif. Pr.Ag.Ent. 3/3/2017)	apr.	73
• Dichiarazione annuale Iva/2017 (rif. Ris.Ag.Ent. n. 26/2017)	apr.	74
• Spesometro – Liquidazioni periodiche Iva – Comunicazione dati – Approvazione modello (rif. Pr.Dir. Ag.Ent. 27/3/2017)	mag.	50
• Irpef – Spese relative alle tasse universitarie – Detraibilità (rif. DMiur 23/12/2016)	mag.	52
• Riunione della Commissione degli esperti sugli studi di settore – Presentazione della Commissione dei nuovi "Indici sintetici di affidabilità ("Isa") (rif. 7/3/2017)	mag.	53
• Equitalia "Equipro" – Un nuovo servizio on-line a disposizione degli intermediari	mag.	55
• Liquidazione Iva di gruppo – Modifiche (rif. DmEc.Fin. 13/2/2017)	mag.	56
• Estrazione di beni introdotti in deposito Iva (rif. DmEc.Fin. 23/2/2017)	mag.	58
• Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (rif. DmEc.Fin. 23/2/2017)	mag.	59
• Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright (rif. Ris.Ag.Ent. n. 28/2017)	mag.	60
• Regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero - (Flat Tax) – Modalità per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione (rif. Pr.Ag.Ent. 8/3/2017; Com.St.Ag.Ent. 9/3/2017)	mag.	62
• Cedolare secca – Mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto (rif. Ris.Ag.Ent. n. 30/E/2017)	mag.	64
• Acquisto strumenti musicali nuovi – Credito d'imposta in favore del produttore o del rivenditore – Modalità attuative (rif. Pr.Dir.Ag.Ent.15/3/2017)	mag.	65
• Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (rif. Dlgs n. 32/2017)	mag.	66
• Omessa o ritardata presentazione F24 a saldo zero – Ravvedimento operoso (rif. Ris.Ag.Ent. n. 36/2017) ..	mag.	67
• Estrazione da deposito Iva – Utilizzo – Dichiarazione d'intento – Modalità di presentazione – Chiarimenti operativi (rif. Ris.Ag.Ent. n. 35/2017)	mag.	70
• Studi di settore – Approvazione modifiche applicabili al periodo d'imposta 2016 (rif. DmEc.Fin. 23/3/2017)	mag.	71
• Adempimento spontaneo – Soggetti titolari di partita Iva – Comunicazione (rif. Pr.Ag.Ent. 24/3/2017)	mag.	72

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
• Iva – Cessione del credito Iva a scopo di garanzia – Effetti della rinuncia alla cessione da parte del cessionario (rif. Ris.Ag.Ent. n. 39/2017).	mag.	73
• Credito d'imposta per le spese di videosorveglianza – Misura percentuale massima spettante – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 – Codice tributo – Istituzione (rif. Ris.Ag.Ent. n. 42/2017).	mag.	74
• Ritardato pagamento somme iscritte a ruolo – Interessi di mora – Fissazione (rif. Pr.Ag.Ent. 4/4/2017)	mag.	75
• Distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e merce varia - Invio telematico dei corrispettivi (rif. Ris.Ag.Ent. 44/2017)	mag.	76
• Disposizioni urgenti (rif. DI n. 50/2017).	giu.	65
• "Super ammortamento" e "iper ammortamento" – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent n. 4/2017).	giu.	70
• Bonus acquisto strumenti musicali nuovi (rif. Circ.Ag.Ent. n. 6/2017).	giu.	79
• Dichiarazione redditi persone fisiche – Anno di imposta 2016 (rif. Circ.Ag.Ent. n. 7/2017).	giu.	80
• Legge di bilancio – Quesiti – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 8/2017)	giu.	81
• Iva – Gestore deposito Iva – Versamento Iva – Codice tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 45/2017).	giu.	85
• Dichiarazione 730 precompilata – Accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (rif. Pr.Ag.Ent. 7/4/2017)	giu.	86
• Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici (rif. Ris.Ag.Ent. n. 46/2017)	giu.	89
• Spese di riqualificazione energetica di parti condominiali - Detrazione – Cessione credito – Utilizzo in compensazione - Istituzione codice tributo (rif. Ris.Ag.Ent.n. 47/2017).	giu.	91
• Documenti richiesti alla Pa – Marca da bollo digitale – Servizio "@e. bollo"	giu.	91
• Regime per cassa – Disciplina Irpef e Irap (rif. Circ.Ag.Ent. n. 11/2017)	giu.	92
• Modello 730 precompilato (rif. Com.St.Ag.Ent. 18/4/17).	giu.	98
• Mod. 730/4 – Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (rif. Ris.Ag.Ent. n. 51/2017)	giu.	99
• Credito di imposta ricerca e sviluppo – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 13/2017)	giu.	100
• Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 14/2017)	giu.	103
• Scomputo delle perdite nell'attività di accertamento – Riduzione in dichiarazione delle perdite utilizzate (rif. Circ.Ag.Ent. n. 15/2017).	giu.	106
• Società di persone in liquidazione – Modalità di applicazione del regime agevolato per l'assegnazione di beni ai soci (rif. Ris.Ag.Ent. n. 54/2017).	giu.	109
• Visto di conformità e deleghe di pagamento (rif. Ris.Ag.Ent. n. 57/2017).	giu.	110
• Iva – Sistema dell'inversione contabile (reverse charge) – Disciplina sanzionatoria – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 16/2017).	lu./ag.	69
• Studi di settore – Revisione congiunturale – Approvazione – Periodo di imposta 2016 (rif. DmEc.Fin. 3/5/2017).	lu./ag.	73
• Dichiarazione Iva – Comunicazione a contribuenti e Guardia di Finanza delle anomalie (rif. Pr.Dir. Ag.Ent. 3/5/2017; Com.St.Ag.Ent.5/5/2017).	lu./ag.	73
• Collaborazione volontaria – Sanzioni ed interessi – Calcolatore (rif. Com.St.Ag.Ent.9/5/2017)	lu./ag.	74
• Iva – Comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate - Versamento somme dovute – Istituzione codice tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 59/2017).	lu./ag.	75
• Comunicazione telematica liquidazioni periodiche Iva – Software gratuito (rif. Com. St.Ag.Ent.10/5/2017)	lu./ag.	76
• Prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie – Regime Iva e obblighi di certificazione (rif. Ris. Ag.Ent.n. 60/E/2017).	lu./ag.	77
• "Lavoratori impatriati" - Ricercatori e docenti – Regimi agevolativi (rif. Circ.Ag.Ent. n. 17/2017)	lu./ag.	78
• Studi di settore – Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 23/5/2017).	lu./ag.	79
• Regime di adempimento collaborativo (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 26/5/2017)	lu./ag.	85
• Adempimento spontaneo – Regolarizzazione errori o omissioni	lu./ag.	88
• Manovra correttiva – Disposizioni fiscali (rif. L n. 96/2017).	set.	95
• Contenzioso – Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente (rif. DmEc.Fin. 18/5/2017).	set.	104

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
• Lavoro autonomo non imprenditoriale – Novità fiscali (rif. L n. 81/2017)	set.	104
• Studi di settore – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo (rif. Pr.Ag.Ent. 6/6/2017)	set.	105
• Mod. 730/2017 – Criteri per l'individuazione elementi di incoerenza con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 9/6/2017)	set.	106
• Interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici – Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 9/6/2017)	set.	107
• Registrazione contratti di locazione e affitto di immobili – Nuovo modello (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 15/6/2017)	set.	108
• Start-up – Registrazione atti modificativi di atti costitutivi e statuti – Istituzione codiciributo (rif. Ris. Ag.Ent. n. 70/2017)	set.	109
• Collaborazione volontaria – Chiarimenti ulteriori (rif. Circ.Ag.Ent.n. 10/2017)	set.	110
• Mod. F24 – Codici tributo – Soppressione e modifica (rif. Ris.Ag.Ent. n. 76/2017)	set.	111
• Notifica atti – Pec – Modalità di comunicazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (rif. Agenzia Entrate 28/6/2017)	set.	112
• Agevolazioni per autotrasportatori – Anno 2017 (rif. Com.St.Ag.Ent. 4/7/2017)	set.	113
• Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali da corrispondere agli uffici provinciali – Territorio – Modalità attuative per la riscossione – Versamento – Istituzione codici tributo (rif. Pr.Ag.Ent. 28/6/2017; Ris. Ag.Ent. n. 79/2017)	set.	114
• Contratti di locazione breve – Versamento della ritenuta operata all'atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi – Istituzione codice tributo (rif. Ris.Ag.Ent. n. 88/2017)	set.	116
• Definizione agevolata controversie tributarie – Chiarimenti - Trasmissione istanza – Istituzione codici tributo (rif. rif. Circ.Ag.Ent. n. 22/2017; Ris.Ag.Ent. n. 108/2017)	ott.	81
• Imposte sui redditi - Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito degli utili e delle plusvalenze (rif. DmEc.Fin. 26/5/2017)	ott.	86
• Split payment - Modalità di attuazione (rif. DmEc. Fin. 27/6/2017)	ott.	86
• Contratto di locazione breve - Adempimenti – Disposizioni attuative (rif. Pr.Ag.Ent. 12/7/2017)	ott.	87
• Iva - Split payment – Modalità di attuazione – Modifiche (rif. DmEc.Fin. 13/7/2017)	ott.	89
• Studi di settore – Periodo d'imposta 2016 (rif. Circ.Ag.Ent. n. 20/2017)	ott.	89
• Cartella di pagamento – Nuovo modello – Approvazione (rif. Pr.Ag.Ent. 14/7/2017)	ott.	92
• Mod. 770/2017 – Dichiarazione imposte sui redditi e Irap – Presentazione – Proroga (rif. Dpcm 26/7/2017)	ott.	93
• Spese di emissione di un prestito obbligazionario – Deduzione (rif. Ris.Ag.Ent. n. 102/2017)	ott.	93
• Compensazioni crediti infrannuali risultanti dalle istanze Iva TR – Soggetti abilitati all'apposizione del visto (rif. Ris.Ag.Ent. n. 103/2017)	ott.	94
• Aiuto alla crescita economica (Ace) – Nuove disposizioni attuative (rif. Dm 3/8/2017)	ott.	95
• Ifrs-Oic – Nuove disposizioni di coordinamento (rif. Dm 3/8/2017)	ott.	99
• Iper - ammortamento – Ulteriore proroga (rif. L n. 123/2017)	ott.	100
• Cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della Pa – Compensazione (rif. DmEc.Fin. 9/8/2017)	ott.	101
• Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti – Modalità applicative (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 28/8/2017)	ott.	101
• Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) – Nuovi indicatori con banche dati esterne e tiratura del sistema di indicatori – Riunione della Commissione degli esperti sugli studi di settore del 14 settembre 2017 (rif. Pr.Ag.Ent. 22/9/2017)	nov.	65
• Interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici – Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (rif. Pr.Dir.Ag.Ent. 28/8/2017)	nov.	68
• Confisca dei beni - Esito dei crediti erariali (rif. Ris.Ag.Ent. n. 114/E/2017)	nov.	71
• Cedolare secca – Sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione – Applicabilità ravvedimento operoso – Rinuncia all'aumento del canone (rif. Ris.Ag.Ent. n. 115/2017)	nov.	72

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
• Credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive – Super ammortamento – Cumulabilità (rif. Ris.Ag.Ent. n. 118/2017)	nov.	73
• Mod. F24 – Attivazione codice identificativo “74” (rif. Ris.Ag.Ent. n. 119/2017)	nov.	74
• Start-up innovative – Incentivi fiscali – Precisazioni (rif. Com.St.Min.Ec.Fin. 2/10/17).	nov.	75
• Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – Disegno di legge – Disposizioni fiscali	dic.	71
• Definizione agevolata ruoli 2017 - Modelli.	dic.	80
• Diritti di accesso a banca dati “on-line” – Aliquota Iva ridotta (rif. Ris.Ag.Ent. n. 120/2017).	dic.	82
• Locazioni brevi – Analisi dei chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. 24/2017)	dic.	83
• Trattamento di fine mandato (Tfm) – Rinuncia da parte degli amministratori (rif. Ris.Ag.Ent. n. 124/2017).	dic.	86
• Disposizioni urgenti in materia finanziaria – Definizione agevolata dei ruoli – Estensione split payment – Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari – Sterilizzazione incremento aliquote Iva (rif. DI n. 148/2017)	dic.	88
• Ristrutturazione abitazione principale – Contratto di mutuo ipotecario – Interessi passivi – Detraibilità in capo al coniuge superstite (rif. Ris.Ag.Ent. n. 129/2017).	dic.	90
• Iva – Prodotti a base di farina di legumi – Aliquota ridotta al 4% (rif. Ris.Ag.Ent. n. 130/2017)	dic.	91
• Infedele dichiarazione – Errori sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito – Circostanza attenuante – Ravvedimento operoso (rif. Ris.Ag.Ent. n. 131/2017)	dic.	91
• Super e iper-ammortamento – Beni acquisiti in leasing (rif. Ris.Ag.Ent. n. 132/2017)	dic.	92
• Iva – Estrazione beni da deposito Iva – Attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate – Codici tributo – Istituzione (rif. Ris.Ag.Ent. n. 133/2017).	dic.	93
• Impresa familiare – Imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente (rif. Ris.Ag.Ent. n. 134/2017).	dic.	94
• Aiuto alla crescita economica (Ace) – Disciplina antielusiva – Chiarimenti (rif. Circ.Ag.Ent. n. 26/E/2017).	dic.	95
• Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa) – Nuovi modelli	dic.	97

Indici generali 2017

LEGALE

IN PRIMO PIANO

	Inform. mese	N. pag.
• Etichettatura alimenti - Deroga all'obbligo dichiarazione nutrizionale – Allegato V, punto 19, regolamento Ue n. 1169/2011 – Circolare Mise e Ministero Salute 16 novembre 2016.	gen.	73
• Legge 11 dicembre 2016 n. 232 - Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019	feb.	107
• Decreto legge Milleproroghe 2017 – DI 30 dicembre 2016, n. 244	mar.	95
• Decreto legge Milleproroghe - Legge di conversione n. 19 del 27 febbraio 2017 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale	apr.	75
• Vendite di liquidazione e promozionali – Modifiche alla Lr 6/2010 – Lr 27 marzo 2017 n. 9, cosiddetto "black friday"	mag.	79
• Sicurezza nelle città – Legge 18 aprile 2017, n. 48 – Conversione in legge decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14	giu.	113
• Attività commerciali e assimilate – Moduli unificati e standardizzati per avvio o modifiche attività produttive – Accordo in sede di Conferenza unificata del 4.5.2017	lu./ag.	91
• Antiriciclaggio - Principali novità del Dlgs 90/2017.	set.	117
• Legge annuale per il mercato e la concorrenza – Legge 4.8.2017, n. 124.	ott.	103
• Servizi sostitutivi di mensa reso a mezzo dei buoni pasto - Decreto Ministero Sviluppo economico n. 122/2017.	nov.	77
• Diritto d'autore – Liberalizzazione in materia di intermediazione – Decreto legge n. 148/2017	dic.	101

CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DEI TRASPORTI

• Direttive e calendario 2017 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati	feb.	121
---	------	-----

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

• Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinante attività e procedimenti – Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 – Cosiddetto "decreto Scia 2"	gen.	77
• Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato 2017 – Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34	feb.	111
• Sicurezza nelle città - Decreto-legge n. 14/2017 – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale.	mag.	81
• Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92	set.	119
• Privacy – nuovo regolamento Ue 2016/679	set.	134
• Legge regionale di semplificazione 2017 – Lr n. 15 del 2017.	set.	143
• Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato – L 22 maggio 2017, n. 81.	set.	147
• Manovra correttiva - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale	ott.	115

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
• Attività commerciali e assimilate – Moduli unificati e standardizzati per avvio o modifiche attività produttive (secondo pacchetto) – Accordi in sede di Conferenza unificata del 6.7.2017	ott.	120

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA

• Etichettatura degli alimenti, circolare Mise del 5.12.2016: - chiarimenti sulla deroga all'obbligo di dichiarazione nutrizionale;- compatibilità di talune disposizioni del Dlgs 109/1992 con il reg. (Ce) 1169/2011.	feb.	123
• Etichettatura degli alimenti. Circolare Mise del 5.12.2016: nuova versione fornita dal Ministero in tema di "denominazione degli ingredienti in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione.	mar.	98
• Etichettatura alimentare – Monoporzioni – Sentenza della Corte di giustizia Ue c- 113/15 del 22.9.2016 . . .	mar.	104
• Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino – Legge 12 dicembre 2016, n. 238	mar.	108
• Latte e prodotti lattiero caseari - Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima – Decreto interministeriale 9 dicembre 2016.	mar.	116
• Regolamento 178/2002 - Procedure per il richiamo di prodotti non conformi e avviodel sistema di pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati – Circolare ministeriale.	mar.	121
• Documento di cattura tonno rosso – Obbligo di registrazione sul portale lccat per tutti gli operatori della filiera compresi i ristoranti e le pescherie	mar.	125
• Etichettatura degli alimenti: schema di decreto sanzioni per violazioni al reg. (Ce) 1169/2011 e al Dlgs 109/1992	apr.	78
• Nuova legge sul vino- Registro sostanze zuccherine - Istruzioni lqrf e circolare	apr.	88
• Latte e prodotti lattiero-caseari – Indicazione d'origine. Nuova circolare congiunta Mise/Mipaaf	mag.	88
• Indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari – Sanzioni per violazione regolamento Ce n. 1924/2006 – Dlgs 7 febbraio 2017, n. 27	mag.	92
• Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti – Sanzioni per violazione regolamenti Ce n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 – Dlgs. 10 febbraio 2017, n. 29	giu.	119
• Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti latticari caseari – Mipaaf decreto n. 990 del 28/3/2017 e decreto n. 1076 del 31/3/2017	giu.	137
• Indicazione dell'origine del latte in etichetta - Mipaaf - Linee guida recanti istruzioni operative	lu./ag.	93
• Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno – Modifiche al Dm 22 luglio 2005 – Dm 16 maggio 2017	set.	149
• Grano duro per paste di semola di grano duro – Indicazione dell'origine in etichetta – Dm 26.7.2017	nov.	88
• Riso – Indicazione dell'origine in etichetta – Dm 26.7.2017.	nov.	92
• Riso - Disposizioni concernenti il mercato interno - Dlgs n. 131 del 4.8.2017	nov.	96
• Etichettatura prodotti alimentari preimballati – Dlgs 15/9/2017 n. 145	dic.	102
• Pesca - Sospensione dell'esercizio commerciale - Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima - Decreto Mipaaf 20 luglio 2017.	dic.	109

VARIE

• Segnalazione diffusione bollettino	mar.	127
• Segnalazione diffusione bollettino	lu./ag.	100
• Segnalazione diffusione bollettino	set.	153
• Segnalazione diffusione bollettino	nov.	98
• Segnalazione diffusione modulo	dic.	113

BANDI E FINANZIAMENTI

IN PRIMO PIANO

	Inform. mese	N. pag.
• Regione Lombardia: bando "Smart Living"	gen.	79
• Regione Lombardia: bando "Export Business Manager"	feb.	133
• Inail: bando Isi Incentivi per la sicurezza delle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Edizione 2016.	mar.	131
• Inail: bando Isi Incentivi per la sicurezza delle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Edizione 2016.	apr.	89
• Regione Lombardia: bando "Turismo e attrattività"	mag.	107
• Regione Lombardia: bando "Wonderfood and Wine"	giu.	141
• Regione Lombardia: bando "Digital Award" - Edizione turismo 2017	lu./ag.	103
• Regione Lombardia: bando "Smart Living"	set.	155
• Regione Lombardia: bando per la valorizzazione turistico-culturale della Lombardia.	ott.	127
• Regione Lombardia: linea "Intraprendo"	nov.	99
• Ministero dello Sviluppo economico – Bando voucher per la digitalizzazione – Edizione 2017	dic.	115

FINANZIAMENTI

• Regione Lombardia: bando "Export Tuttofood 2017"	gen.	80
• Regione Lombardia: bando "Smart Living"	feb.	134
• Ministero dello Sviluppo economico: bando "Marchi 1967"	mar.	132
• Ministero dello Sviluppo economico: bando "Marchi 1967"	apr.	90
• Inail: bando Isi Incentivi per la sicurezza delle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Edizione 2016.	mag.	109
• Regione Lombardia: bando "Digital Award" - Edizione turismo 2017	giu.	142
• Regione Lombardia: bando "Imprese di valore"	lu./ag.	104
• Ministero dello Sviluppo economico: bando "Marchi 1967"	set.	156
• Regione Lombardia: avviso pubblico "Al Via"	ott.	129
• Ministero delle Attività produttive: bando Voucher per l'internazionalizzazione – Edizione 2017	nov.	100
• Regione Lombardia: linea "Intraprendo"	dic.	116

COMMERCIO ESTERO

IN PRIMO PIANO

	Inform. mese	N. pag.
• Temporanea importazione – Valore e ufficio doganale competente.	gen.	81
• Dogane, ecco come sanare le violazioni per assenza di informazioni dei prodotti.	gen.	82
• Risoluzione Iva per il 2017: tutte le novità sui depositi Iva.	feb.	135
• Esportatori abituali e dichiarazione d'intento, le istruzioni dell'Agenzia.	feb.	137
• Spesometro 2017, comunicazione Iva e liquidazioni periodiche	mar.	133
• Codice doganale Ue: istruzioni per le merci presentate in luoghi diversi dalla dogana.	apr.	91
• Depositi Iva, recepite le novità del decreto fiscale.	mag.	111
• Risoluzione 55/E: commercializzazione a seguito di acquisti intraUe soggetta ad autofattura – Depositi Iva, pagamento diretto (Fonte: Sole 24 Ore)	giu.	143
• Reverse charge: sanzioni fisse anche per le violazioni fino al 2015.	lu./ag.	105
• Accordi Ceta con il Canada: si applica il sistema degli esportatori registrati (Rex).	set.	157
• Ue-Ucraina: in vigore l'accordo di libero scambio	ott.	131
• Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat).	nov.	101
• Triangolazioni Iva, non basta la lavorazione dei beni rivenduti per ottenere l'esenzione	nov.	102
• Accordo Ceta (Ue/Canada).	nov.	103
• Novità legge di bilancio 2018- fatturazione elettronica	dic.	117
• Dal 1/1/2018 il tax free shop sarà il banco di prova della fattura elettronica	dic.	119
• Black list europea 2018: cos'è? Nuovo elenco Ue dei paesi più a rischio elusione	dic.	120

NORMATIVA NAZIONALE

• Comunicazione Agenzia delle Dogane 30 novembre 2016: sanzione amministrativa prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 206/2005 – Codice del consumo.	gen.	83
• Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 105/E – 17 novembre 2016	gen.	83
• Agenzia delle Entrate: approvazione del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.	feb.	138
• Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 120/E – Nuovo modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi	feb.	140
• Nota Agenzia delle Dogane prot. n. 27517/RU del 6 marzo 2017 – Codice doganale dell'Unione (Cdu) – Novità introdotte ed istruzioni operative a decorrere dal 1° maggio 2016	apr.	93
• Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 23 febbraio 2017 – Estrazione di beni introdotti in deposito Iva ai sensi dell'articolo 50 bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193	mag.	113
• Agenzia delle Dogane prot. n. 38945 del 30 marzo 2017 - Depositi Iva. Modifiche operanti dal 1° aprile 2017. Istruzioni.	mag.	115
• Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 55/E del 3 maggio 2017 – Interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Art. 50-bis del DI n. 331 del 1993 – Deposito Iva.	giu.	145

Indici generali 2017

	Inform. mese	N. pag.
• Comunicato stampa 11 maggio 2017 – Agenzia delle Entrate – Reverse charge, arriva la circolare-vademecum sulle sanzioni. In un'ottica di proporzionalità, pene più leggere per i semplici errori	lu./ag.	107
• Circolare n. 16/E Agenzia delle Entrate. La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile - Art.6, comma 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. m471 – Chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158	lu./ag. set.	108 159
• Modello Intra 2 dietro front, gli acquisti di beni e servizi vanno segnalati per tutto il 2017.	ott.	132
• Risoluzione n. 87/E dell'Agenzia delle Entrate - Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 –Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute –Ulteriori chiarimenti	ott.	136
• Comunicazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-22 agosto 2017. Art. 89.3del reg. 952/2013 (Cdu) - Autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale a favore di persona diversa da quella a cui è richiesta. Precisazioni	ott.	137
• Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping: biciclette della Repubblica popolare cinese	ott.	103
• Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 194409/2017. Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (cosiddetti Intrastat).	nov.	107
• Agenzia delle Dogane - Nota 99637 del 14 settembre 2017 - Accordo economico e commerciale globale (Ceta) fra Unione europea e Canada - Applicazione provvisoria	nov.	158
NORMATIVA COMUNITARIA		
• Modifica dichiarazioni a lungo termine.	set.	160
VARIE		
• Algeria: licenze di importazione	set.	

Indici generali 2017

FORMAZIONE / STUDI

FORMAZIONE / STUDI

	Inform. mese	N. pag.
• Il confronto con le amministrazioni municipali per una tassa rifiuti più equa	gen.	89
• Una riflessione su tecnologia, innovazione e crescita	feb.	141
• Sistema informativo Excelsior: la domanda di lavoro e formazione delle imprese	mar.	135
• L'andamento dell'economia nella Città metropolitana di Milano.	apr.	107
• L'impatto del credit crunch sulla dinamica del prodotto interno lordo.	mag.	119
• Green economy: da una logica di settore ad una logica di filiera.	giu.	151
• Focus sull'economia lombarda.	lu./ag.	115
• Focus sul settore turismo.	set.	161
• Focus sull'economia della provincia di Monza e Brianza	ott.	139
• La disoccupazione giovanile nella Città metropolitana di Milano.	nov.	109
• Gli investimenti pubblicitari in Italia	dic.	123

INDICATORI STATISTICI

• Il costo della vita in Italia	gen.	93
• Indice delle vendite al dettaglio	gen.	95
• Il costo della vita in Italia	feb.	150
• Indice delle vendite al dettaglio	feb.	151
• Il costo della vita in Italia	mar.	143
• Indice delle vendite al dettaglio	mar.	144
• Il costo della vita in Italia	apr.	113
• Indice delle vendite al dettaglio	apr.	114
• Il costo della vita in Italia	mag.	126
• Indice delle vendite al dettaglio	mag.	127
• Il costo della vita in Italia	giu.	156
• Indice delle vendite al dettaglio	giu.	157
• Il costo della vita in Italia	lu./ag.	122
• Indice delle vendite al dettaglio	lu./ag.	123
• Il costo della vita in Italia	set.	167
• Indice delle vendite al dettaglio	set.	168
• Il costo della vita in Italia	ott.	145
• Indice delle vendite al dettaglio	ott.	146
• Il costo della vita in Italia	nov.	115
• Indice delle vendite al dettaglio	nov.	116
• Il costo della vita in Italia	dic.	128
• Indice delle vendite al dettaglio	dic.	129

